

517.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ZACCAGNINI**

INDICE

	PAG.
Missioni	32383
Disegni di legge:	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	32403
(<i>Rimessione all'Assemblea</i>)	32417
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riforma dell'ordinamento universitario (<i>approvato dal Senato</i>) (3450);	
CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);	
NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);	
GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);	
GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);	

PAG.

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);
GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);
MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);
MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)	32387	ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	32403
PRESIDENTE	32387, 32412, 32422	SANNA	32411, 32430
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	32401	Proposte di legge:	
	32403, 32407	(Annunzio)	32383
ANDREOTTI	32428	(Approvazione in Commissione) . . .	32403
BOZZI	32395, 32421	Interrogazioni (Svolgimento):	
D'ALESSIO	32430, 32432	PRESIDENTE	32383
D'AQUINO	32395	CALDORO	32387
DE MARZIO	32415	MAZZOLA	32386
ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i>	32402	MENICACCI	32384
	32410, 32425	TOROS, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	32383
GIANNANTONI, <i>Relatore di minoranza</i>	32409		32385, 32386
	32424	Commissione (Integrazione nella costituzione)	32403
GIOMO	32404, 32427, 32429, 32430	Ministro della difesa (Trasmissione)	32417
GREGGI	32398, 32420, 32429	Sostituzione di un deputato	32417
GUI	32422, 32423, 32427	Votazioni segrete	32415, 32431, 32432
MATTALIA	32400, 32403		
MENICACCI	32391		
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	32410, 32425		
MORO DINO	32414		
MUSSA IVALDI VERCELLI	32411		
NATTA	32427		
NICOSIA, <i>Relatore di minoranza</i>	32387		
	32400, 32412, 32417, 32423, 32427		

La seduta comincia alle 16.

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dello articolo 46, secondo comma, del regolamento, che i deputati Galli e Zagari sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAGGIONI ed altri: « Cessione a privati da parte dello Stato dei beni già appartenenti alle disciolte organizzazioni fasciste » (3767);

BOVA ed altri: « Modificazioni dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente la Cassa per il Mezzogiorno » (3768);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Estensione della perequazione automatica ai titolari di pensione sociale e norme sulla assistenza sanitaria » (3769);

PIETROBONO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 68, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente la edilizia » (3770);

CAVALIERE: « Modifiche al vigente ordinamento per la qualifica di direttore di divisione o equiparata » (3771);

LEZZI: « Aumento del contributo dello Stato a favore della Stazione zoologica di Napoli stabilito dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155 » (3772).

Saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Menicacci, ai ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, « per sapere se risponda al vero che presso la sede provinciale dell'INPS di Terni sono in corso

indagini a mezzo di ispettori ministeriali circa i contributi accreditati sui vari conti assicurativi intestati ai lavoratori pensionati in conseguenza delle quali, risultando insussistente la documentazione che ad essi dovrebbe riferirsi, essi contributi sono stati dichiarati provvisoriamente inefficaci in attesa che gli organi ispettivi si pronuncino sulla loro regolarità e validità; per sapere come mai in conseguenza di questa indagine la erogazione delle pensioni è stata sospesa in via cautelativa, privando i beneficiari della loro unica fonte di sostentamento e determinando conseguentemente una situazione di incertezza e di estremo disagio per tanti cittadini che dopo aver lavorato per la massima parte della loro vita vedono misconosciuti i loro sacrosanti diritti per fatti e colpe non a loro addebitabili; per conoscere quali provvedimenti si intendano assumere per ovviare a tale situazione di incertezza e di disagio e se non ritengano di revocare la sospensione del pagamento della pensione, salvo eventuali conguagli successivi, in favore di coloro che ne sono stati colpiti; per sapere, infine, a chi debba ascrivere la responsabilità di questo disordine che non è normativo, ma meramente burocratico e se il medesimo debba ricollegarsi a quell'andazzo e a quel malcostume che ormai costituiscono ad ogni livello ed in ogni settore della vita nazionale un distintivo qualificante dell'attuale regime partitocratico » (3-05042).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispondendo all'interrogazione presentata dall'onorevole Menicacci ai ministri del lavoro e dell'industria desidero precisare quanto segue.

Nel novembre del 1969 il direttore della sede INPS di Terni segnalava alla direzione generale dell'istituto che alcuni documenti assicurativi, contenuti in pratiche sottoposte alla sua decisione, rivelavano irregolarità tali da legittimare il sospetto che fossero state poste in atto delle vere e proprie falsificazioni allo scopo di far conseguire indebite prestazioni.

Fu disposta, quindi, un'accurata e sistematica indagine dalla quale sono emersi, sino ad ora, circa 40 casi di irregolarità, la maggior

parte dei quali presenta un'unica tecnica di manomissione, consistente nella registrazione sulle schede riepilogative di contribuzioni delle quali veniva simulato il trasferimento da altre sedi ovvero il versamento, mediante tessere assicurative inesistenti, presso la stessa sede di Terni.

In alcuni dei casi suddetti l'irregolarità è contenuta nei limiti di una indebita attribuzione di periodi contributivi a posizioni già in essere, in altri invece è estesa sino all'illegittima costituzione dell'intero conto individuale.

I fatti, corredati dalle prove documentali acquisite, sono stati rapportati all'autorità giudiziaria, cui sono stati denunciati gli impiegati della sede ritenuti responsabili della presunta attività dolosa perpetrata a danno delle gestioni assicurative affidate all'istituto.

Indipendentemente, per altro, dagli sviluppi che la questione potrà avere in sede giudiziaria, le risultanze delle indagini fin qui esperite hanno consentito di assumere le opportune determinazioni volte ad eliminare, sul piano amministrativo, le irregolarità accertate e, quindi, a definire le posizioni assicurative anomale. Pertanto, nei casi in cui vi era già stata liquidazione di pensione, l'istituto ha provveduto all'annullamento delle prestazioni o alla riduzione degli importi.

I provvedimenti suddetti e quelli della sospensione cautelativa della erogazione delle pensioni hanno riguardato, comunque, un limitato numero di soggetti e solo quei casi per i quali è stato possibile acquisire dati di fatto ineccepibili, per altro spesso corroborati dalle dichiarazioni con le quali gli interessati hanno ammesso circostanze incompatibili con la contribuzione loro accreditata.

Si ritiene pertanto che non sussistano fondati motivi di preoccupazione per la massa dei lavoratori pensionati.

Le indagini in corso saranno presto completate e delle ulteriori risultanze sarà data a tempo debito notizia all'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Menicacci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MENICACCI. Sento innanzi tutto il dovere di ringraziare il Ministero del lavoro per la sollecitudine con la quale ha voluto dare una risposta alla mia interrogazione.

L'onorevole sottosegretario converrà con me nel riconoscere che il fatto lamentato in questa interrogazione, e in fondo nella sua risposta esplicitamente ammesso in tutti i particolari, era grave. Ed è gravissimo che la Pre-

videnza sociale, nelle sue sedi provinciali (sembra che per ora il caso sia limitato a Terni, ma non ne sono certo), che da anni elargiscono pensioni ai lavoratori che hanno profuso le loro energie e la loro fatica in dipendenza di terzi per decenni, improvvisamente, inopinatamente e senza alcun preavviso, sospenda gli assegni mensili, riducendo i pensionati alla fame.

Il fatto quindi è grave, anzi gravissimo. Oserei dire (ella mi consentirà questa espressione) che è un po' il segno dei tempi, un frutto del sistema. Perché? Perché è prova quanto meno di disordine. Ella ha usato termini molto pesanti: falsificazioni, irregolarità, indebite prestazioni a decine e decine di assistiti. Quindi ci ha confermato con la sua risposta questo negativo stato di cose a livello di uffici pubblici. Ella ha detto poi che sarà posto ordine. Il concetto del caos, e cioè il disordine, contrapposto al *cosmos*, e cioè l'ordine. Staremo a vedere le responsabilità. Vedremo anche le conseguenze dei processi penali. Ella però converrà, onorevole sottosegretario, che si tratta di un disegno criminoso di vaste proporzioni, che non è possibile ricondurre soltanto ad un funzionario. Come mai, tra l'altro, questi pensionati si prestavano a percepire pensioni inadeguate alle prestazioni e ai versamenti contributivi precedenti riconosciuti?

Desidero fare solo un appunto a quello che ella ha detto. Noi avremmo voluto che la sospensione delle pensioni non fosse attuata, ma che fosse fatto un controllo preventivo, caso per caso, e poi fosse operato un opportuno conguaglio con gli assegni ed i versamenti successivi, in quanto — se ho ben capito — sono state elargite pensioni in misura quantitativamente superiore a quelle che spettavano per diritto. Revocare gli assegni mensili a tutti i pensionati, in attesa di questo accertamento specifico che riguarda soltanto alcune inadempienze e alcune irregolarità, è un fatto anch'esso estremamente grave e non può non essere posto a carico degli stessi uffici, degli stessi organi dirigenti della previdenza sociale.

Ho detto che staremo a vedere le conseguenze. E poiché la sua risposta, onorevole sottosegretario, è stata estremamente franca, confermando le mie denunce, la ringrazio e mi dichiaro per adesso soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mazzola, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se sia a conoscenza della grave discriminazione che l'INPS sta tentando di perpetrare ai danni del Mezzogiorno e della Sicilia a proposito della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

assunzione dei 932 candidati risultati idonei a seguito del concorso per segretario di terza classe. Risulta all'interrogante che la direzione centrale dell'INPS ha deliberato di assumere ben 631 unità lavorative nelle regioni del nord e il resto nelle regioni centrali e soltanto 13 in Sicilia. Ora, l'adozione di tale criterio, mentre risulta nettamente contrastante con le norme contenute nel bando di concorso in esame, le quali prevedono l'assunzione degli idonei sulla base delle graduatorie nazionali e non di quelle regionali, così come l'INPS sta facendo, oltre a recare grave danno agli interessati, determina una chiara discriminazione nei confronti del Mezzogiorno che viene così privato di almeno 500 posti di lavoro, di cui almeno cento in Sicilia, il che accentua ulteriormente il profondo divario tra nord e sud che poi, con grande enfasi, si dice di volere eliminare. L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali interventi urgenti il ministro intende adottare per impedire l'attuazione di questa ennesima grave discriminazione nei confronti del sud, peraltro denunciata unitariamente da tutti i sindacati » (3-05146).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si informa che, a seguito di un'apposita autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il consiglio d'amministrazione dell'INPS, in data 19 luglio del corrente anno, ha deliberato di procedere — in relazione alle esigenze di servizio e alle vacanze di organico — all'assunzione, oltre che dei vincitori, di 750 idonei (non 932) del concorso a 523 posti di segretario di terza classe.

La ripartizione dei posti da ricoprire è stata decisa dal consiglio di amministrazione, nella stessa seduta, nel modo seguente, presso le sedi dei sottoelencati compartimenti: per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, 191; per la Lombardia 216; per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, 145; per l'Emilia-Romagna, 81; per la Toscana, 43; per le Marche e gli Abruzzi (la quota però è da assegnare esclusivamente alle Marche), 18; per il Lazio e l'Umbria (anche qui la quota è da assegnare esclusivamente all'Umbria), 15; per la Sicilia, 13; per la Sardegna, 26.

Tale ripartizione risponde ad un duplice criterio: in primo luogo, essa tiene conto

delle preminenti esigenze funzionali dei compartimenti dell'Italia settentrionale, ove in misura più evidente si avverte la carenza di personale, anche perché notevole è stato l'esodo dei dipendenti conseguentemente alla legge n. 336 del maggio 1970; in secondo luogo, con l'assegnazione della maggior parte dei posti recati in aumento ai compartimenti di cui trattasi, si è inteso preconstituire la possibilità di soddisfare le esigenze di servizio dei compartimenti centro-meridionali mediante l'effettuazione di trasferimenti, considerato che l'emigrazione interna si svolge in genere dal nord al sud; il pubblico impiego non fa eccezione a questo stato di cose. E infatti soltanto in occasione di concorsi che l'amministrazione ha a disposizione elementi da destinare a sedi del nord in sostituzione di quelli tra trasferire nel sud.

Diversamente, coprendo cioè le esigenze delle sedi del meridione mediante assunzioni locali, verrebbe esclusa automaticamente qualsiasi possibilità di restituire al sud i 1.200 dipendenti che aspettano di tornarvi e in favore dei quali in passato numerose sollecitazioni, anche attraverso interrogazioni parlamentari, sono pervenute all'amministrazione. È stato pertanto ritenuto opportuno temperare in sede di ripartizione degli idonei, cioè dei 750 idonei, le esigenze dei servizi con le legittime aspirazioni di parte di quei dipendenti — la quota è di circa 400 — che in alcuni casi da diversi anni aspettano di rientrare nelle zone di provenienza.

Attraverso l'espletamento dei concorsi compartimentali, che consentono di reperire elementi locali, si può ragionevolmente ipotizzare un progressivo esaurimento delle domande di trasferimento, soprattutto dal nord al sud, o quanto meno un contenimento in limiti assai più ristretti degli attuali.

Si fa infine presente che la nomina dei candidati idonei è avvenuta nel pieno rispetto delle norme del bando di concorso. Infatti l'articolo 9 del bando prevede che alla eventuale copertura dei posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione dei risultati del concorso debba provvedersi mediante la nomina di candidati compresi nelle varie graduatorie compartimentali degli idonei non vincitori, naturalmente secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie medesime.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAZZOLA. Desidero esprimere la mia completa insoddisfazione per la risposta che il sottosegretario Toros ha dato alla mia interrogazione. Prendo invece atto della correzione da apportare al numero delle assunzioni, che sono 750 e non 932, come del resto era previsto nello stesso bando di concorso.

La procedura adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPS è quanto meno insolita. Una comunicazione analoga in sostanza alla risposta testé fornita dal sottosegretario Toros era stata, del resto, già data dal presidente dell'INPS, Fernando Montagnani, alla segreteria regionale siciliana della CGIL, della CISL e della UIL, che avevano sollevato il problema.

In questo metodo di assunzione seguito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale si può notare, mi si consenta di dirlo, un « razzismo alla rovescia » che contrasta con il discorso che è stato fatto nel corso della discussione sulla legge per il Mezzogiorno a proposito del divario tra nord e sud, e quindi in relazione alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno. Il problema, cioè, anziché essere posto in termini di blocco della emigrazione e di costruzione nel Mezzogiorno di industrie — e quindi di nuovi posti di lavoro, perché i lavoratori del Mezzogiorno e della Sicilia possano evitare di emigrare al nord e quindi possano trovare occasione di lavoro nel Mezzogiorno e nelle isole — viene qui rovesciato. Allo scopo, cioè, di evitare che i meridionali emigrino al nord, l'Istituto nazionale della previdenza sociale fa qui le assunzioni, dal momento che proprio qui — sembra — vi sono lavoratori del meridione che, avendo vinto dei concorsi e avendo fatto richiesta di trasferimento, debbono essere destinati al Mezzogiorno. Si afferma altresì che queste richieste, che normalmente non possono essere soddisfatte, verranno accolte in occasione dell'assunzione dei 750 idonei in questo concorso a 932 posti di segretario di terza classe.

Questa mi sembra una procedura molto insolita. D'altra parte, il problema che avevo sollevato nella mia interrogazione, e che è stato posto anche dai sindacati, soprattutto da quelli della Sicilia, era quello di impedire che l'assunzione di questo maggior numero di lavoratori, di questi 750 idonei, venisse fatta al nord: rispettando una graduatoria di carattere nazionale, invece, queste assunzioni avrebbero dovuto esser fatte al sud. Per noi il problema fondamentale non è quello del trasferimento (anche se, ovviamente, gli interessati hanno ragione di premere per rientrare nelle proprie città), bensì quello del posto di la-

voro. Riteniamo quindi che, se deve essere adottata una politica a favore del Mezzogiorno, le assunzioni debbono avvenire nel Mezzogiorno, appunto perché in quelle zone maggiori e più pressanti sono le esigenze dei lavoratori che chiedono un posto di lavoro, per evitare di doversi recare al nord in cerca di una qualsiasi occupazione.

Queste sono le ragioni per le quali mi dichiaro profondamente insoddisfatto della risposta data dal sottosegretario a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Vorrei concludere con la preghiera che il Ministero del lavoro voglia ancora rivedere la questione, tenuto conto delle pressanti esigenze del Mezzogiorno, ed anche in considerazione del fatto che parecchi lavoratori si sono visti esclusi dall'assunzione, pur avendo riportato nel concorso un punteggio maggiore di coloro che sono stati assunti al nord. Gradirei che sotto questo profilo vi fosse, in relazione al problema in discussione, un maggiore impegno ed un riesame da parte del competente ministero.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Caldoro, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se è a conoscenza della situazione di viva tensione determinatasi a Scafati per effetto del comportamento del collocatore di quel comune. In particolare l'interrogante desidera conoscere se risulta al ministro che, nonostante ripetuti inviti da parte delle organizzazioni sindacali a costituire le commissioni comunali sul collocamento secondo le disposizioni legislative, il comportamento del collocatore suddetto è stato tale da esautorare di fatto, nelle assunzioni dei lavoratori di quel comune, la commissione sul collocamento. In definitiva l'interrogante chiede di conoscere se il ministro non intenda disporre per un rigoroso accertamento dei fatti e di ogni eventuale responsabilità » (3-05177).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa è la risposta che sono tenuto a dare. In base agli accertamenti disposti dal Ministero in ordine a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, è risultato che effettivamente l'operato del collocatore comunale di Scafati, prima della costituzione della commissione comunale per il

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

collocamento di cui all'articolo 26 della legge n. 264 dell'aprile del '49, non è stato pienamente conforme alle disposizioni vigenti in materia di avviamento al lavoro, e che sono state commesse irregolarità in relazione ad alcuni avviamenti su richiesta nominativa per qualifiche non previste dalla legge e dai decreti ministeriali dell'agosto 1970 e del luglio 1971.

Le suddette irregolarità sono state contestate al dirigente della sezione di collocamento di Scafati, che è stato energicamente richiamato ed invitato ad attenersi scrupolosamente per il futuro alle disposizioni legislative ed amministrative che disciplinano il collocamento della manodopera.

Per quanto concerne i rapporti tra il collocatore in questione e la commissione di collocamento, informo che, a seguito di riunioni tenutesi presso l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno, sono stati precisati i compiti della commissione medesima, che è ora pienamente funzionante. Comunque, tengo ad assicurare l'onorevole Caldoro che il Ministero ha impartito disposizioni per un costante controllo da parte del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Salerno sul futuro operato dell'addetto alla sezione di Scafati. Per il momento, non credo di dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Caldoro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALDORO. Desidero ringraziare l'onorevole sottosegretario per la lodevole azione svolta dal Ministero del lavoro, e soprattutto per la sensibilità dimostrata nei confronti delle giuste richieste delle organizzazioni sindacali del posto.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universita-

rio; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro, Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

Come la Camera ricorda, ieri è stato approvato l'articolo 1.

Si dia lettura dell'articolo 2.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« L'università è il centro primario della ricerca scientifica.

La legge regola i rapporti tra università ed istituti extra-universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e tra università ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca ».

PRESIDENTE. È scritto a parlare sull'articolo 2 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione un nostro semplice emendamento ha aperto una discussione sull'articolo 2, che sembrava un articolo pacifico o addirittura lapalissiano. Ciò è avvenuto quando abbiamo sottoposto all'attenzione della Commissione l'eventualità che si aggiungesse alle parole: « L'università è il centro primario della ricerca scientifica », la parola: « (è) anche (il centro) »... Non ripresentiamo tale emendamento in aula, ma desideriamo ricordare l'episodio per poter riprendere il discorso relativo alla ricerca scientifica.

Se nel primo comma dell'articolo 2 si dice pomposamente che l'università « è il centro primario della ricerca scientifica », ne consegue che l'università deve essere dotata di tanti mezzi e di tali possibilità da costituire effettivamente il centro primario della ricerca scientifica. A questo proposito, intendo fare alcune osservazioni (sperando che anche gli altri gruppi esprimano su questo punto il loro pensiero) su una questione fondamentale per la società contemporanea. Nell'articolo 2 si parla niente di meno che del problema della scienza, che è connesso con la vita universitaria, senza dubbio, ma che in termini moderni vede nella ricerca scientifica qualcosa di diverso dall'impostazione data ad essa nel medio evo o nei primi anni dell'era moderna. Il problema della scienza investe oggi tutta la vita sociale. Il fatto che l'uomo conosca ormai la natura come una realtà oggettiva è una conquista della civiltà. La differenza tra il mondo orientale (ossia, la filosofia di tipo indiano) e il mondo occidentale risiede proprio

nella peculiare caratteristica che il mondo occidentale arriva alla scienza positiva con una precisione e con una continuità che oggi hanno portato l'umanità sulla luna.

Onorevoli colleghi, sarebbe di cattivo gusto ricordarvi in questa sede il cammino della scienza, sia dal punto di vista del pensiero, sia dal punto di vista delle conquiste tecniche. Ma è certo che la scienza, a un certo punto, ha interessato anche la politica. Possiamo dire che la scienza e la politica si sono « sposate », nel mondo moderno. La politica è impegnata nel progresso della scienza, intesa quest'ultima sia come disciplina teoretica, sia come disciplina morale. Non è pensabile oggi che la società, che lo Stato possano disinteressarsi della ricerca scientifica e quindi dello sviluppo della scienza. L'Italia ha risolto questo problema con una norma costituzionale. L'articolo 9 della Costituzione, infatti, afferma che la Repubblica ha come preciso compito quello di sviluppare il progresso della scienza. Ma la Costituzione non ha fatto altro che recepire ciò che era stato già conquistato, cioè quello che ormai la società civile italiana aveva conquistato.

Il problema più importante a questo riguardo è perciò quello di riprendere il discorso in termini di organizzazione della scienza proiettata verso il futuro, verso l'avvenire. È giusto quindi conoscere quali siano questi termini, come la questione sia stata affrontata, come possa essere discussa e risolta dal Parlamento e dalle forze politiche. Mi permetto di ricordare a questo proposito che ogni anno perviene al Parlamento una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, in virtù della legge 3 marzo 1965, n. 303, per cui fare qui una rassegna dello stato della ricerca scientifica in Italia mi sembra una cosa estremamente importante; perciò, anche quando noi assegnamo all'università il compito primario della ricerca scientifica dovremmo farlo sapendo quello che facciamo, collegando opportunamente le norme di legge con le università e con gli organismi attualmente esistenti cui sono attribuiti i compiti della ricerca scientifica. Tutti sappiamo infatti che esiste il Consiglio nazionale delle ricerche, il Centro nazionale di energia nucleare e tutta una serie di istituti superiori cui per legge viene demandato il compito specifico della ricerca scientifica.

Perciò noi dobbiamo parlare della organizzazione della scienza in Italia. Il progresso porta ad una specializzazione nelle singole discipline, l'applicazione tecnica porta alla crescita delle esigenze pratiche della scienza

ed indubbiamente l'università costituisce la culla ed il centro di irradiazione della scienza. Si tratta di una cosa naturale: non solo l'università deve preparare i giovani all'esercizio delle professioni, ma li fa vivere o li dovrebbe far vivere in una atmosfera di attenzione verso la ricerca. Quando con la riforma Gentile — e ribadisco fermamente questo punto — nella scuola media venne inserito l'insegnamento delle materie scientifiche, ciò fu fatto per cercare di interessare i giovani proprio a questa atmosfera di ricerca scientifica fino al momento dell'ingresso all'università, per condurre via via questi giovani in un ambiente sempre più idoneo alla loro preparazione professionale e alla formazione alla ricerca scientifica.

Perciò, quando in sede di riforma dell'ordinamento universitario si solleva il dissidio tra l'esigenza di preparazione professionale e quella della formazione scientifica, noi dobbiamo dire che il dissidio è fittizio e che comunque l'università deve tener conto dell'insegnamento, e perciò essa deve avere i suoi gabinetti scientifici, i suoi laboratori, le sue scuole e i suoi seminari perché l'università deve essere comunque preparata all'avviamento alle ricerche particolari.

Ora, nei paesi anglosassoni i privati concorrono alla ricerca scientifica; nel nostro regime — regime per quanto si riferisce all'ordinamento scolastico — i privati concorrono anch'essi, ma vi concorrono attraverso degli istituti come le accademie, le società dei dotti (e basti ricordare le società mediche), i congressi di cultori di varie discipline, nazionali e internazionali, e così via. Potrei ricordare che si sono costituite fra colleghi imprese collettive con colossali iniziative. Abbiamo poi tutta una serie di istituti che svolgono attività di raccolta e di esposizione e che posseggono importanti biblioteche. Insomma, la ricerca scientifica in Italia ha avuto sempre una tradizione, e potrei dire che è anche un vanto del nostro popolo; infatti l'Italia ha contribuito notevolmente al progresso scientifico dell'umanità. Quando l'uomo ha messo piede sulla luna, Von Braun ha avuto modo di dire che l'uomo metteva piede sulla luna perché era esistito Galilei. Quindi, la nostra tradizione nella ricerca scientifica è altissima ed ha secoli di storia alle sue spalle. La ricerca scientifica fu però codificata anche in Italia soltanto dopo l'unità, e non tanto attraverso le regie università e i regi istituti superiori, quanto attraverso un processo legislativo successivo, sviluppatosi in particolare nel periodo fascista, quando fu

dato assetto, con un ordinamento ben preciso e con degli statuti ben precisi, al Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze naturali, che venne anche dotato di personalità giuridica.

Desidererei in questa sede citare alcuni istituti che si occupano di ricerca scientifica grazie alla iniziativa del Consiglio nazionale delle ricerche: l'Istituto nazionale di ottica a Firenze; l'Istituto elettrotecnico Ferraris; il centro radioelettrico istituito da Marconi, quel centro che permise appunto a Marconi, nel 1928, di accendere le lampade a Sidney; l'Istituto nazionale di elettroacustica, di motoristica, di biochimica, di biologia, di geofisica; il comitato nazionale talassografico; l'Istituto nazionale delle ricerche nucleari; il centro nazionale di energia nucleare. La ricerca scientifica in Italia ha una sua organizzazione, potremmo dire, codificata per legge, per cui non è facile affermare che la università e soltanto l'università costituisca il centro primario della ricerca e che con una successiva legge dovremmo considerare i nuovi rapporti che si venissero a determinare. Onorevoli colleghi, vi rendete conto di ciò che significa pensare ad una nuova legge di applicazione dell'articolo 2 di questo provvedimento per riorganizzare la ricerca scientifica, sconvolgendola nei suoi attuali ordinamenti e affidandola ad università che ancora debbono nascere — le università previste dal nuovo ordinamento — le quali avranno bisogno almeno di un decennio per poter trovare un assetto interno?

Basterebbe leggere la relazione del professor Salvini — che è pervenuta a tutti noi deputati — sull'Istituto nazionale di fisica nucleare, che pure il Parlamento aveva autorizzato a iniziare le sue attività.

È estremamente interessante perché, a parte le relazioni ufficiali della Camera, i dati che ci vengono forniti direttamente dal professor Salvini sono di grande importanza; complessivamente, non tenendo conto dei contributi dati in sede di comunità europea, nel 1968 — e nel 1969 e '70 le cifre sono di poco variate — in Italia (e sono cifre certe, comunicate l'anno scorso dal professor Salvini) si sono spesi soltanto 7 miliardi per la ricerca pura, avendo l'Italia 420 fisici nucleari. In Inghilterra, con 650 fisici sono stati spesi 20 miliardi, in Germania, con 430 fisici, 15 miliardi; in Francia, con 560 fisici, 23 miliardi. Le cifre italiane sono irrisorie rispetto a quelle degli altri paesi. Noi conosciamo gli sforzi che compiono questi ricercatori ad altissimo livello; ricordo che nel campo della fisica nucleare,

l'Italia, nel periodo del 1932-34, conquistò il primo posto assoluto nel mondo. Quando infatti Heisenberg trovò il punto di partenza per la scissione dell'atomo, contemporaneamente in Italia Ettore Majorana, assieme con la scuola dei fisici di Roma con a capo Enrico Fermi con Segrè, presentò lo stesso lavoro.

Questo dimostra che quando la società nazionale si impegna in determinati settori, come quello della fisica nucleare da me citato, le cose vanno avanti; quando lo Stato si ritrae, le cose vanno indietro. È vero che oggi Bruno Pontecorvo si trova in Russia per effettuare studi di ricerca nucleare; però Bruno Pontecorvo questi studi li faceva benissimo in Italia anche durante il periodo fascista e ha pensato di andare all'estero solo dopo il 1950. L'Istituto di via Panisperna è l'Istituto di fisica nucleare che ha dato avvio agli studi che poi hanno portato l'umanità alla conquista dell'energia atomica. E ricordo nuovamente Segrè, Fermi, Pontecorvo. Majorana è scomparso durante un viaggio su una nave (forse è stato gettato in mare); è stata una scomparsa misteriosa, che fa pensare a qualcosa di losco e di oscuro, dato che questo giovane di 36 anni era uno dei più grandi fisici del mondo. L'Italia, quindi, aveva questo privilegio del primato nel campo della fisica nucleare; oggi, se leggiamo le relazioni dei nostri fisici nucleari, constatiamo un generale accoramento, sul quale non si può non richiamare l'attenzione del Parlamento.

Quando noi vediamo che questi nostri fisici — per parlare solo dei fisici — rincorrono l'apparecchio che non hanno e cercano in laboratori stranieri i mezzi che non hanno, quando vediamo questi nostri cervelli cercare in altri paesi (in Inghilterra, in Francia, in Germania, in USA, nella stessa Russia sovietica), la possibilità di sviluppare le proprie ricerche (il che costituisce poi il presupposto per lo sviluppo del proprio genio) e vediamo che l'Italia non dà loro questa possibilità, noi dobbiamo renderci conto che in questo campo è l'avvenire del nostro popolo. Noi veniamo a sconvolgere quel poco che abbiamo senza avere la possibilità di creare nulla di nuovo.

È proprio l'articolo 2 è molto importante da questo punto di vista. Le forze politiche affermano che si vuole cercare un aperto, libero e franco dibattito proprio in Parlamento, ma allora, si parli, onorevoli colleghi! Come volete l'organizzazione della ricerca scientifica in Italia? Noi per primi, nel 1957-58, abbiamo posto il problema in Parlamento, chiedendo stanziamenti maggiori, poiché ci eravamo accorti che l'Italia non si teneva al passo in que-

sta materia. E questo certo non può farci piacere; i premi Nobel, che prima tanto spesso venivano assegnati ad italiani, oggi vengono assegnati agli italiani molto raramente.

Certo, quando si parla di ricerca scientifica, noi non possiamo fare altro che pensare ad un impegno massiccio dello Stato, ma non è vero che la ricerca scientifica possa essere fatta da una università indipendentemente dallo Stato. È lo Stato che deve fornire i mezzi. E se la ricerca scientifica deve essere imperniata sull'università, a parte che non vediamo come queste università che avete concepito attraverso l'articolo 1 possano trovare un minimo comune denominatore per poter stabilire dei reciproci e fecondi scambi di informazioni, noi dobbiamo sapere individuare all'articolo 2 i punti di riferimento della ricerca scientifica. E poiché la seconda parte dell'articolo dice che la legge stabilirà quali sono i rapporti tra istituti universitari e istituti extrauniversitari per la ricerca scientifica, noi riteniamo opportuno sopprimere questa formula del secondo comma, che è equivoca, per creare la possibilità di uno sviluppo serio della ricerca scientifica, dando all'università quello che ha sempre avuto, facendo cioè in modo che essa sia la culla e il centro di irradiazione della scienza, ma dando anche agli altri centri la possibilità di continuare a vivere senza interferenze di sorta.

È stato a suo tempo istituito un ministro per la ricerca scientifica ed è chiaro che il suo compito dovrebbe essere quello di coordinare tutte le attività dei comitati esistenti. Per esempio, il Centro di energia nucleare (la cui sorveglianza è affidata al Ministero dell'industria e commercio e non al ministro per la ricerca scientifica) è un centro che deve rimanere autonomo, che deve sviluppare autonomamente la sua attività, oppure deve essere collegato al mondo universitario? Quali possono essere gli elementi di interferenza? Perché in verità, onorevoli colleghi, di elementi di interferenza ce ne possono essere tanti. Porto un esempio. Il CNEN alcuni anni fa ha iniziato una grande ricerca sull'influenza dell'energia atomica sulle formiche (estremamente importante dal punto di vista della ricerca scientifica). Si sono impiegati oltre due miliardi in questa ricerca. Improvvisamente, per uno sciopero durato a lungo — informatevi! — per uno sciopero a carattere politico, per uno sciopero selvaggio, per uno sciopero il cui unico motivo era il fatto che il Ministero dell'industria non emanava il regolamento previsto dalla legge, questa esperienza venne troncata, con la conseguente morte di

milioni e milioni di formiche sulle quali veniva operata un'esperienza scientifica unica al mondo. Questo è avvenuto a Frascati. Del resto, ognuno di voi potrà agevolmente informarsi sulle attuali condizioni di questo centro, a causa delle agitazioni interne.

Ora, possiamo noi permettere che la ricerca scientifica (proprio in un centro sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio) sfugga a certi rigori che sono indispensabili (perché la scienza è rigore, non è né improvvisazione né insubordinazione; la scienza è soprattutto rigore morale)?

In Italia avvengono questi fatti. Ebbene, come possiamo noi oggi dire che la legge dovrà regolare i rapporti (naturalmente si tratterà di un'altra legge) fra tutti i centri di ricerca scientifica in Italia perché facciano capo all'università? Ma quale università, quando l'università l'avete polverizzata? L'università di Stato non esiste più. Ieri, quando si è insistito su quel piccolo — che sembra perfino stupido — emendamento relativo alla soppressione del cosiddetto territorio, voi avete polverizzato l'università. Voi avete creato dei compartimenti stagni tra università e università; voi avete sottoposto ormai l'università al controllo politico di determinate forze che fanno capo al mondo regionalistico, che non è altro che un provincialismo ancora più aggravato. E voi volete affidare la ricerca scientifica soltanto ed esclusivamente all'università, delegando tutto ad una legge di là da venire? In questo modo sconvolgerete gli attuali centri di ricerca; infatti, un giovane ricercatore, un giovane assistente, si troverà a disagio, perché si accorgerà che nell'università vi saranno prospettive di carriera e di trattamento economico diverse da quelle offerte da un centro nucleare. I rapporti debbono essere precisati. Noi vogliamo sapere, in questa sede, se le università debbono essere rette a mezzadria dal Ministero della ricerca scientifica e da quello della pubblica istruzione; vogliamo sapere, sin da ora, quali possono essere i rapporti che debbono intercorrere tra i vari consigli accademici, istituti e società cui fa capo la ricerca scientifica, e i ministeri che ho prima citato.

Onorevoli colleghi, noi siamo anche convinti che una università cosiddetta di ricerca ed una università docente possano coesistere. Ma l'università docente è una università — come viene da tutti definita — di retroguardia, dove vengono impartite nozioni già acquisite, mentre l'università ricercante è una università di avanguardia. Ora, se voi volete esclusivamente una università di ricerca non farete

altro che costituire una università diversa da quella che noi concepiamo, diversa da quella che tutti in Italia concepiscono. L'università docente è l'università che insegna, che prepara all'esercizio delle professioni, che prepara la gioventù alla vita: l'università ricercante deve vivere in assoluta libertà e ricchezza di mezzi.

Io ho avuto la possibilità di assistere a dei lavori di ricerca anche all'estero. Ho potuto constatare che mi trovavo di fronte ad uomini assolutamente e totalmente distaccati dalla realtà; questi uomini hanno problemi completamente diversi dai nostri e ci precedono di 50-60 anni. È sufficiente rileggere i libri di Amaldi e della signora Amaldi, di Fermi e della signora Fermi — pubblicati nel 1936 da Hoepli, in pieno regime fascista — per accorgersi che la bomba atomica era una cosa attuale: questi uomini ne parlavano, ne discutevano ed aspettavano da un momento all'altro la scintilla per completare il quadro.

Quando gli americani con la loro organizzazione si sono messi ad inseguire gli scienziati nazisti — in effetti questi non erano altro che i portatori della scienza tedesca — lo hanno fatto per acquisire elementi importantissimi per lo sviluppo della loro potenza. È a tutti noto che Joliot Curie non ha fatto altro che fornire alla Francia gli elementi per la ricerca della bomba atomica. Gli americani li avevano acquisiti attraverso tutta una tradizione di scienziati, compreso il nostro Fermi, mentre i russi li avevano acquisiti sia con i loro scienziati che con quelli tedeschi. Ad un certo punto, quindi, il *pool* atomico si è formato automaticamente perché le diverse nazioni avevano scienziati capaci di portarle al *pool* stesso. Non così è accaduto per l'Italia, la quale si era impoverita: infatti, Fermi e Segrè erano andati in America e Pontecorvo in Russia. Nell'ipotesi contraria anche noi, come Stato saremmo oggi in possesso del segreto atomico. Non voglio dire che noi siamo in condizioni di inferiorità, ma certo qualcosa bisogna pur dire quando si insiste ancora sulla necessità di dimenticare l'atomo. Onorevoli colleghi, l'atomo è l'avvenire, l'avvenire è l'energia atomica.

Possiamo ripetere qui la discussione che facevano i dotti nel medioevo, se il mondo fosse rotondo o meno; in effetti il mondo era rotondo e avevano ragione coloro che sostenevano tale tesi.

Oggi l'avvenire è di questa nuova scienza, e noi non possiamo quindi affidare anche ai bidelli la discussione sulla ricerca scientifica solo perché nell'università ci sono anche i bidelli.

Ecco il discorso che, a mio parere, deve essere fatto, un discorso che è accorato, onorevoli colleghi, perché vi sono responsabilità anche storiche che ciascuno di noi si assume. Non possiamo tenere la nostra gioventù al di fuori di quello che sta avvenendo nel mondo. Si dice che la sola conquista della luna abbia portato all'America oltre 3 milioni di brevetti nuovi, il che significa che fra non molto noi riusciremo a determinare criteri nuovi nella diagnostica medica, nei vari rami dell'ingegneria, nelle costruzioni navali e aeronautiche. Questa è la realtà, onorevoli colleghi. E noi affidiamo tutto questo a un comitato di 50 docenti, di 50 studenti, di 40 non so cos'altro, più i rappresentanti delle regioni, che sappiamo bene che tipi sono: basta tener conto di quanto avviene nella regione del Lazio e, a ben guardare, potremmo aggiungere anche quello che avviene in Lombardia. E tutto questo semplicemente, senza determinare una nuova prospettiva di collegamento tra gli organi che responsabilmente sono stati creati dallo Stato italiano nel corso di lunghi anni, soprattutto nel corso dell'ultimo cinquantennio.

Onorevoli colleghi, quando nel 1925 e nel 1938 si è definita la legge sul Consiglio nazionale delle ricerche, si è affidata al Presidente del Consiglio la competenza per quanto attiene al controllo dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche; e questo perché la attività svolta da tale organo interessa lo Stato e addirittura, a volte, la sicurezza dello Stato. Pertanto, si tratta di rapporti che in questa sede devono essere chiari.

Il ministro ci risponda, ci dica se la legge di cui al secondo comma di questo articolo è una legge attuale, è la legge vigente, o se vi sono prospettive di una nuova legge che dovrebbe smantellare e distruggere i rapporti attualmente esistenti.

Con questo nostro intervento, onorevoli colleghi, abbiamo cercato di essere chiari su una materia come quella in discussione e ci siamo assunti, ritengo, le nostre responsabilità in questo dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, cercherò di essere breve, ma il fatto che io intervenga dopo un collega del mio gruppo dimostra il serio impegno che noi poniamo in questa discussione. (*Commenti del deputato Natta*). L'abbiamo capito che il vostro atteggiamento è quello di benevola critica per accelerare i tempi.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Aspetti, onorevole Natta: per ora al Governo non ci andate!

MENICACCI. Noi diciamo, signor Presidente, quello che gli altri gruppi non ritengono di poter dire e non sappiamo infatti in quale modo possa estrinsecarsi il loro apporto critico su questa importante riforma che riguarda il corpo vivo della nazione.

Da più parti — e il gruppo del movimento sociale italiano fa sue queste critiche — ci si è rammaricati che il disegno di legge in discussione non tende a procurare nuove e più strette e fruttuose relazioni tra università e industria, e quindi tra università e ricerca, ma anzi spinge l'università verso una pura ricerca speculativa, impedendo per l'avvenire che avvenga quell'auspicato travaso tra il mondo della ricerca universitaria e quello della ricerca industriale.

Che questo travaso debba esserci, onorevoli colleghi, è fuori discussione. Esso è indispensabile non solo per lo sviluppo delle economie locali, per il nostro paese, per il suo sviluppo anche nell'ambito del MEC, ma si proietterebbe in una dimensione più vasta, fino ad arrivare a interessare quella utopistica (ma non troppo, e comunque universalmente auspicata) comunità di tutti i popoli della Terra. In fondo un paese non può progredire se non disponendo di una vera e propria massa di uomini che lavorino nel settore della scienza e della tecnica.

Lo sviluppo economico e commerciale delle imprese industriali va sempre più basandosi, fino ad esserne condizionato, sulla creatività scientifica e sulla produttività di *équipe*. Nel mondo di oggi è sempre più necessario uno scambio intenso di uomini, di informazioni, di mezzi e vi è sempre più la necessità per l'industria di operare nuove ricerche con l'aiuto indispensabile di *équipes* di giovani studiosi onde soddisfare le sempre nuove esigenze dei mercati. In fondo ci appare giustificato il superamento delle invenzioni industriali e delle grandi scoperte operate da singoli anche se grandi scienziati ora, tale superamento è opera della ricerca organizzata. Una rivoluzione si è determinata, ad esempio, con l'inizio degli studi di chimica teorica e con i processi di catalizzazione. Da allora le scoperte di nuove sostanze, costate fatica, scienza e denaro, divengono patrimonio dei tecnici che ne studiano la possibilità di sfruttamento, costruiscono impianti per la realizzazione di tali sostanze su vasta scala e le possibilità di lanciare un determinato

prodotto sui mercati mondiali. È facile arguire che lo sviluppo di una industria determina poi lo sviluppo di industrie collaterali, per cui si può dire che la ricerca scientifica applicata all'industria provoca nuovo lavoro e nuovo benessere.

È ovvio che la ricerca scientifica dell'università e quella dell'industria abbiano tra loro delle analogie (come, appunto, la scoperta scientifica), ma anche delle differenze, e tali differenze sono dovute ai vincoli di tempo esistenti per i ricercatori industriali (scadenze, urgenza di fare presto per raggiungere il brevetto ed iniziare una determinata produzione) mentre per la ricerca universitaria tali « scadenze » sono inammissibili.

Nella ricerca industriale vi sono aspetti fondamentali della ricerca che debbono essere scartati, ma la ricerca universitaria può e deve intervenire per colmarli. L'università — dunque — non si deve tecnicizzare oltre un certo limite, così come l'industria non deve impegnare nel settore scientifico una parte superiore a quella che le compete. Perché questo possa essere agevolmente e fruttuosamente raggiunto dovrà instaurarsi o, meglio, potrà potenziarsi il mutuo contatto tra università e industria, evitando invece il « contratto » che farebbe degenerare la vera funzione dell'università.

Voglio portare un esempio che attiene ad un altro paese europeo, l'Olanda, dove nel settore scientifico esistono 300 docenti, dei quali 80 incaricati provenienti dall'industria i quali portano nell'università il contributo prezioso e determinante della loro esperienza.

Questo è un principio sano, perchè l'università non è, né deve essere più quella rocca inviolata ed inviolabile chiusa alle influenze esterne; non dovrà più essere la *turris eburnea* che godeva di immunità e dettava dall'alto la verità. Un concetto errato, perchè è impossibile conoscere la verità senza essere a contatto con la vita che ci circonda. E l'università ha grossi doveri verso la società, della quale deve essere al servizio. Questo assunto è stato adeguatamente motivato e lumeggiato nella relazione di minoranza degli onorevoli Almirante e Nicosia sotto il titolo « università e società », là dove si lamenta la mancanza di rapporti organici tra università e industria privata e soprattutto tra università e industria di Stato, le cui carenze a livello di tecnici e di ricercatori sono oggi, nel nostro paese, notevolissime.

Orbene, l'articolo 2 della riforma in esame va incontro a questa fondamentale esigenza

za, che riguarda non tanto i grandi temi o motivi della cultura umanistica e della formazione civile della gioventù, quanto la capacità di sapere inserire l'università in un contesto economico moderno, di sapere cioè indirizzare le spinte sociali, di saper seguire da vicino gli sviluppi del processo produttivo, di aprire quel colloquio di organica collaborazione con il settore produttivo della nazione? La risposta, per quanto riguarda il nostro gruppo, è decisamente negativa.

L'onorevole rappresentante del Governo e gli onorevoli colleghi ricorderanno che già il CNEL in sede di parere sulla riforma universitaria ha insistito in via prioritaria sul tema della ripresa della ricerca scientifica, intesa sia come ricerca spontanea, sia come ricerca programmata, ed avente come contenuto i problemi della vita civile odierna: la necessità della formazione continua, ovvero dell'aggiornamento permanente delle professioni in ogni settore, constatata la rapida usura dei titoli rilasciati oggi dalle scuole di formazione professionale; la necessità di stimolare l'interesse culturale di tutti i cittadini, di responsabilizzarli, di sensibilizzarli verso la prospettiva della cosiddetta educazione permanente. Orbene, il CNEL ha avanzato molte riserve nel suo documento finale, in tema di autonomia, di valore legale dei titoli di studio, di diritto allo studio, ma in particolare modo su tutti i principi ispiratori della riforma che attengono anche all'argomento in discussione.

Non solo, ma ha notato che proprio tra i principi ispiratori di questa riforma risalta — è detto letteralmente — « con evidenza sin troppo immediata l'assenza di quello relativo alla disponibilità e ai compiti dell'università nell'avvio e nel sostegno di un processo di educazione permanente nel nostro paese sia nel campo della ricerca e del ripensamento della attività formativa interna, sia in quello della sperimentazione di iniziative esterne in collaborazione con le varie istanze rappresentative delle società locali ». Ed è grave che un difetto fondamentale di tal genere venga rilevato, senza alcun riscontro correttivo da parte della maggioranza e del Governo, dal comitato tecnico del CNEL.

Credete voi, onorevoli colleghi, che la crisi della ricerca in Italia, perché di crisi si tratta (una crisi che risale a molti anni indietro), sarà colmata ed eliminata, almeno in parte, con questa riforma, con quanto è detto, anzi, con quanto non è detto, nell'articolo 2 in discussione?

Io ricordo che già al tempo del Governo Leone — se non erro nel luglio 1968 — allorché l'allora Presidente del Consiglio assunse anche l'interinato della ricerca scientifica, si prese l'impegno di risolvere questa crisi, dovuta soprattutto al bisogno che regna nel settore da quando si avvertì nel paese l'esigenza di coordinare gli indirizzi e stimolare il processo tecnologico secondo precise direttive che vengono da un organismo centralizzato, finora disperse in mille rivoli attraverso le varie competenze di enti, comitati e sottocomitati che, pur muovendosi con tutta la buona volontà possibile (dobbiamo riconoscerlo), hanno inevitabilmente aumentato la confusione.

È di quegli anni la promessa di creare un Ministero per la ricerca scientifica, una necessità sentita e indilazionabile che occorreva attuare proprio insieme alla riforma dell'università: sono in molti in Italia a parlare di un « Ministero della ricerca scientifica e della università », togliendo la competenza, per quanto attiene all'università, al Ministero della pubblica istruzione.

Ormai da tutti è constatata la necessità di adottare con urgenza tutte le misure idonee tanto a rendere più validi e produttivi gli studi superiori, quanto ad arricchire i ranghi, oggi purtroppo inadeguati, di quanti si dedicano all'attività di ricerca.

Diversamente la riduzione del *gap* resterà per noi italiani (lo ricordino anche in questa circostanza gli onorevoli colleghi: abbiamo perduto dal 1945 al 1964 ben 7.891 scienziati e tecnici che sono emigrati negli Stati Uniti d'America, 5.000 dei quali hanno persino chiesto e ottenuto la cittadinanza americana) una fatale illusione. Questa esigenza portò anche (è bene ricordare anche questo dato), tra il 1967 e il 1968 e per la prima volta in Italia, ad una indagine conoscitiva davanti alla Commissione industria della Camera, con l'avvicendamento dei presidenti delle nostre maggiori industrie perché fornissero ai parlamentari gli elementi necessari per approfondire il problema della ricerca. Fu un dialogo interessante. Ma se il frutto di quell'impegno di Governo e di quel confronto tra esperti e politici, tutti convinti che la politica di ricerca in Italia debba cominciare proprio dall'università; se il frutto di quell'impegno e di quell'incontro e confronto ha portato, come ha portato, alla formulazione dell'articolo 2 in esame, c'è da rimanere profondamente delusi. Si afferma proprio in questo articolo che l'università è il centro primario della ricerca scientifica. E poi? Poi ci penserà la legge — quan-

do verrà — a regolare i rapporti tra università e istituti universitari di ricerca e tra università e organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca. Tutto qui. Dove sta allora l'università nuova che dovrebbe nascere dalla crisi in atto, profondamente integrata nel contesto sociale e culturale della nazione, caratterizzata, come vuole la Costituzione di questa Repubblica, da larga autonomia nei programmi, nella gestione, negli ordinamenti e operante nelle varie regioni e nei vari settori, autonomia che sarà misurata essenzialmente dalla capacità delle singole istituzioni di preparare i giovani ai diversi livelli, mediante soprattutto le ricerche sul fronte di avanzamento della scienza?

È assolutamente necessario — e questo è il momento — che i problemi dell'istruzione superiore e quelli della ricerca scientifica siano affrontati, a livello politico e legislativo, globalmente, con spirito di innovazione e di realismo. Ciò significa affrontare subito la riforma istituzionale della ricerca e, in più, la programmazione e l'assegnazione delle risorse: programmazione, coordinamento e intervento tecnico di tutta l'attività pubblica di ricerca, tanto più necessari perché il piano della scuola sin qui ha previsto per le università stanziamenti del tutto inadeguati e corrispondenti a circa un terzo di quelli devoluti allo stesso scopo dagli altri paesi della Comunità europea.

Una volta affrontato il problema della ricerca scientifica connessa con la riforma universitaria, occorre dire di più e precisare sin d'ora le linee generali lungo le quali procedere (non ve ne è traccia nell'articolo 2): dire cioè che al settore della ricerca spettano, oltre che il compito di programmare e coordinare a livello tecnico l'attività pubblica di ricerca, anche gli altri seguenti compiti specifici:

1) Operare attraverso complessi di ricerca scientifica e tecnologica di adeguate dimensioni, concentrati possibilmente in aree di ricerca, destinati allo sviluppo dei settori scientifici e tecnologici più avanzati e allo studio di programmi di ricerca interdisciplinari; tali unità potrebbero cooperare con le università anche per il conferimento dei titoli di livello più elevato.

2) Attuare programmi di ricerca di interesse sociale ed economico, quali la conservazione del patrimonio di risorse della comunità nazionale e relativo sviluppo, l'adattamento delle istituzioni all'evoluzione rapida della società, la soluzione dei problemi dell'assistenza sanitaria, dell'approvvigionamento idrico, del-

la protezione del suolo e dell'aria, dello sfruttamento delle risorse marine e del fondo del mare, dell'industrializzazione dell'agricoltura, dell'automazione e così via.

3) Promuovere l'innovazione nei vari settori della pubblica amministrazione, anche attraverso commesse e contratti di ricerca su obiettivi specifici concordati con i vari enti.

Resta aperto il problema del coordinamento tra i laboratori di ricerca dello Stato e quelli dell'industria, al fine di favorire nei primi lo sviluppo della ricerca applicata e orientata in settori correlati con i programmi di ricerca industriale.

In ogni caso andava precisata la connessione tra i due fondamentali settori della ricerca scientifica e della formazione superiore. Senonché siffatta essenziale correlazione comporta una strategia unica, per linee coordinate di azione pubblica nei due settori, che assuma come condizione primaria, per il perseguimento dei nostri obiettivi di progresso sociale attraverso la scienza, l'autonomia operativa dell'università e delle attività di ricerca. Questa strategia unica non risulta tuttavia che emerga, nelle sue direttrici essenziali, all'articolo 2 di cui la maggioranza chiede l'approvazione, e noi siamo qui appunto a denunciare questa lacuna. La conseguenza di tutto ciò, onorevoli colleghi, sarà una fuga ulteriore dei ricercatori dall'università e il loro esodo verso altri organismi, non soltanto attraverso le norme che prevedono la possibilità di essere messi rapidamente a riposo (ne parleremo quando discuteremo del relativo articolo) ma soprattutto con quelle che costringono i ricercatori, come tutti i docenti, a lavorare nella rete di una serie di obblighi i quali, apparentemente dettati da buone intenzioni, comporteranno in realtà la fine della ricerca scientifica.

Ecco perché per noi, e non soltanto per noi, la legge è nefasta, sia per il suo contenuto specifico, sia e soprattutto per gli indiretti effetti psicologici. Perché mai, infatti, un ricercatore, desiderato e pagato da un ente pubblico o privato, dovrebbe accettare di restare in una università dove la maggior parte del suo tempo (forse il 60-70 per cento, considerando le varie norme contenute nella legge) sarà dedicata alla discussione e ad altre attività extradidattiche ed extrascientifiche?

Da parte della maggioranza ci si è accorti della fondatezza di questa preoccupazione e si è voluto conseguentemente inserire nella legge questo articolo 2 che regola e disciplina i rapporti tra università e istituzione scientifica, ma ciò non risolve il problema perché l'esodo non si ferma, onorevoli colleghi, con

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

i palliativi. I ricercatori, più ancora di quanto è sinora avvenuto, andranno a rifugiarsi in organismi più funzionali, finanziati dalle industrie o anche dalle organizzazioni religiose. Altro che « università dei padroni » !

Tutte queste considerazioni, aggiunte a quelle già svolte dal collega Nicosia, ci inducono ad esprimere un giudizio negativo sull'articolo che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento tende a mettere in evidenza le incongruenze e la scarsa intelligibilità di questo articolo 2 della legge, che dovrebbe affrontare il rapporto tra università e ricerca scientifica. In realtà chi legge questo articolo non riesce ad afferrare il senso di una serie di norme nominalistiche e alquanto approssimative.

Il primo comma afferma che l'università è il « centro primario » della ricerca scientifica. Ora, quando si colloca un aggettivo accanto ad un sostantivo, vi è sempre il timore che in questo modo il sostantivo stesso venga squalificato, e non già qualificato: e questa norma sembra a noi che riveli una certa tendenza alla squalificazione dell'università, dal momento che affermare che essa è il « centro primario » della ricerca significa implicitamente riconoscere che in realtà vi sono altri centri di ricerca, sia pure secondari o complementari.

Infatti così è, perché appena si passa alla lettura del secondo comma si constata una realtà che è amara, cioè l'esistenza di una pluralità di centri (non si sa più se primari o come altrimenti qualificarli) di ricerca sovvenzionati o pagati interamente dallo Stato. Vi è quindi questo pluralismo di ricerche, alcuna delle quali è ricerca pura, altra ricerca applicata, altra ancora ricerca combinata contenente l'uno e l'altro aspetto.

Pertanto il secondo comma contraddice al primo. In sostanza, la domanda che noi rivolgiamo ai colleghi che hanno scritto questo articolo è la seguente: si vuole veramente fare delle università il centro, non vogliamo dire esclusivo, ma prevalente ed assorbente, di tutta la ricerca scientifica, oppure in questa costellazione, in questo arcipelago, l'università è una delle isole, che si qualifica sulla carta come primaria, mentre poi le cose restano come oggi sono, cioè in uno stato di disordine e di contrasto ?

Qui si rinvia ad una legge futura. Anche questo è uno strano modo di legiferare, cioè che una legge dica che a determinate cose provvederà un'altra legge successiva. Ma quale valore di impegno giuridico ha una norma di una legge ordinaria ? La legge successiva farà quello che crederà di fare in quel momento in cui sarà posta in essere. Non è che qui si tratti di una legge costituzionale che obblighi il futuro legislatore ordinario a dare alla normazione successiva un certo contenuto. Si tratta invece di una legge ordinaria. Qui si dice che una legge successiva coordinerà. Coordinerà ? Ma come, in che maniera ?

Ci troviamo quindi dinanzi ad una espressione, ripeto, nominalistica. Noi preferiremmo che tutto il mondo della ricerca scientifica gravitasse attorno alle università, che sono — come è stato detto — organismi docenti ed organismi ricercatori, e organismi docenti in quanto anche organismi ricercatori, perché altrimenti si fa veramente del nozionismo, sia pure ad un certo livello. L'università deve insegnare ciò che continuamente ricerca, e la ricerca si vale dell'insegnamento. È un processo osmotico continuo.

Questa raffigurazione, per contro, è veramente terribilmente sfumata, evanescente, e non si sa quale potrà essere il contenuto di questa normazione successiva.

Queste sono le cose che noi volevamo dire, a conferma di una certa tendenza nominalistica ed evanescente di tutto questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

D'AQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, come giustamente ha fatto rilevare or ora l'onorevole Bozzi, il primo comma dell'articolo 2 contraddice non solo quanto è contenuto nel secondo comma, ma anche quanto sancisce l'articolo 50 del testo del Senato, che così testualmente recita: « Il Consiglio nazionale delle ricerche comunica, all'atto delle relative deliberazioni, al Consiglio nazionale universitario le assegnazioni di fondi disposte a favore dei dipendenti, dei borsisti presso le università e del personale universitario anche non docente in base ai programmi di ricerca da esso approvati ».

Occorre tenere presente che l'articolo 1 di questo disegno di legge stabilisce per le università un'assoluta autonomia scientifica e sperimentale. Ebbene, non è concepibile che lo

articolo 2 rimandi ad una legge di là da venire la regolamentazione dei rapporti tra università ed istituti extrauniversitari di ricerca (a parte la considerazione che finora non sono state ancora emanate le famose leggi-quadro per le regioni, che pur erano certamente più impellenti ed urgenti), specie per quanto concerne i contributi finanziari per la ricerca scientifica. È quanto meno singolare che questa regolamentazione non sia espressamente prevista in una legge che intende riformare l'ordinamento universitario sotto l'assioma dell'autonomia in tutti i sensi dell'università. A mio avviso, questa legge avrebbe dovuto chiarire quali sono le intenzioni e le possibilità del Governo in ordine alla concessione alle università di contributi finanziari per la ricerca scientifica. Così, mentre si ritorna ad aspettare, non si sa per quanti anni o addirittura legislature, un provvedimento legislativo che coordini l'assegnazione dei fondi alla ricerca scientifica, il predetto articolo 50, in modo assiomatico, dispone che le università, per ottenere contributi per la ricerca scientifica, debbano rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche. Questo risulta anche in modo chiaro nell'articolo 2.

Desidero fare un'osservazione: come è possibile non accorgersi di queste incongruenze che inficiano la legge? Si sa benissimo che la università è il centro primario della ricerca scientifica; perché dunque si è sentito il bisogno di affermarlo ancora una volta, per vedersi poi in definitiva smentire dai fatti, per vedersi smentire nello stesso articolato, nello stesso secondo comma dell'articolo 2? La verità si coglie subito: questa legge non viene fatta per affrontare alla radice i problemi universitari, per risolverli o quantomeno per avviarli a soluzione. Questa legge, dobbiamo riconoscerlo, viene fatta affrettatamente, e non coglie le reali necessità del mondo universitario. Essa è la pura e semplice espressione demagogica di pressioni politiche e particolari.

Questa è la realtà! Come è vero che noi tutti sentiamo il bisogno di sancire, di ribadire e di sottolineare che tale legge vuole dare un significato primordiale ed assoluto all'università nel campo della ricerca scientifica, è altrettanto vero che occorre dare alla ricerca scientifica quella dignità che fino a questo momento purtroppo non ha avuto. Del resto, siamo tutti consapevoli della necessità e della opportunità di accordare all'università, dal punto di vista economico e finanziario, un'ampia possibilità di manovra che le consenta di svincolarsi dalle attuali intricate pastoie burocratiche che impediscono la rapida concessione dei contributi. Ora una legge, che dove-

va esser fatta proprio per ovviare a tutti questi aspetti negativi, viene invece a porci nuovamente nelle medesime, se non addirittura peggiorate, condizioni.

Passo ora, come è mia abitudine, ad esaminare obiettivamente l'attuale situazione degli istituti. Desidero occuparmi di questo argomento perché ho una certa competenza ed esperienza in materia, almeno per quanto riguarda la facoltà di medicina e di chirurgia.

Quante ricerche non sono state condotte nella università! Quanti sperimentatori sono corsi dall'università negli istituti farmaceutici, là dove l'iniziativa privata contribuisce a dare possibilità di manovra sperimentale, fornendo il minimo di attrezzatura necessario per la conduzione di un esperimento scientifico! Perché questo prezioso patrimonio umano ha abbandonato l'università? Perché l'università — anche se si ammetteva una sua certa supremazia nel campo della ricerca scientifica — non è stata mai messa in condizioni economiche e finanziarie tali da poter soddisfare le necessità della ricerca moderna, una ricerca che si è grandemente evoluta. Trenta, quaranta o sessant'anni fa, le ricerche in campo di anatomia patologica, per esempio, si effettuavano sacrificando venti cavie o cinquanta ratti, mentre ora abbracciano interi nuovi campi tecnologici. È necessario seguire il corso dei tempi: l'anatomia patologica è diventata biologia e biochimica, è diventata niente altro che biologia sperimentale.

Per tutto questo è necessario ricorrere a particolari attrezzature, ad apparecchiature tecnico-scientifiche di notevolissima importanza, ma anche estremamente costose. Tutti questi ostacoli vengono superati a fatica dalle università, che conducono una vita grama. I ricercatori, ad ogni piè sospinto, sono costretti ad interrompere la loro attività e a fermarsi per lunghi periodi di tempo, in attesa che il Consiglio nazionale delle ricerche possa far giungere un aiuto per continuare l'esperimento iniziato.

Tutto questo avviene nell'ambito di un organico universitario abbastanza ristretto: vi sono 3.800 docenti, intorno ai quali gravitano migliaia di assistenti. Ma se vogliamo domani dare una funzione scientifica ed anche sociale all'attività del nuovo docente unico, la cosa allora assume aspetti molto diversi. Il fabbisogno finanziario sarà assai più ingente di quanto non si possa anche lontanamente prevedere discutendo ora questo arido articolato, così schematico e che, tra l'altro, per quanto riguarda i punti più qualificanti, non è che un pallido riflesso di ciò che sarebbe necessa-

rio. Proprio su quei punti sui quali bisognerebbe concentrare la maggiore attenzione, in vista delle necessità dell'università, non si fa che rinviare a nuove formulazioni legislative.

Ma allora, questa ricerca scientifica affidata alle università con quali mezzi dovrebbe essere effettuata? Con quelli — grammi — del Consiglio nazionale delle ricerche, o con quelli che si esigeranno, decuplicati, centuplicati, dai dipartimenti e dalla nuova figura del docente unico? Questa è la domanda che deve metterci in allarme, che deve farci riflettere sulla gravità della situazione.

Forse che questa legge aveva l'unico scopo di mettere un po' di pace nelle contestazioni universitarie? Il motivo della sua emanazione era forse quello di stabilire che si tenessero esami ogni mese? O forse il motivo era quello di scardinare taluni *trusts* di baronie a livello di professori ordinari? Ma in questo caso non c'era alcun bisogno di parlare di ristrutturazione globale dell'università: bastava stralciare questi due problemi e studiarne la soluzione, che sarebbe stata senza alcun dubbio migliore e più confacente alle richieste che provengono a questo proposito dai vari settori.

Si è voluto invece fare le cose in grande, si è voluto considerare globalmente tutti i problemi in un tentativo di ristrutturazione che finisce per cadere nel vuoto e — se mi consente — anche nel ridicolo. Basta, per convincersene, leggere l'articolo 2, dal quale si ricava che, pur essendo l'università l'elemento primo della ricerca scientifica, essa dovrà aspettare l'emanazione di un'altra legge per poter svolgere questa sua primaria funzione nel campo della ricerca scientifica.

Nello stesso tempo, continueremo ad assistere al fenomeno delle industrie farmaceutiche e dei gabinetti privati di sperimentazione ad alto livello tecnico e scientifico, che eserciteranno, come per il passato, un ruolo di avanguardia ma, grazie alla politica demagogica che questo regime assembleare sta contestando, si orienteranno sempre più in funzione degli interessi stranieri e sempre meno di quelli nazionali. Al rappresentante del Governo non può infatti sfuggire che le maggiori industrie farmaceutiche, dove esistevano i più progrediti ed attrezzati gabinetti di sperimentazione, sono state acquistate dal denaro straniero, sono ormai delle « isole » straniere che agiscono con l'intento di rappresentare una alternativa non italiana alla situazione. Ecco perché la « fuga dei cervelli », nel senso reale della parola, avverrà sempre più tumultuosamente, e non soltanto per i motivi indicati nella discussione sulle

linee generali (incompatibilità e tempo pieno sconsideratamente promossi da questo provvedimento), ma avverrà anche per l'impossibilità obiettiva di impiego.

L'onorevole Nicosia ha poc'anzi ricordato il caso di eccelsi geni scientifici. Sono cose che avvengono per amore della scienza. È giusto che il ricercatore e lo scienziato siano svincolati dal fatto economico, ma devono pur tuttavia essere messi in condizione di poterlo fare. Nel provvedimento leggiamo che il ricercatore e lo scienziato dovrebbero ricevere uno stipendio base di 300 mila lire mensili. Ma alcuni di essi non avranno la possibilità di collaborare nel dipartimento e di usufruire di quel 70 per cento in più concesso sullo stipendio globale. Potranno, con 300 mila lire, continuare ad esplicare nella ricerca il loro amore per la scienza?

Il disegno di legge in discussione rinvia ad un successivo provvedimento, che non si sa quando potrà essere emanato, nonché alle magre assegnazioni del Consiglio nazionale delle ricerche. Con una siffatta penuria di stanziamenti l'università non avrà certo quei « grandi spazi » che il disegno di legge vuole ad essa assegnare. Eppure, i docenti non dovrebbero ridursi a fare soltanto i « maestri elementari » dell'università, ma dovrebbero promuovere la cosiddetta alta cultura. Dobbiamo dunque metterli nelle condizioni umane e scientifiche di continuare a porre, con l'abnegazione e l'intelligenza che essi hanno, la loro opera al servizio della scienza per il progresso della società. Ecco il significato dei principi che dovevano condurre ad una nuova disciplina in materia universitaria, e che invece si annullano in questo inutile spezzettamento di enunciazioni, che non può sortire alcun risultato pratico né giovare alla situazione il cui miglioramento, prima di ogni altra cosa, avrebbe dovuto poggiare su ricche possibilità di sperimentazione.

Tutto questo viene a cadere senza speranza, poiché nell'articolo 2 della legge è detto chiaramente di non sperare che ci possano essere i soldi necessari. La legge ci sarà se ci saranno i fondi necessari, ma se questi fondi ci saranno noi ci troveremo con ventiduemila docenti che non potranno fare altro che star là ad attendere i corsi speciali e fare le lezioni. È chiaro che i fondi non saranno mai sufficienti per trasformare almeno una parte di essi in ricercatori o sperimentatori.

Ecco perché, onorevoli colleghi, noi ci opponiamo a questa riforma non facendo, come taluni affermano, l'ostruzionismo (l'ostruzionismo se mai lo fanno gli altri), ma dimo-

strando che essa è sbagliata nei suoi presupposti e nelle sue applicazioni. L'ostruzionismo contro l'università e quindi contro la società lo fanno tutti coloro i quali affermano e dicono continuamente di aver fretta nell'approvare questa legge, mentre il vero problema è quello di riformare le strutture universitarie per adeguarle alle necessità che la scienza moderna postula. Questo doveva essere il vero obiettivo. Non è lecito fare una cosa per ottenere altre due cose che avrebbero potuto essere stralciate senza per questo che si dovesse costruire un grande castello di cartapesta. Un castello di cartapesta che cade al minimo soffio come cade questa legge già fin dall'articolo 1 e ancora di più con l'articolo 2. In questi due articoli si dicono tante belle cose, si parla di ristrutturazioni, si afferma l'aristocrazia dell'università nel campo della ricerca scientifica, ma poi si conclude dicendo che i mezzi non ci sono, che si provvederà poi, con un'altra legge. Per ora basta pleto-rizzare l'università a solo scopo demagogico, trascurando di insegnare e di sperimentare. Infatti l'insegnamento e la sperimentazione, nonostante le belle parole, non possono concretamente aver luogo, poiché i fondi indispensabili per la realizzazione di questi programmi dovrebbero essere stanziati con un provvedimento legislativo del quale non si ha neppure l'accenno. Solo a titolo di cortesia è stato più o meno fatto capire che un provvedimento di legge per il reperimento dei fondi ci sarà forse fra sei, otto o dieci mesi.

È chiaro perciò che in pratica con questo disegno di legge si intende fare un'università con mezzi inferiori a quelli di cui essa dispone attualmente, poiché aumentando gli organici aumentano parallelamente le necessità economiche e diminuiscono le possibilità attuali. (*Commenti all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, basta esaminare le cifre riportate nel testo di questa legge per rendersi conto che la ricerca scientifica viene completamente disattesa, se non nelle parole, certamente nei fatti. Possiamo anche capire che il Governo incontri difficoltà nel reperire i fondi necessari, ma quando non ci sono le possibilità per fare grandi cose occorrerebbe essere più sinceri ed onesti ed accontentarsi di rimodernare quelle cose che sono effettivamente rimodernabili e quelle che sono più urgenti.

Noi ci siamo resi conto e ci rendiamo tuttora conto delle difficoltà economiche che incontrano il Ministero della pubblica istruzione, difficoltà che lo costringono a respingere alcune richieste obiettivamente fondate. Il fat-

to è che di pari passo si doveva portare all'esame del Parlamento un'altra legge che, dal punto di vista economico e finanziario, portasse la ricerca italiana ad un livello più adeguato alle sue esigenze.

Per questi validi motivi, che non sono certo di ostruzionismo, il Movimento sociale italiano sta conducendo questa battaglia. Perciò, non abbiamo fretta: la fretta non può produrre altro che un pateracchio più grosso, non può certo allontanare dall'università il clima di caos e di diffidenza, né inserirà l'università nella società al posto che le spetta. Ed è per questo che mi meraviglia l'atteggiamento dell'onorevole Natta, che di queste cose ben dovrebbe intendersi. Se non ci rendiamo conto dei difetti della riforma, evidenziati da quanto son venuto esponendo, si creerà un clima di ancor maggiore sfiducia, che porterà ad una ulteriore fuga dall'università dei suoi elementi migliori.

Per questi motivi non possiamo condividere e non condividiamo questa soluzione legislativa dei problemi dell'università e continueremo a batterci perché venga modificata nelle sue parti essenziali. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se mi inserisco nella discussione su questo articolo, ma io continuo a credere che l'unico vero dibattito democratico, la sola vera dialettica democratica sia quella che si esercita qui in aula. Le Commissioni sono utili, ma non possono sostituire il dibattito che avviene in aula. Non avevo nessuna intenzione di parlare sull'articolo 2, e confesso di essere rimasto colpito da alcune osservazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, osservazioni che mi hanno indotto, nell'assolvimento del mio compito di deputato, ad esprimere alcune mie riflessioni sull'articolo stesso.

In materia di ricerca scientifica abbiamo oggi in Italia un organo che può definirsi « primario »: il Consiglio nazionale delle ricerche, creato dal fascismo, coerente con le due anime del fascismo (quella nazionalista, che voleva potenziare i fatti italiani e quella collettivista socialista, che voleva dare allo Stato tutti i poteri anche in questa materia).

NICOSIA. Era corporativa, perché i sindacati partecipavano alla ricerca scientifica.

GREGGI. No, le anime erano due: quella nazionalista e quella collettivista socialista.

Credo che questo strumento — il Consiglio nazionale delle ricerche — sia in molti casi servito piuttosto a frenare, controllando, che a stimolare, aiutando. Forse si potrebbe provare storicamente, senza voler fare ora processi al passato. Sono contrario anche a queste forme di statalismo, che sotto l'apparenza del potenziamento delle energie nazionali, finiscono con il mortificarle e il rallentarle. È statalismo anche quello del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ma oggi, di fronte a questo articolo, c'è da domandarsi: cosa significa (come giustamente ha detto il collega Bozzi) definire in questa legge e a questo modo l'università come centro primario della ricerca scientifica? Che succede del Consiglio nazionale delle ricerche? Qual è il rapporto tra questo centro, l'università, che diventa « primario » con questa legge, e il Consiglio nazionale delle ricerche, che rimane primario per altra legge, per disponibilità di mezzi, per funzioni? Se le parole hanno un senso, la definizione che noi diamo oggi dell'università come centro primario, non parlando esplicitamente in questo e in altri articoli del Consiglio nazionale delle ricerche, significa chiaramente una linea minacciata e non attuata, minacciata e non precisata, senza alcuna alternativa. Mi pare quindi, anche in questa materia, una linea di crisi e di caos maggiore, perché si potrebbe anche fare l'affermazione dell'università come centro primario dando al Consiglio nazionale delle ricerche una funzione secondaria sussidiaria, ma non si può definire l'università centro primario e non dire una parola, in questa legge, della posizione del Consiglio nazionale delle ricerche che oggi è primario, non definirne il rapporto con l'università, diventata essa ora centro primario.

Vorrei fare anche un'altra osservazione su questo articolo 2. In questo articolo non si parla affatto di rapporti con istituti di ricerca privati, che in Italia esistono, anche se non sono molto numerosi (ed anzi a mio giudizio sarebbe auspicabile potenziarli); essi sono legati alla logica dell'interesse dei gruppi che li promuovono, che è una logica umana che funziona da alcuni millenni e che ci ha portato alle attuali condizioni di progresso e di civiltà.

Cosa significa questo silenzio sui rapporti tra università, centro primario della ricerca scientifica, e gruppi di ricerca privati?

È un'equivoca, ma forse provvida, dimenticanza? Non se n'è parlato per lasciare i pri-

vati ancora liberi di muoversi, così come riescono a muoversi, oppure non se n'è parlato perché presi da uno schema mentale già totalmente statalista, di una linea politica di statalismo ancora « più avanzata » (e cioè più totalitaria), che prevede che domani in Italia non esisteranno più centri privati di ricerca autonomi, e tutto sarà regolato da istituti creati e finanziati dallo Stato? Dato il silenzio della legge su questi rapporti, credo sarebbe opportuna una risposta a questo interrogativo.

Su un punto poi non sono d'accordo con il collega Bozzi, il quale ha detto che questo articolo appare « equivoco »; nella dizione — è vero — è decisamente equivoco, ma non lo è nella sua sostanza, perché in effetti è coerente con la linea seguita dalla legge e, sia pure inizialmente, è anche molto funzionale rispetto a certi obiettivi e a certe conseguenze fatali nella legge. È in atto in Italia, da qualche tempo, un processo di svuotamento degli organi e dei poteri costituzionali, con il trasferimento di poteri costituzionali ad organi non costituzionali; l'esempio eclatante è il modo con cui stiamo dando poteri, per legge, ai sindacati.

Non dico che i sindacati non possono avere questi poteri in uno Stato che si rinnovi, ma trovo leggermente ridicolo che i sindacati rifiutino la disciplina prevista dalla Costituzione, per venire poi da noi inseriti (con leggi che sono costituzionali, o meglio incostituzionali) come attori di pieno diritto in processi produttivi di atti pubblici e di servizi sociali che spetterebbero allo Stato.

Questo è un processo in atto: lo Stato, il Consiglio dei ministri, il Parlamento non controllano più direttamente certi servizi e certe organizzazioni statali, la cui responsabilità è affidata, in larga parte, invece, ai sindacati. Tutto questo potrebbe anche avvenire, ma è illogico che avvenga — ripeto — quando i sindacati rifiutano (ed il Parlamento oggi, di fatto, accetta tale rifiuto) una disciplina prevista dalla Costituzione. Personalmente non sono troppo contrario ai sindacati che rifiutano la disciplina costituzionale degli articoli 39 e 40, ma se rifiutano tale disciplina non possono poi i sindacati chiedere di partecipare al governo della cosa pubblica: devono rimanere su una posizione di contestazione, di polemica, di agitazione, e non partecipare al potere esecutivo ed organizzativo dello Stato. Questo processo di svuotamento e di ribaltamento trova la sua applicazione in questa norma, ed ha lo scopo di far divenire maggioranza, nella realtà statale italiana, chi è minoranza, nel paese ed in Parlamento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

A mio giudizio ci sono dei gruppi che con questa legge tentano di realizzare (e credo che la legge porti a queste conseguenze) una grande cattura: la cattura di una università, estremamente politicizzata e direi (uso il termine in senso tecnico) « sovietizzata ». E l'impazienza del collega Natta, che protestava ed interrompeva chi parlava sull'articolo 2, rivela chiaramente la logica di questa legge: l'onorevole Natta è impaziente perché teme che noi, discutendo la legge, possiamo emendarla in punti anche sostanziali. Ora, a mio avviso è perfettamente logico che chi tenta oggi di catturare l'università in una misura sproporzionata ai suoi diritti e doveri costituzionali, voglia anche pensare di trasferire all'università poteri e funzioni che oggi non sono dell'università. In un certo senso, svuotando il Consiglio nazionale delle ricerche, facendo dell'università il centro « primario », chi ha l'università finisce con l'averne anche il Consiglio nazionale delle ricerche. Questa logica mi pare che sia inequivocabile.

Questo articolo poi corre il rischio di inserirsi in una « strategia del caos » che mi sembra sia in piena attuazione in Italia. In Italia, non soltanto dal basso o dalla piazza, ma spesso anche con nostre leggi, o con atti responsabili del Governo, noi aumentiamo o favoriamo il caos e la crisi in molti settori della vita nazionale. E questa norma rischia, fra l'altro, di mettere in crisi gli istituti di ricerca esistenti fuori dell'università senza potenziare gli istituti universitari, di mettere in crisi in particolare il rapporto tra università e Consiglio nazionale delle ricerche. In definitiva, fa proprio questo la legge quando rinvia ad una legge successiva ciò che si poteva tranquillamente stabilire essa stessa, giacché vuole essere una legge di « riforma » dell'università come centro di ricerca, una legge di riforma dell'intervento dello Stato in materia di ricerca.

Per ora non trago altre conseguenze da queste mie riflessioni. Però, se non vengono chiarite alcune cose, con dichiarazioni del Governo o con emendamenti, con questo articolo avremmo le conseguenze, gravi, anzi gravissime, che ho ora fatto presenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

2. 1. Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Santagati, Menicacci.

NICOSIA. Lo consideriamo già svolto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: La legge regola, inserire la parola: conformemente.

2. 3. Mattalia, Finelli, Grimaldi, Orilia, Taormina.

Al secondo comma, sostituire le parole: e tra università ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca, con le parole: e, tramite gli organi competenti, nell'ambito del programma pluriennale di sviluppo delle università di cui all'articolo 53 della presente legge, l'assegnazione dei fondi stanziati per il finanziamento pubblico della ricerca.

2. 4. Mattalia, Finelli, Grimaldi, Orilia, Taormina.

L'onorevole Mattalia ha facoltà di svolgerli.

MATTALIA. Il primo emendamento, che avevo già presentato in Commissione, lo ripropongo ora alla cortese attenzione dei colleghi dell'aula e alla rimeditata attenzione degli onorevoli colleghi della Commissione.

L'articolo 2 ha questa singolare importanza: è il più strettamente connesso alla struttura portante e all'impostazione culturale della legge, che fa capo al principio dell'importanza primaria della ricerca scientifica.

L'articolo è, a dire poco, un articolo dissociato. Il primo comma procede ad una formulazione, anzi direi ad una statuizione solenne, con la dichiarazione che l'università è centro primario della ricerca scientifica. Il secondo comma, che doveva fare in un certo senso da convalida e da piedistallo al primo, finisce « in pesce », per dirla con Orazio, cioè non dice nulla di concludente. D'altra parte, i commi essendo due, il primo postula un rapporto consequenziale con il secondo; di qui il tenore degli emendamenti: il « conformemente » collocato in una posizione di rapporto possibilistico col primo comma, e il secondo che segna in modo più esplicito l'invito ad operare in una certa e conforme direzione.

Onorevoli colleghi, non ci facciamo illusioni. Anche se venissero accolti gli emendamenti, le cose resterebbero più o meno come prima, ma sarebbe incongruo, in rapporto all'impostazione generale di questa legge e all'ambizione di questa legge così pomposamente conclamata e dichiarata nel primo comma, che mancasse nell'articolo un invito ad operare coerentemente in una certa dire-

zione, il segno di una volontà politica di tendenza, l'invito ad assumere, sia pure in prospettiva più o meno prossima, un impegno in rapporto a quanto già detto e a quanto è implicito nel primo comma.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, desidero dichiarare che noi manteniamo l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2, e non ho certamente necessità di illustrarne i motivi, perché essi sono stati ampiamente, brillantemente ed efficacemente illustrati dai colleghi del mio gruppo che hanno parlato poc'anzi.

Desidero aggiungere, o probabilmente ripetere, soltanto un rilievo che è di carattere formale e sostanziale, ma che è soprattutto di carattere politico.

Noi ci attendevamo che su questo articolo i gruppi di estrema sinistra e soprattutto il gruppo comunista si pronunciassero; non certamente per portare in lungo la discussione, essendo legittimo, da parte del gruppo comunista, che se ne assume la responsabilità politica, il desiderio di accelerare la discussione, ma per mettere in luce quello che ci era sembrato, attraverso le relazioni scritte e i succinti interventi orali, uno degli aspetti di fondo dell'atteggiamento lievemente critico del partito comunista nei confronti di questo disegno di legge.

Ci era sembrato di capire che i gruppi di estrema sinistra volessero sottolineare il ruolo primario dell'università quanto alla ricerca scientifica; ci era sembrato di capire, e ci sembra soprattutto di sapere, per antica tradizione, che i gruppi di estrema sinistra concepiscono l'università soprattutto in funzione di ricerca scientifica, di promozione della scienza e della tecnica, e non certamente in funzione umanistica.

Credevamo, dunque, che il secondo comma di questo articolo, e comunque tutto l'articolo, attirassero se non altro l'attenzione del partito comunista. Questo non è accaduto, il che è molto grave in termini di sostanza politica ed anche di correttezza, perché non si può sorvolare su temi di questo genere, soprattutto dinanzi alla formulazione del secondo comma di questo articolo.

In tale comma, onorevoli colleghi, è contenuta una riserva di legge. Quando si dice che la legge regola certi rapporti, non ci si

riferisce a questo disegno di legge. Voglio essere benevolo: non ci si riferisce soltanto a questo disegno di legge; è evidente che ci si riferisce a questo disegno di legge per la parte — vede, onorevole Elkan, cerco di venire incontro a quelle che possono essere le tesi difensive della maggioranza — che esso dedica al problema della ricerca scientifica. Ma si apre una esplicita riserva di legge, e me ne chiedo il perché. Ogni cosa deve avere la sua ragione — non è vero, onorevole Elkan? — anche in un disegno di legge scombinato come l'attuale.

La ragione ce l'avete esposta, e ce l'ha esposta sostanzialmente l'onorevole ministro l'altra sera quando ha riconosciuto che i pur notevoli (secondo lui) mezzi che in questo momento lo Stato può mettere a disposizione della riforma universitaria e in particolare della ricerca scientifica, sono da considerare largamente inadeguati; e quando si parla di « mezzi largamente inadeguati » non ci si riferisce soltanto ai denari, ma anche a tutto ciò che deve dare in avvenire la possibilità, alle nostre università, di diventare davvero centri primari della ricerca scientifica.

Ebbene, questa riserva di legge, onorevole Elkan, ha un significato analogo al significato che mi sono permesso di mettere in luce l'altro giorno riferendomi alla eventuale abolizione, in futuro, del valore legale dei titoli di studio; cioè un significato pragmatico ed empirico, che è il non valore che, per volontà soprattutto democristiana, col consenso socialista e col gradimento comunista, viene attribuito a una legge che dovrebbe essere impegnativa e che viene vantata come una riforma seria ed impegnativa.

Sapete benissimo che, attraverso questa cosiddetta riforma dell'ordinamento universitario, si va verso una accentuata crisi dell'ordinamento universitario, e proprio per questo ammettete che sia possibile in un non lontano avvenire sopprimere il valore legale dei titoli di studio; cioè ammettete che, invece che a una riqualificazione dell'università, dell'insegnamento e della ricerca, si debba, si possa andare verso una ulteriore dequalificazione dell'università, dell'insegnamento e della ricerca.

E quanto al tema di fondo della priorità dell'università nella ricerca scientifica, non essendo stati capaci o non avendo voluto — secondo quella che potrebbe anche essere una maliziosa interpretazione — inserire in questo disegno di legge norme che garantiscano all'università la possibilità di essere davvero il centro prioritario della ricerca scientifica, e

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

non avendo soprattutto né voluto né saputo affrontare tra democristiani e socialisti un dibattito di fondo, il dibattito relativo al Ministero della ricerca scientifica, alle sue eventuali funzioni, alla possibilità di istituirlo sul serio o di sopprimerlo sul serio, non avendo né voluto né saputo affrontare questo dibattito politico di fondo, che è, rimane e rimarrà una questione di fondo (a prescindere dai mutevoli rapporti tra democristiani e partito socialista) e non avendo avuto alcuno stimolo da parte del partito comunista in questo senso, perché è interesse del partito comunista che passi presto la pessima tra le riforme, allora aprite una riserva di legge, cioè vi riservate di tornare più tardi sull'argomento. Quando? Come è possibile che l'università abbia priorità nella ricerca scientifica e che al tempo stesso la ricerca scientifica venga relegata, attraverso una riserva di legge, a tempi, a strumenti, a modi, a norme, a intese, a compromessi che verranno?

È profondamente disonesto — permettete che ve lo dica — dal punto di vista legislativo e dal punto di vista politico, un comportamento siffatto, che in un comma dello stesso articolo apre ai docenti, ai discenti, a tutti coloro che guardano con amore e con intelligenza all'università, un orizzonte serio, sia pure da un punto di vista che non è esattamente il nostro, per poi nel secondo comma dello stesso articolo in sostanza dire: vedremo quel che si potrà fare, ci riserviamo di farlo in un altro momento politico e con altri strumenti legislativi perché questo strumento legislativo è manifestamente inefficiente a tal fine.

Ecco perché riteniamo sia onesto e giusto mantenere il nostro emendamento soppressivo.

Quanto all'emendamento Mattalia 2. 3, sebbene l'onorevole Mattalia l'abbia illustrato e io l'abbia correttamente ascoltato, non ne ho capito esattamente il valore, e non credo che possiamo essere favorevoli a tale emendamento. Non sono contrario all'emendamento Mattalia 2. 4 — e lo dico per dimostrare la nostra serenità ed obiettività di giudizio — anche se esso si riferisce a un modo di concepire l'università ed in particolare la promozione della ricerca scientifica che non corrisponde esattamente al nostro. Siamo — l'onorevole Mattalia credo che silenziosamente me ne possa dare atto — nel campo di quello che è stato chiamato il « libro dei sogni »: programmazione, università. Mio Dio, non siamo ancora arrivati nel nostro Parlamento a poter approvare, non è né colpa mia,

né colpa sua — me lo vorrà riconoscere come io lo riconosco a lei — le procedure per l'attuazione del primo programma nazionale. Qui si parla dei programmi universitari futuri. Ammettiamo che essi abbiano, un giorno, ad essere realizzati. Lo auspichiamo tutti quanti. È in questo spirito d'auspicio dello impossibile, del probabilmente irrealizzabile, che non vogliamo essere contrari all'emendamento presentato dall'onorevole Mattalia e dagli altri colleghi di estrema sinistra.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Sul primo emendamento che intenderebbe sopprimere il secondo comma esprimo parere contrario, rintuzzando quell'accusa di disonestà politica e legislativa che l'onorevole Almirante molto gratuitamente ha rivolto alla maggioranza e alla Commissione. L'onorevole Almirante non è stato presente in Commissione, ma dovrebbe essere informato, visto che assume una responsabilità così grave, che in Commissione abbiamo affrontato questo problema con un ampio dibattito e rinviato all'articolo 49 la continuazione di questo discorso al fine di trovare il sistema per dare effettivamente alla legge che qui viene richiamata la capacità di rendere l'università il centro primario della ricerca.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Appuntamento quindi all'articolo 49.

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Comunque è un appuntamento che dovrebbe essere dato in modo più delicato e corretto di quello consistente nel denunciare disonestà politica e legislativa. (*Interruzione del Relatore di minoranza Nicosia*).

L'emendamento Mattalia 2. 3, così come ci ha esposto il proponente, con l'inserimento dell'avverbio « conformemente » ha lo scopo di rendere più pregnante questo secondo comma e collegarlo alla validità del centro primario affermato nel primo comma. Esprimo quindi parere favorevole.

La Commissione è invece contraria allo emendamento Mattalia 2. 4 in quanto il discorso che abbiamo rinviato all'articolo 49 potrà soddisfare in certo qual modo anche l'attesa dei proponenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento Almirante 2. 1 per le ragioni già esposte dal relatore. Vorrei aggiungere che non vi è alcuna contraddizione tra il primo e il secondo comma dell'articolo 2, là dove si indica come norma programmatica di fare dell'università il centro primario della ricerca scientifica e, d'altra parte, non si rinuncia ma si stabilisce la necessità (che poi trova attuazione attraverso l'articolo 49 e gli articoli finanziari) di opportuni collegamenti tra questo centro primario che è l'università e gli altri centri di ricerca operanti nel paese. Non vi è alcuna intenzione e alcun rischio, a parere del Governo (rispondo all'onorevole Greggi) di svuotare in questo modo il CNR, il quale mantiene una sua autonoma funzione distinta da quella dell'università e tuttavia con quella collegata.

Il Governo è favorevole all'emendamento Mattalia 2. 3. È contrario all'emendamento 2. 4 dello stesso proponente poiché il secondo comma dell'articolo 2 prevede il regolamento dei rapporti tra università e altri centri extra-universitari di ricerca, non soltanto con riferimento agli aspetti finanziari, ma anche a quelli funzionali (mi pare quindi che sarebbe troppo restrittivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mattalia 2. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Mattalia, mantiene il suo emendamento 2. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MATTALIA. Dopo le dichiarazioni del relatore per la maggioranza, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

« Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) per il ripianamento della gestione » (approvato dalla I Commissione del Senato) (3704);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficiari » (2966-D);

OLLIETTI: « Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (3134) (con modificazioni).

Integrazione nella costituzione di una Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione di oggi la V Commissione (Bilancio) ha proceduto alla elezione di un vicepresidente. È risultato eletto il deputato La Loggia.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:

ART. 2-bis.

Con effetto dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il valore legale dei titoli di studio comunque rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione superiore; tali titoli conserveranno esclusivamente il valore di qualifiche accademiche.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per la disciplina dei concorsi a posti di pubblico impiego nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale attenendosi ai seguenti criteri e principi:

1) per l'ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego nelle amministrazioni

statali e agli esami di Stato all'esercizio professionale, per i quali dalle leggi in vigore è richiesto il possesso della laurea o di altri titoli di studio universitari, i candidati possono presentare la laurea e ogni altro titolo che essi ritenessero di presentare nel loro interesse, ma hanno diritto all'ammissione anche se sforniti di laurea o di altri titoli purché siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge;

2) nello svolgimento dei concorsi e degli esami di Stato hanno esclusivo valore le prove scritte, orali e pratiche. I candidati non sono ammessi alle prove orali e alle prove pratiche se non superano le prove scritte. Debbono essere previste prove scritte multiple in relazione ai vari tipi di concorso e di esami.

Nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio professionale debbono essere compresi due rappresentanti dell'ordine professionale;

3) per l'ammissione alle varie categorie del pubblico impiego sarà indetto un solo concorso annuale per ciascuna categoria. I vincitori dei concorsi saranno poi distribuiti a cura di un organo centrale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle varie amministrazioni ed enti pubblici a seconda delle attitudini dimostrate, della collocazione in graduatoria e delle loro aspirazioni;

4) sono istituiti albi nazionali, sottoposti a revisione biennale, dei presidenti e dei membri delle commissioni per gli esami di concorso e per gli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

Sono abrogate tutte le norme che subordinano i passaggi di carriera al possesso della laurea o di altri titoli di studio universitari.

2. 0. 1. Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.

L'onorevole Giomo ha facoltà di illustrarlo.

GIOMO. L'articolo 2-bis da noi proposto tende a introdurre nel provvedimento in esame il contenuto di una proposta di legge da noi presentata al Parlamento da circa un anno, tendente all'abolizione del valore legale dei titoli di studio. Nella prima parte dell'emendamento si chiede, appunto, tale abolizione, mentre nella seconda, conseguentemente, si tratta il problema dell'ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego.

Per quale motivo abbiamo presentato quella proposta di legge? Per quale motivo cerchiamo di introdurne il contenuto nel provvedimento in esame? Vi sono anzitutto ragioni di ordine storico. Abbiamo sentito muoverci obiezioni da destra e da sinistra: da sinistra si è detto che si tratta di un tentativo di privatizzare l'università italiana, da destra si è detto che non si comprende come il nostro atteggiamento possa essere considerato conforme alla tradizione storica del partito liberale.

Risponderò prima di tutto alla destra, dicendo che noi non siamo dei dogmatici. Evidentemente, in una realtà storica quale era quella del Risorgimento, quando rappresentavamo, come oggi, una minoranza della coscienza nazionale, di fronte a una situazione assai difficile e a forze centrifughe che potevano rappresentare veramente una negazione del principio dell'unità nazionale, noi ritenemmo opportuno sostenere il principio della scuola di Stato formatrice della coscienza nazionale. Allora ci trovavamo di fronte ad una situazione obiettivamente difficile: da una parte c'era la protesta proletaria, dall'altra la protesta cattolica. In tale situazione, volendo formare uno Stato nazionale, i nostri padri sentirono l'esigenza di dar vita ad una scuola nazionale, ad una università nazionale, a titoli di studio secondo il principio affermato dalla scuola napoleonica.

Oggi tutti questi problemi sono superati. Oggi nella vita politica del nostro paese sono entrate le forze cattoliche e quelle socialiste. Oggi siamo in un regime pluralistico. Ma se tutto ciò è vero, evidentemente abbiamo il dovere di adeguare la struttura scolastica al regime pluralistico nel quale operiamo, modificando conseguentemente alcune nostre posizioni.

Che queste nostre tesi siano estremamente valide, lo hanno dimostrato i nostri maestri migliori, primo fra tutti Luigi Einaudi. Il ministro della pubblica istruzione ha avuto l'amabilità di segnalare, nella sua replica, una citazione da me fatta di una delle *Prediche inutili* di Einaudi, nelle quali egli dimostrava che la scuola libera non è la scuola del monopolio, ma la scuola lasciata alla libera iniziativa di tutte le forze culturali e di tutte le forze promotrici dello Stato. Sotto questo aspetto noi liberali non siamo in alcun modo in contrasto con una nostra tradizionale posizione. La storia è mutata, i tempi sono cambiati e noi ci adeguiamo, secondo un principio rivoluzionario che è insito nella stessa idea liberale, ai nuovi tempi.

Del resto la stessa posizione di Einaudi è stata chiarita in un'altra delle sue famose *Prediche inutili*, dove veramente non si è soffermato tanto sugli aspetti etici e filosofici del problema, per dimostrare la validità della sua tesi, quanto su principî di carattere politico.

A conclusione di quella sua « predica », Einaudi così si esprimeva: « Il liberale non può accettare il principio del monopolio oggi dominante in Italia nella scuola. Non parlo della istruzione elementare, essendo questo un tipico caso della necessità dell'intervento dello Stato per la nessuna convenienza dei privati di fornire un bene, che pochissimi sono disposti a pagare in misura non inferiore al costo. Alcuni pochissimi genitori sono pronti al sacrificio necessario; e per essi deve essere ovviamente consentito l'apprendimento privato. Il fatto è siffattamente marginale, da poter essere trascurato ».

« Importa invece — continuava Einaudi — riaffermare che il sistema usato in Italia, di dare validità legale ai titoli statali di licenza nelle scuole secondarie e di laurea in quelle universitarie, è contrario a libertà. Esso consacra di fatto il duopolio dello stato e della chiesa; ché non esistono altri fornitori di istruzione secondaria ed universitaria fuor di essi; e quei pochi, i quali conducono scuole secondarie private, hanno dimensioni numeriche piccole e sono principalmente preparati a procacciare salvataggi agli immeritevoli, sicché in un regime di libertà non potrebbero sopravvivere ».

Ricapitolando quanto detto nella prima e nella terza « dispensa », l'insigne statista così riassumeva, su questo punto, il suo pensiero: « 1) il sistema della validità legale ai diplomi rilasciati dallo Stato riposa sul falso; non essendo vero che il bollo statale aggiunga alcunché al valore del titolo, il quale dipende esclusivamente dal giudizio degli esaminatori; 2) esso consacra il monopolio dello Stato e della Chiesa, i soli due enti i quali di fatto hanno ricevuto dalla legge o dai regolamenti la potestà di rilasciare quei pezzi di carta che, detti diploma di licenza e di laurea, sono richiesti per adire a concorsi, occupare posti retribuiti da organi statali, pubblici o semipubblici, territoriali od istituzionali; 3) esso crea pericolose aspettative di diritto all'impiego da parte di coloro i quali hanno frequentato le scuole non per studiare, ma per essere forniti di quel tale pezzo di carta, che è tutt'altra cosa; 4) è una delle cause della cosiddetta disoccupazione intellettuale, frutto delle false aspettative

create dallo stato con la validità legale attribuita ai suoi pezzi di carta ».

« Il sistema antinapoleonico e antimonopolistico — concludeva Einaudi — lascia invece libertà allo Stato, alla Chiesa ed a quanti altri vorranno cimentarsi all'ufficio dell'insegnamento, di creare istituti organizzati all'uopo. I diplomi rilasciati dalle scuole di Stato, da quelle private (religiose o secolari) abbiano il valore che l'opinione pubblica ad essi vorrà attribuire. Lo Stato consacrerà alla scuola i mezzi sinora forniti ed altri maggiori, di gran lunga maggiori, se a mano a mano le sue disponibilità finanziarie cresceranno. La Chiesa ed i privati faranno del loro meglio per provvedere i fondi necessari ad istituzioni che sono, per indole loro, certamente non suscettibili di offrire un qualsiasi reddito netto e sono, altrettanto certamente, feconde soltanto di perdite. Sono siffattamente grandi le esigenze dell'insegnamento ed in particolare di quello universitario che i capi degli istituti detti sinora statali non solo dovranno far capitale sul contributo dello Stato e delle tasse pagate dagli studenti, ma dovranno ricorrere al senso civico di amministratori di enti pubblici locali, di imprese economiche, di antichi scolari rimasti affezionati all'ateneo nel quale hanno studiato. Appelli del resto non ignorati neppure oggi, sebbene domini la convinzione che lo Stato debba provvedere a tutti i bisogni della scuola ».

Questo è il contributo che Einaudi porta a questa tesi. E questa conclusione oggi noi la facciamo nostra, anche per motivi contingenti. Si sa che purtroppo tutte le grandi leggi di struttura nel nostro paese sono condizionate da « leggine » che ci legano le mani. È chiaro che la legge sulla liberalizzazione degli accessi universitari, la legge sulla liberalizzazione dei piani di studio universitari degli allievi non poteva fare altro che sfociare nella svalutazione di fatto del valore legale dei titoli di studio. Oggi — è chiaro — noi siamo in una condizione di questo tipo. Oggi questo valore legale delle lauree in Italia, anche se formalmente sussiste, è largamente deteriorato. Le nostre lauree continuano ad avere valore legale, ma sono sempre più svalutate, anche moralmente.

Abbiamo un sistema in cui persiste il valore legale nel momento stesso in cui le lauree, dotate di tale valore, si svalutano sempre più, in primo luogo presso le aziende private e presso gli enti pubblici, che serbano un certo grado di autonomia per la scelta del personale, ma anche, se non soprattutto, nell'opi-

nione pubblica e perfino nella stessa coscienza di coloro che le conseguono.

Un ulteriore e forse decisivo colpo di piccone al valore morale e sostanziale delle lauree è stato vibrato dalla legge che ha liberalizzato indiscriminatamente gli accessi alle facoltà universitarie. Leggo su una rivista: « Quest'anno giungono all'università, al termine di corsi integrativi biennali, i giovani che hanno conseguito la maturità professionale come chimici, operatori chimici, tecnici meccanici, elettricisti, elettronici, odontotecnici, operatori turistici, segretari di amministrazione, grafici pubblicitari. L'anno venturo, al termine di corsi integrativi triennali, si affacceranno gli agrotecnici, i ragazzi cioè provenienti da scuole per esperti caseari, floricoltori, eccetera. Sono insomma i diplomati della cosiddetta maturità professionale ». Essi possono iscriversi alla facoltà di medicina... (Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo).

Onorevole Pajetta, se riconosceremo il diritto allo studio, evidentemente essi avranno la possibilità di iscriversi all'università. Ma siccome noi chiediamo di fare le leggi in buona fede, evidentemente non possiamo ammettere che un giovane diplomato in floricoltura sia idoneo a sostenere gli studi all'università in una facoltà di medicina. Almeno chi ha fatto scuola deve essere convinto di queste cose, se è in buona fede.

La rivista così prosegue: « E possono iscriversi a qualunque facoltà: medicina come lettere, giurisprudenza come ingegneria, fisica come biologia. La morale moderna ha posto l'accento sul concetto della uguale dignità del lavoro, qualunque sia il tipo di attività che si svolge. Per ignoranza o per demagogia, questo concetto è stato distorto quasi che la linea della dignità debba correre sul filo di un massiccio (e se possibile totale) conseguimento di lauree. Va precisato subito che non abbiamo la minima prevenzione nei confronti dei diplomati odontotecnici, esperti caseari, eccetera. Sulla strada per la quale ci si è incamminati, può essere anche giusto che non vi siano più preclusioni. In un paese dove da sempre o quasi... siamo tutti dottori, perché negare la soddisfazione del « dottore » a chi voglia fregiarsene con tanto di diploma alla parete? Però, un conto è la soddisfazione — comprensibilissima sul piano umano — di una piccola vanità, un conto è l'uso che di questo titolo si può fare ».

Ancora una volta noi legiferiamo pensando che questa Italia sia una *turris eburnea* e non faccia ormai parte di una patria più gran-

de che è l'Europa, ma soprattutto legiferiamo senza tener conto che questi nostri laureati domani dovranno competere con i laureati degli altri paesi, che per la loro maggiore preparazione e selezione si troveranno in una situazione di vantaggio. Ecco perché per noi l'abolizione del valore legale del titolo di studio, dopo la liberalizzazione degli accessi universitari, dopo la liberalizzazione dei piani di studio, rappresenta l'uscita di sicurezza per la scuola italiana. Non si può pensare di rivalutare la scuola italiana se non abolendo il valore legale del titolo.

Le due anzidette liberalizzazioni, quella degli accessi universitari e quella dei piani di studio, sono due tipici istituti che si possono giustificare e si giustificano solo nell'ambito di un sistema scolastico in cui i titoli di studio non hanno valore legale. In Italia, al contrario, entrambi gli istituti sono stati adottati mantenendo fermo il principio del valore legale. Perciò è accaduto ed accade che le lauree, già deperite per l'indisciplina crescente dei nostri studi universitari, siano ulteriormente svalutate sempre di più nella pubblica estimazione. Ciò che è accaduto ed accade in Italia dimostra che possono esistere titoli con valore legale a cui non corrisponde un valore morale e sostanziale.

Noi abbiamo nell'Italia di oggi la valutazione di diritto, cioè legale, dei titoli di studio, accompagnata dalla loro svalutazione di fatto. Prevedibilmente la sproporzione è destinata ad allargarsi, con incalcolabili effetti, se da parte di chi lo dovrebbe avere non si ha il coraggio di riformare il sistema nelle sue stesse basi.

Abbiamo già detto che negare il valore legale delle lauree non significa svalutarle, ma rivalutarle. Probabilmente, in Italia siamo già giunti al punto in cui per rivalutare le lauree non c'è che il mezzo della soppressione del loro valore. Sopprimendo il valore dei titoli rilasciati dalle singole università, queste sarebbero poste nella condizione e nella necessità di riqualficarsi come effettivi centri di studio e di sapere e perciò in proporzione della loro capacità di offrire ai giovani stimoli e mezzi per la loro effettiva formazione intellettuale. Giuridicamente nessuna laurea avrebbe valore, ma concretamente le lauree si rivaluterebbero in proporzione del grado di stima e di credito che le varie università saprebbero conquistarsi come centri di studio e centri di educazione.

C'è chi teme che la svalutazione determinerebbe la privatizzazione dell'università ita-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

liana. È la tesi del partito comunista, è la tesi sostenuta ieri dall'onorevole Natta. Noi non crediamo a questo. Invero la svalutazione non implica il non intervento dello Stato. In tutti i sistemi scolastici in cui vige il principio della svalutazione lo Stato interviene direttamente e indirettamente; la sola differenza è che in tali sistemi anche le università statali godono di piena autonomia e concorrono con le università non statali, non con il fatuo prestigio dei loro galloni statali, ma con l'arma leale della loro autentica forza intellettuale. D'altronde lo Stato del nostro tempo ci abitua sempre più a forme privatistiche di intervento nella vita sociale. È in questa logica, quindi, che noi abbiamo presentato il nostro emendamento che è stato al centro di tutta la discussione sulle linee generali. Crediamo fermamente e lo affermiamo — senza per questo fare del trionfalismo — che questa possa essere l'unica nota qualificante di questa riforma dell'università italiana, l'unica nota sulla quale tutte le forze politiche hanno sentito di dover riflettere; che possa essere l'unico salto di qualità di questo progetto di legge. Soltanto se sarà accettata questa norma, veramente noi avremo dato un volto rivoluzionario alla riforma, altrimenti rimarremo nell'appiattimento di una situazione borbonica nella quale, praticamente, siamo solo riusciti a creare nuovi impacci, nuove delimitazioni alla libertà della cultura, a creare quelle situazioni per le quali ieri noi ci siamo permessi di dire che questa legge praticamente viola quell'articolo 33 della Costituzione nel quale si afferma nella maniera più solenne la libertà della scienza e dell'insegnamento.

In armonia con la liberalizzazione degli accessi all'università e dei piani di studio, l'abolizione del valore legale dei titoli di studio vuol dire libertà, vuol dire affermazione di una società pluralistica, di un principio democratico. Si tratta di una scelta qualificante che il Parlamento dovrebbe oggi fare in nome delle generazioni venturose, per le quali noi ci battiamo e per le quali chiediamo non già sistemi statalistici oppressivi, ma, nel nome della cultura e della scienza, il principio sacro della libertà. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso consentirglielo, onorevole Nicosia, a termini di regolamento. Ella potrà eventualmente intervenire in sede di dichiarazione di voto.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione della discussione sulle linee generali il nostro gruppo, ed io personalmente, abbiamo avuto modo di esprimerci in merito a questa proposta del gruppo liberale, ed anche alle risposte che a quella tesi erano state date durante il dibattito dal gruppo della democrazia cristiana; o, più esattamente, da quella parte — esigua, ma rappresentativa ed autorevole — del gruppo della democrazia cristiana (che mi siede accanto) che ha ritenuto di potersi pronunciare in favore delle tesi governative.

Durante il dibattito, lo riconosco, mi sono occupato in termini polemici più dell'atteggiamento del gruppo democristiano che non della tesi del gruppo liberale. Ecco perché ritengo non sia superfluo che in questa occasione noi ci esprimiamo responsabilmente sulla tesi del gruppo liberale, senza tener conto di ciò che è stato detto da altri gruppi a questo riguardo durante la discussione sulle linee generali del provvedimento.

L'onorevole Giomo (al quale mi rivolgo anche a titolo personale) sa che, dopo un approfondito esame, non ritengo di poter essere d'accordo con l'impostazione sua e del suo gruppo. Desidero però ripetere in questa sede ciò che ho precedentemente accennato nel corso della discussione sulle linee generali, e cioè che considero rispettabile la tesi del gruppo liberale perché, senza alcun dubbio, essa si riferisce ad una situazione di fatto e ad una eventualità che potrebbe verificarsi.

Ma poiché quella che potrebbe verificarsi, secondo le previsioni del gruppo liberale, è una eventualità che noi riteniamo si debba scongiurare ad ogni costo, ciò segna la linea di demarcazione tra la posizione di quel gruppo e la nostra a questo riguardo. Senza alcuna offesa, considero la posizione liberale a questo proposito non come una tesi di libertà, ma come una tesi di rassegnazione ad una progressiva decadenza dei nostri istituti universitari.

Può darsi che l'onorevole Giomo abbia ragione nella previsione; può darsi che fra qualche anno la dequalificazione delle nostre università — e, pertanto, la dequalificazione dei titoli da esse rilasciati con il timbro dello Stato — si sia talmente dilatata, approfondita

e aggravata da rendere inevitabile (come un po' cinicamente prevede il gruppo della democrazia cristiana) la soppressione del valore legale dei titoli di studio universitari. Ma se tutti insieme (a questo riguardo la responsabilità è comune per le opposizioni) riteniamo che gli ordinamenti universitari del nostro paese debbano essere riformati; se tutti insieme riteniamo che l'università italiana sia in questo momento in via di dequalificazione, o sia addirittura dequalificata; se tutti insieme riteniamo che riorganizzare gli studi universitari debba avere come fine precipuo — pur nella diversità delle tesi e, quindi, nella diversità dei suggerimenti quanto alla adozione degli strumenti migliori — la riqualificazione delle università italiane, non è possibile al tempo stesso voler riformare l'università e dichiararla non riformata.

Si dice che in altri Stati, non esistendo il timbro dello Stato sui titoli rilasciati dall'università, quei titoli sono prestigiosi. Sono perfettamente d'accordo. Ma ci si riferisce a realtà nazionali diverse dalla nostra, a tradizioni differenti. Il paragone sarebbe valido se ci trovassimo di fronte a Stati i quali in questo momento ritenessero di poter sopprimere gli attuali loro ordinamenti per andare verso un nuovo ordinamento definito più libero; e cioè in altri paesi, come, ad esempio, gli Stati Uniti, i titoli prestigiosi che oggi vengono rilasciati dalle università non venissero più rilasciati, e ciò fosse definito come una liberalizzazione dell'università americana, il paragone sarebbe valido. Ma il paragone non è valido, perchè in Italia, da quando esistono gli ordinamenti dello Stato unitario italiano, il timbro statale ha rappresentato la convalida, anche in termini scientifici, cioè in termini di responsabilità culturali — se così posso esprimermi — degli insegnamenti e delle ricerche universitarie. Nessuna università italiana, da quando esiste lo Stato unitario italiano, ha nel quadro dei suoi ordinamenti autonomi avuto la possibilità, e conseguentemente il prestigio, di rilasciare titoli che avessero una loro validità non solo ai fini dell'inserimento dei giovani nelle professioni e nelle arti, ma ai fini della qualificazione culturale delle nuove generazioni. Sicchè, se si abolisse il timbro dello Stato, non lo si sostituirebbe con il timbro efficace, efficiente, culturalmente e scientificamente valido dell'università di Roma o di Torino. I « pezzi di carta » cesserebbero di essere tali, ma non verrebbero sostituiti da timbri, sigilli e bolli nel senso serio del termine, cioè da garanzie di qualificazione. Si

dequalificherebbe l'università come università di Stato, ma non la si riqualificherebbe nello stesso momento come università autonoma, perchè (e a questo riguardo la tesi del gruppo liberale coincide con la nostra) attraverso questo strumento di legge l'università italiana — sia che la si voglia considerare inquadrata e coordinata in un ordinamento statale, sia che la si voglia considerare autonoma, anche fino alla esasperazione — non si accinge a diventare una cosa seria.

Allora, responsabilizziamo ulteriormente lo Stato, non per diminuire l'autonomia delle università, ma (e credevo che il gruppo liberale potesse accedere ad una tesi di questo genere) tenendo tutti conto del fatto che l'autonomia che non venga inquadrata in un sistema di responsabilità non corrisponde ad alcuna tradizione organica di carattere nazionale, non corrisponde ad alcuna concezione libera e liberale, non totalitaria certamente, non corrisponde ad alcuna concezione seria ed organica dello Stato nei tempi moderni, di uno Stato moderno. Si arriva, attraverso emendamenti di questo genere, non al riconoscimento del pluralismo, ma al riconoscimento dell'anarchia o, per dir meglio, per esprimermi più correttamente e non polemicamente, perchè la mia intenzione non è polemica, si arriva non all'« anti-Stato » ma all'« a-Stato ». In un « a-Stato » anche le autonomie non hanno senso e non significano più nulla, non esiste più alcuna possibilità organizzativa, non ha più senso nemmeno una legge di riordinamento organico delle università.

Sicché non riteniamo che si possa, proprio di fronte ad una legge di questo genere, proprio perchè se ne riconoscono i difetti e le deficienze, arretrare di fronte al riconoscimento delle responsabilità che derivano al Parlamento, al Governo e quindi allo Stato. Responsabilità che devono e possono essere coordinate con il riconoscimento dell'autonomia, con l'approfondimento del concetto di autonomia che, quanto alla tradizione universitaria italiana, è caro al nostro gruppo e al nostro partito come a qualsivoglia altro partito o gruppo di questa Camera.

Ma se da un lato l'autonomia viene stritolata da un ordinamento universitario che è certamente più statalista del precedente e dall'altro si nega allo Stato il solo, vero, autentico contributo di garanzia che fin qui ha potuto dare e che da ora in avanti più che mai dovrebbe dare ai docenti, ai discenti e ai ricercatori, noi pensiamo che si aggravano i malanni che giustamente il gruppo li-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

berale e noi denunciavamo nei confronti di questo disegno di legge.

Questi sono i motivi per i quali non siamo favorevoli all'articolo aggiuntivo Giomo 2. O. 1.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*. Il parere che esprimo è contrario alla proposta contenuta nell'articolo aggiuntivo 2. O. 1 a firma di alcuni deputati del gruppo liberale. Noi già in sede di discussione sulle linee generali ci siamo pronunziati contro l'abolizione del valore legale del titolo di studio ed abbiamo affermato, e qui riconfermiamo, che consideriamo questa proposta, per il momento politico in cui viene presentata e per le forze che la presentano, il punto di approdo di un processo di progressivo aggravamento della crisi universitaria, caratterizzata da una serie di fenomeni che non da oggi abbiamo denunciato, di cui riteniamo responsabile prima la politica scolastica e universitaria dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni e che hanno dimostrato la sostanziale incapacità di far fronte intanto all'incremento materiale del numero degli studenti delle università e in secondo luogo ai problemi nuovi che questo incremento della popolazione studentesca poneva in sede di intervento da parte dei poteri pubblici in tema di adeguamento delle strutture didattiche, di politica della preparazione degli sbocchi professionali, di programmazione.

Tutto questo e le carenze politiche che abbiamo denunciato oggi portano come loro conclusione ad una proposta di cui noi non disconosciamo la coerenza, ma che indichiamo come il punto di approdo e quindi la sanzione definitiva di questo processo, proprio perché è la conclusione di un ragionamento che ha entro di sé implicite due premesse. La prima è la convinzione che di fronte all'espandersi della domanda sociale di istruzione è improponibile in questo momento il numero chiuso; la seconda è che se tutti debbano studiare, studino in una scuola oziosa, in una scuola abbandonata a se stessa, in una scuola in cui l'impegno dello Stato venga meno.

Ma con quali conseguenze, onorevoli colleghi? Si tratta soltanto di una questione di prestigio dei titoli? Ecco il punto di dissenso reale con l'impostazione liberale. Le conseguenze consisterebbero, a nostro avviso, so-

prattutto in un accentuarsi degli squilibri tra le sedi universitarie più povere e quelle più attrezzate, tra le sedi universitarie più affollate e quelle meno, tra le sedi — dal punto di vista della ricerca scientifica — più avanzate e quelle meno; ciò significherebbe ancora una volta lasciare alla spontaneità degli equilibri sociali ed economici l'accentuarsi degli squilibri anche sul piano della formazione culturale e della preparazione professionale; significherebbe portare ancora in modo più crudo e più vivo nell'interno stesso dell'istituzione scolastica gli squilibri sociali, gli squilibri tra il nord e il sud, gli squilibri tra le sedi più progredite e quelle meno; significherebbe portare dentro l'istituzione scolastica anche il momento della selezione legato alla immissione nel lavoro, che noi riteniamo debba essere tenuto fuori della scuola.

Ecco perché diciamo che la proposta dell'abolizione del valore legale del titolo di studio sarebbe oggi soltanto la sanzione formale di un processo di privatizzazione e di selezione che già va avanti nei fatti, ma che proprio perché va avanti nei fatti ci vede all'opposizione della politica scolastica del Governo e ci vede impegnati su una linea alternativa a questa politica.

E poi c'è un'altra motivazione, onorevoli colleghi, che io debbo portare, e che era sottesa anche nell'intervento dell'onorevole Giomo; cioè un'implicita svalutazione innanzi tutto di un tipo di istruzione che non sia identificabile con quella del vecchio liceo, con la istruzione tecnica, con l'istruzione professionale; e l'implicita svalutazione di quel concetto di istruzione di massa che noi vogliamo invece portare avanti per una qualificazione diversa della scuola e dell'università.

Ecco perché noi, nel momento stesso in cui esprimiamo parere contrario alla proposta liberale, riaffermiamo quella funzione pubblica e unitaria della scuola di cui il Governo deve essere garante e responsabile davanti al Parlamento. Ecco perché per noi il mantenimento del valore legale del titolo di studio è una frontiera, non la sola certo, ma è anch'esso una frontiera su cui intendiamo combattere per invertire il processo di dequalificazione in atto.

Tuttavia, onorevoli colleghi, prima di concludere, voglio spendere solo una parola per dire che certamente noi non sfuggiamo e non potremo sfuggire a quello che è il problema reale che sta di fronte a noi: lo sviluppo dell'università nel nostro paese. Nella misura in cui non andrà avanti una volontà politica di organizzazione e di programmazione, allo-

ra — valore legale o non valore legale — gli squilibri saranno destinati ad aumentare, il problema dell'occupazione diventerà più lancinante, diventerà sempre più difficile evitare una sfasatura tra l'università e la società. E allora proprio per questo noi ricollegiamo strettamente questo problema alla questione della programmazione. E in questo noi riaffermiamo la coerenza del nostro atteggiamento. Noi ieri ci siamo astenuti su un ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Voglio ribadire che quell'astensione aveva per noi il senso di andare ad un confronto ravvicinato e stringente sui contenuti qualificanti della legge; vogliamo quindi che i punti politici della legge siano discussi e vogliamo che siano discussi soprattutto là dove, non nelle affermazioni di principio, ma nella normativa reale, si decidono in concreto gli atteggiamenti, si decidono in concreto le scelte, si decidono in concreto le volontà politiche.

Ecco perché noi, onorevole Presidente, non possiamo neppure esimerci dall'esprimere una valutazione su come il dibattito è cominciato. Che dire, onorevoli colleghi, della discussione che si sta svolgendo in quest'aula? Abbiamo occupato un intero pomeriggio per una serie di emendamenti insignificanti, da cui però sono acrobaticamente partiti discorsi la cui lunghezza è stata inversamente proporzionale alla serietà dei contenuti.

Noi non possiamo accettare questo tipo di discussione, non siamo disponibili per questo tipo di discussione; riaffermiamo che si tratta di un problema di volontà politica, di andare rapidamente e con chiarezza di impostazione alle scelte fondamentali di questa legge, per l'avvenire stesso dell'università italiana, con quel senso di responsabilità di cui noi dobbiamo essere investiti di fronte a questo problema.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Giomo 2. 0. 1?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Già nel corso della mia replica ho detto quali erano le ragioni per le quali una proposta relativa all'abolizione del valore legale dei titoli di studio è attualmente intempestiva, e le ragioni per le quali non ha possibilità di essere assimilata nel corpo di questo disegno di legge di riforma dell'ordinamento universitario. Lo onorevole Giomo con molta passione ha insistito su questo emendamento, che deriva da una proposta di legge organica, che porta il n. 788, presentata dal gruppo liberale; ciò non

mi stupisce, però, nonostante i richiami fatti dall'onorevole Giomo agli scritti di Einaudi, debbo dire che una proposta di questo genere subirebbe un fenomeno di rigetto se fosse inserita in questo disegno di legge. Devo anche aggiungere che diversa è la posizione di alcuni colleghi della democrazia cristiana che sostengono, in base ad altre valutazioni, l'abolizione del valore legale dei titoli di studio anche come linea di tendenza. Ma adesso — come è stato ricordato — occorre approvare questa riforma universitaria, augurandoci che il convegno possa mettersi in movimento con efficacia, salvaguardando i titoli che vengono rilasciati dalle università italiane proprio per la tutela e per la garanzia che una riforma come questa può dare ancora alle autonomie universitarie ed anche al concetto unitario dell'università italiana.

PRESIDENTE. Il Governo?

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Nella mia replica ho avuto occasione di chiarire le ragioni per le quali il Governo è nettamente contrario all'ipotesi avanzata nel dibattito, ed ora concretata in un emendamento, circa l'abolizione del valore legale dei titoli di studio. Ostano, a mio avviso, all'accoglimento di questa tesi, alcune considerazioni che ho già avuto modo di fare, la prima delle quali si ricollega al fatto che permanendo gli attuali squilibri anche geografici e territoriali nel nostro paese l'abolizione legale dei titoli — come del resto è stato già rilevato — potrebbe obiettivamente favorire, arricchire determinate università di certe zone a danno di certe altre università di altre zone del paese. Il secondo argomento — come ho avuto modo già di spiegare — risiede nel fatto che l'abolizione del valore legale dei titoli di studio non servirebbe, credo, a diminuire l'afflusso dei giovani nelle università, come è dimostrato anche dalle esperienze dei paesi ove il valore legale di detti titoli non esiste. Terzo argomento: una soluzione di questo genere non può essere assunta alla fine del processo formativo, cioè nel momento universitario, quando tutto l'edificio della nostra scuola, anche della scuola media e media superiore, è organizzato in base al valore legale dei titoli di studio. C'è poi un elemento di sostanza dietro questo argomento formale: in realtà l'abolizione del valore legale dei titoli di studio potrebbe in prospettiva — come è stato pure accennato nel corso del dibattito — corrispondere ad una esigenza di pluralismo, sempre che fosse prima intervenuta, e portata al suo organico sviluppo, una poli-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

tica che garantissero veramente fin dalla base della piramide del processo formativo la parità di condizioni di partenza, e pari possibilità di arrivo per tutti i giovani.

Ecco perché, fino a quando non saranno risolti alcuni problemi socioeconomici del paese, non sarà varata una riforma organica di tutta la scuola secondaria e attivata una politica di diritto allo studio, non è accettabile l'ipotesi dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio.

Pertanto, sono contrario all'articolo aggiuntivo Giomo 2. 0. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Premetto che la mia è una dichiarazione di voto a titolo personale. Io vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi su un carattere positivo di questo articolo aggiuntivo 2-bis. È mia convinzione che, se si riuscisse a far sì che l'università diventi soprattutto, se non soltanto, un luogo in cui si va per imparare a fare qualche cosa, a svolgere una professione o ad operare nel campo della ricerca scientifica, e non già una fabbrica di « pezzi di carta » che danno diritto a farsi chiamare « dottore » (« pezzi di carta » il cui possesso è condizione necessaria, ma tutt'altro che sufficiente per l'ingresso in certe aree di privilegio, « pezzi di carta » che in definitiva si riducono a veri e propri sbarramenti sociali), gran parte dei problemi dell'università stessa verrebbero risolti quasi automaticamente, a cominciare da quello del suo anomalo ed irrazionale affollamento, affollamento distorto e non corrispondente ai reali bisogni della società.

Faccio notare che la graduazione dei titoli operata da questo disegno di legge, e in particolare la nuova qualificazione del malfamato titolo di « dottore » (attualmente è una specie di parola magica che una tendenza patologica della società italiana tende ad assimilare sempre più ad un titolo feudale), mi sembra ispirata appunto ad una preoccupazione analoga a quella che ha ispirato questo articolo aggiuntivo 2-bis.

Dubito solo che un così importante scopo possa essere raggiunto con un semplice articolo di una legge e non necessiti piuttosto di un'apposita legge, che potrebbe benissimo configurarsi (anzi necessariamente dovrà con-

figurarsi) come una legge-delega. Di ciò si renderà certamente conto lo stesso onorevole Giomo: bisogna infatti tener presente l'esigenza di offrire quelle garanzie che la legge deve pur offrire, la complessità cioè del problema di sostituire le garanzie, sia pure limitate, offerte da un corso di studi, per conto mio niente affatto squalificato (anzi dovrebbe essere riqualificato) da questa legge. Penso in particolare a certe professioni, quali la medicina e l'ingegneria, per le quali non potrebbero non esserci quelle garanzie: garanzie che molto difficilmente mi paiono offerte dai concorsi e dalle commissioni di abilitazione (sappiamo che questo genere di istituzioni presenta degli aspetti patologici non minori di quelli riscontrabili nei titoli universitari).

Per queste ragioni, ritengo che l'articolo aggiuntivo proposto indichi una esigenza giusta e alcuni strumenti giusti, ma che sia inadeguato agli strumenti stessi. Pertanto mi asterrò dalla votazione su questo articolo aggiuntivo.

SANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero qui riconfermare le ragioni che ci hanno portato in Commissione a respingere l'analogo emendamento che i colleghi del gruppo liberale avevano presentato in quella sede.

Dico subito, signor Presidente, che in linea teorica il problema della abolizione del valore legale dei titoli di studio non può essere certamente estraneo all'ideologia di un partito operaio; solo che questo principio noi lo collochiamo in un diverso contesto storico, politico e sociale. È un problema, cioè, che si pone, secondo noi, nel quadro di una società egualitaria, in cui siano stati rovesciati i rapporti di produzione capitalistica ed in cui, soprattutto, siano state abolite le gerarchie produttive.

Ma nella nostra società, e in specie oggi, noi non possiamo che essere recisamente contrari alla proposta avanzata dal gruppo liberale. E ne dirò molto brevemente le ragioni.

Innanzitutto, per il significato politico che questa proposta assume in questa discussione in cui si affrontano i problemi della riforma dell'università. Avanzare questa proposta significa per noi dare una risposta conservatrice, e per certi aspetti reazionaria, ai problemi posti dalla espansione della scolarità

a livello universitario. Tale proposta, infatti, viene a falsare e a rovesciare i termini del problema che noi abbiamo davanti. Non è un problema universitario, cioè non è un problema scolastico quello che oggi determina le difficoltà degli sbocchi di lavoro per i laureati, come non è un problema universitario quello della dequalificazione dei titoli di studio: si tratta di problemi riconducibili a processi che avvengono a monte, fuori dell'università, cioè a quanto avviene nella società, soprattutto in riferimento ai parametri che assume oggi lo sviluppo economico del nostro paese, che non è basato sulla piena occupazione, bensì sulla efficienza produttiva, vale a dire sulla salvaguardia dei margini di profitto necessari al sistema per espandersi e per riprodursi.

In questo contesto non hanno luogo, o vengono messi in secondo piano, anche i problemi di espansione e di trasformazione delle strutture scolastiche affinché i livelli formativi siano adeguati, siano dignitosi per tutti.

Ma sotto un altro aspetto vogliamo sottolineare come questa proposta sia di per sé irrisoria in relazione allo scopo che vorrebbe perseguire: il contenimento dell'afflusso nella scuola.

Citiamo degli esempi. Si guardi a quanto avviene negli Stati Uniti d'America, dove non esiste il valore legale dei titoli di studio: qui il 44 per cento dei giovani compresi tra il diciottesimo e il ventiquattresimo anno di età è iscritto nelle università. Ciò significa che vi sono in tal senso spinte e necessità oggettive della società, soprattutto nelle società sviluppate e tecnologicamente più avanzate.

Come ho avuto l'onore di dire nella mia replica, voler introdurre la pratica malthusiana di sfoltimento artificiale dell'università in questo tipo di società, è un intento velleitario quasi come quello di voler costringere il mare dentro un bicchiere. Si tratta, ripeto, di spinte oggettive, assolutamente non contenibili con provvedimenti di tipo malthusiano.

La verità è che in questo tipo di società diminuiscono sempre di più i tempi di lavoro e aumentano, invece, i tempi necessari alla formazione della forza lavoro. Da questo deriva una spinta alla scolarizzazione, da questo deriva la necessità di accedere agli studi superiori.

Oltre tutto, sul piano politico questa richiesta di abolizione del valore legale dei titoli di studio nelle presenti circostanze non farebbe altro che scaricare sulle forze del lavoro le contraddizioni che sono proprie del sistema economico del nostro paese; si tradurrebbe pertanto in una diminuzione del loro

potere contrattuale e avvierebbe, come è già stato rilevato, un processo di privatizzazione dell'università. Negli Stati Uniti d'America vi è una bella differenza, anche nelle scelte di studio, tra università pubblica e università privata. Chiunque voglia seguire una carriera prestigiosa, segue l'università privata e lascia perdere l'università di Stato. Anche a quel livello chi ha denaro da investire negli studi può conseguire una carriera prestigiosa, ma chi non ne ha deve seguire l'università di Stato, l'università della povera gente.

Ecco, signor Presidente, le ragioni che ci portano a essere recisamente contrari a questa proposta. Inoltre noi non riteniamo che il nostro paese non abbia ulteriori margini di espansione a livello universitario, se teniamo presente che siamo agli ultimi posti, tra i paesi sviluppati, nella ricerca scientifica e anche per ciò che riguarda le iscrizioni all'università e la formazione di laureati.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, che ci spingono a votare contro articolo aggiuntivo 2. 0. 1 proposto dal gruppo liberale. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

NICOSIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, prima di tutto ella mi consentirà, non di sollevare una questione, ma di chiedere un chiarimento alla Presidenza. Avevo chiesto di parlare sull'articolo 2-bis presentato dagli onorevoli Giomo ed altri ed ella mi ha consentito di parlare soltanto per dichiarazione di voto. Ho letto l'articolo 85 del regolamento. Non ho capito ancora se parlo per dichiarazione di voto, secondo l'articolo 85 o secondo l'articolo 44, con riferimento all'articolo 50 del regolamento. Non ho capito cioè se un deputato non abbia la possibilità di parlare su un emendamento presentato da altri. Siccome non l'ho capito e non so quale norma osti a ciò, vorrei saperlo.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, le faccio osservare che l'articolo 86, settimo comma, del regolamento dispone: « I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione ».

NICOSIA. Signor Presidente, in questo caso relatore è l'onorevole Almirante. Io sono un correlatore ed in tale veste faccio parte del « Comitato dei 9 ». È un problema nuovo, si-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

gnor Presidente, e appunto per questo mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. La prassi interpretativa dell'articolo 86 finora seguita è stata quella da me richiamata.

NICOSIA. È la prima volta che si applica questa norma del nuovo regolamento. Sono correlatore, faccio parte del « Comitato dei 9 », ma in questo caso chiedo di parlare come deputato sull'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, ripeto che questa è stata la costante interpretazione dell'articolo 86.

NICOSIA. Desidero conoscere qual è la mia condizione. Ho diritto di parlare come correlatore o come deputato? È una questione che ritengo sia opportuno chiarire, anche perché può ripresentarsi in futuro.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, è vero che anche lei è relatore di minoranza per questo disegno di legge, ma è pur vero che il parere di minoranza sugli emendamenti è stato finora espresso per i deputati del MSI dal suo collega di gruppo onorevole Almirante.

NICOSIA. Avevo chiesto di parlare sull'emendamento Giomo prima del parere del relatore.

PRESIDENTE. Ella ha chiesto di parlare sull'emendamento; le preciso che sull'emendamento parlano i relatori di minoranza e di maggioranza, e il Governo. Ella può fare una dichiarazione di voto.

NICOSIA. Questa è l'interpretazione che dà la Presidenza?

PRESIDENTE. Questa è l'interpretazione che è sempre stata data in base al regolamento.

NICOSIA. Siccome sono convinto che l'articolo 85 del regolamento dà la possibilità a ogni deputato di intervenire sugli emendamenti, poiché proprio su questi si svolge la discussione parlamentare perché è l'emendamento che fa la legge, e quindi si tratta di un diritto inalienabile dei deputati, il mio gruppo si riserva di risollevere la questione nella sede opportuna.

PRESIDENTE. In tal caso ella potrà eventualmente sottoporre la questione interpretativa alla Giunta per il regolamento.

NICOSIA. La ringrazio, signor Presidente. Desideravo che, con una decisione della Presidenza, non venisse precluso un diritto che ritengo spetti ad ogni deputato.

Desidero dire che come deputato accetto quanto la Presidenza ritiene di dire sulla interpretazione del regolamento, non accetto invece quanto è stato detto da un deputato, anche relatore, che ha censurato il comportamento del nostro gruppo in sede di discussione. Egli può fare una censura di carattere politico, non già una censura di carattere regolamentare. Egli ha protestato per il modo con il quale siamo intervenuti. L'unico modo di intervenire è quello di parlare; noi lo facciamo, esprimiamo le nostre idee e, attraverso gli emendamenti, il nostro modo di collaborare alla stesura della legge. Non ci asteniamo né facciamo i « giochetti » politici che stanno facendo determinati gruppi in maniera molto vergognosa, se mi è consentita questa espressione.

Parlando quindi per dichiarazione di voto devo dire che il gruppo del MSI è contrario all'articolo 2-bis presentato dai colleghi del gruppo liberale. L'emendamento proposto avrebbe l'obiettivo di creare una nuova disciplina che noi, onestamente, non riteniamo possa configurarsi.

Ora, alle considerazioni che alcuni colleghi hanno fatto e per la maggior parte delle quali siamo d'accordo perché hanno un carattere ovvio, vorrei aggiungerne un'altra. Vi è una disciplina di carattere costituzionale, a questo riguardo. La Costituzione, infatti, precisa all'articolo 33: « È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ». La stessa questione sorgerà anche quando discuteremo dell'articolo 7 del disegno di legge, allorché si parlerà dell'ammissione all'università.

Desidero rilevare che attualmente il testo unico del 1931 dà alla laurea un valore non legale, ma di titolo accademico; sono altre leggi, come quelle riguardanti il reclutamento del personale, le carriere pubbliche o l'esercizio delle professioni, che danno valore legale al titolo poiché sono legate all'utilizzazione del medesimo nell'esercizio professionale.

Se non si considera più l'istruzione superiore come uno dei gradi dell'insegnamento pubblico disciplinato dall'articolo della Costi-

tuzione e ci si vuole riferire all'ultimo comma dello stesso articolo 33 che riguarda « le istituzioni di alta cultura, università ed accademie », in questo caso si deve precisarlo. Il valore legale, però, viene dato al titolo in quanto è legato a qualche altra cosa. Il valore legale del titolo di laurea è legato all'esercizio professionale; però per l'abilitazione all'esercizio professionale vi è l'esame di Stato. Il valore legale di un titolo accademico, quindi, nasce non appena esso viene richiesto per un'altra attività. E allora è improprio parlare di valore legale del titolo di studio rilasciato dall'università. Non solo, ma è errato anche l'articolo 3 del progetto, a meno che non si voglia arrivare ad una configurazione diversa secondo cui essere laureati significa avere già un titolo abilitante. Ma allora, si tratterebbe della laurea abilitante, che è un'altra cosa. In questo caso, l'articolo 3 inaugurerebbe una situazione nuova, sulla quale avremo occasione di soffermarci in seguito.

Sostenere l'abolizione del valore legale del titolo di studio non significa alcunché: significa soltanto togliere alla laurea quel valore accademico che essa ha già di per sé. Non può trattarsi di una nuova disciplina. Mi pare che questa osservazione faccia cadere quasi tutta la polemica sull'argomento. È lo Stato che, riconoscendo la rilevanza di certe attività sociali e professionali, attribuisce valore legale alla laurea: tanto è vero che i colleghi liberali hanno sentito il bisogno di richiamarsi a questa questione nell'ultima parte dell'articolo aggiuntivo Giomo 2-bis, chiamando in causa la Presidenza del Consiglio e occupandosi anche della costituzione degli albi professionali, prevedendo per essi una nuova disciplina. La verità è che il valore legale del titolo di studio non può essere annullato, perché esso è dato dalla società. Questo tipo di società attribuisce al titolo accademico un'importanza non solo culturale e scientifica ma anche professionale. Un tempo il « dottore » non era niente; nel medioevo aveva determinate funzioni nelle corti o nelle attività pubbliche, ma non aveva raggiunto l'importanza attuale. Non appena però lo Stato ha recepito il valore dell'attività scientifica e culturale, in quel momento la società ha progredito. Quindi non possiamo interrompere un processo che è nei fatti, che è nella storia.

L'articolo 3 solleva nuovamente questo problema, pur sotto un profilo completamente diverso. Pertanto, la reiezione dell'articolo aggiuntivo proposto dal gruppo liberale non comporterà alcuna preclusione nei confronti

di altri emendamenti presentati all'articolo 3, nel quale viene precisato il valore della laurea e dei titoli rilasciati dagli istituti di istruzione superiore o dalle università.

MORO DINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO DINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per riconfermare l'atteggiamento del gruppo socialista sul problema sollevato dall'emendamento liberale con il quale si statuisce l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali ho affermato che questo argomento era qualificante e ci distingueva nettamente dall'impostazione ad esso data da altri gruppi parlamentari presenti in quest'aula.

Mi richiamo molto brevemente alle dichiarazioni che ebbi occasione di fare allora. Intendo ribadire che la statuzione dell'abolizione del valore legale del titolo di studio (dal momento che si è parlato di buona fede, onorevole Giomo) dovrebbe avere come conseguenza e come premessa l'abolizione dell'università statale, e quindi il riconoscimento che l'istruzione superiore a livello universitario dovrebbe essere strumento, organizzazione e struttura affidata alla società civile e alle forze che in essa operano, e che lo Stato dovrebbe semmai limitarsi a favorire l'istruzione superiore a livello universitario attraverso l'elargizione di borse di studio a beneficio di determinate categorie di studenti, come avviene nelle università anglosassoni. Evidentemente, da parte liberale si prende a modello l'ordinamento anglosassone, ma in questo caso bisogna avere la coerenza di andare sino in fondo e di prevedere un'organizzazione universitaria interamente conforme a quel modello.

Noi siamo contrari all'abolizione del valore legale del titolo di studio anche perché riteniamo che in tale ipotesi gli squilibri attualmente esistenti non soltanto tra nord e sud, ma anche all'interno di singole regioni del nostro paese si aggraverebbero e non si potrebbe impedire in alcun modo la formazione di università privilegiate sul piano dell'insegnamento e della ricerca e di altre università meno favorite.

Ancora, se si dovesse essere pienamente coerenti con l'impostazione liberale, bisognerebbe estendere l'abolizione del valore legale dei titoli non solo a livello universitario, ma

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

anche a livello di scuola media superiore; occorrerebbe cioè avere il coraggio di affermare che i titoli rilasciati dalle scuole secondarie superiori agli studenti che hanno superato determinate prove non hanno alcun valore legale, e quindi non consentono loro neppure l'iscrizione negli albi professionali. Per tutti questi motivi il gruppo socialista conferma la sua opposizione all'emendamento liberale e annunzia il suo voto contrario all'articolo aggiuntivo 2-*bis*.

PRESIDENTE. Voteremo ora sull'articolo aggiuntivo Giomo 2. 0. 1.

DE MARZIO. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano, chiedo lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo Giomo 2. 0. 1.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Voti favorevoli	71
Voti contrari	314

Ha dichiarato di astenersi 1 deputato.

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Amodei
Abelli	Andreoni
Achilli	Andreotti
Accreman	Anselmi Tina
Alboni	Ariosto
Aldrovandi	Armani
Alfano	Arzilli
Alini	Assante
Allegri	Averardi
Allera	Avolio
Alpino	Azimonti
Amasio	Azzaro
Amendola	Baccalini

Badaloni Maria	Capra
Badini Confalonieri	Capua
Balasso	Cardia
Baldani Guerra	Cárolì
Ballarin	Carra
Barberi	Cascio
Barbi	Castelli
Bardelli	Castellucci
Bardotti	Cattanei
Baroni	Cavaliere
Bartesaghi	Cavallari
Bartole	Cebrelli
Baslini	Cecati
Bassi	Ceccherini
Bastianelli	Ceravolo Sergio
Battistella	Cesaroni
Beccaria	Chinello
Belci	Ciaffi
Benedetti	Cianca
Beragnoli	Cicerone
Bernardi	Cingari
Bersani	Cirillo
Bertè	Coccia
Bertucci	Cocco Maria
Biagini	Colajanni
Biagioni	Colleselli
Bianchi Gerardo	Conte
Bianco	Corgi
Bignardi	Cottone
Bima	Cristofori
Bo	Cucchi
Bodrato	D'Alema
Boffardi Ines	D'Alessio
Boldrini	Dall'Armellina
Bologna	D'Ambrosio
Bonifazi	Damico
Borghì	D'Angelo
Borra	d'Aquino
Borraccino	D'Auria
Bortot	de' Cocci
Botta	Degan
Bottari	De Laurentiis
Bova	De Leonardis
Bozzi	Delfino
Brandi	Della Briotta
Bressani	De Lorenzo Ferruccio
Bruni	De Lorenzo Giovanni
Bucalossi	Demarchi
Buffone	De Maria
Buzzi	De Marzio
Caiati	De Poli
Caiazza	de Stasio
Calvetti	Di Benedetto
Calvi	Di Giannantonio
Camba	Di Leo
Canestrari	di Marino
Canestri	Di Mauro
Caponi	di Nardo Ferdinando

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

Di Nardo Raffaele	Lenti	Napolitano Luigi	Sanna
D'Ippolito	Leonardi	Natta	Santagati
Di Puccio	Lepre	Niccolai Cesarino	Santoni
Di Vagno	Lettieri	Niccolai Giuseppe	Scaglia
Elkan	Levi Arian Giorgina	Nicolini	Scaini
Erminero	Lizzero	Nicosia	Schiavon
Esposito	Lodi Adriana	Nucci	Scianatico
Fabbri	Lombardi Mauro	Ognibene	Scionti
Fanelli	Silvano	Olmini	Scipioni
Fasoli	Longoni	Orilia	Scotti
Felici	Loperfido	Orlandi	Scutari
Feroli	Lospinoso Severini	Padula	Sedati
Ferrari	Luberti	Pandolfi	Senese
Ferretti	Lucchesi	Pascariello	Serrentino
Fibbi Giulietta	Lucifredi	Patrini	Servadei
Finelli	Lupis	Pavone	Sgarbi Bompani
Fioret	Macaluso	Pazzaglia	Luciana
Flamigni	Macciocchi Maria	Pellegrino	Simonacci
Fornale	Antonietta	Pellizzari	Sisto
Foscarini	Maggioni	Perdonà	Skerk
Fracassi	Magri	Pezzino	Sorgi
Fregonese	Malfatti	Pica	Spadola
Fulci	Mancini Vincenzo	Piccinelli	Spagnoli
Galloni	Marchetti	Pietrobono	Specchio
Gessi Nives	Marino	Pigni	Speranza
Giachini	Marotta	Pirastu	Spitella
Giannantoni	Marras	Pirisi	Sponziello
Giannini	Martelli	Piscitello	Spora
Giglia	Martini Maria Eletta	Pisoni	Squicciarini
Gioia	Martoni	Pistillo	Stella
Giomo	Maschiella	Pitzalis	Storchi
Giordano	Masciadri	Pochetti	Sullo
Giovannini	Mascolo	Prearo	Sulotto
Girardin	Mattalia	Quaranta	Tagliaferri
Giraudi	Mattarelli	Querci	Tagliarini
Giudiceandrea	Maulini	Racchetti	Tani
Gorreri	Mazzarino	Raffaelli	Tantalo
Gramegna	Mazzarrino	Raicich	Tarabini
Granata	Mazzola	Rausa	Tedeschi
Graziosi	Mengozzi	Re Giuseppina	Tempia Valenta
Greggi	Menicacci	Reale Giuseppe	Terraroli
Grimaldi	Merenda	Revelli	Tognoni
Guerrini Giorgio	Meucci	Riccio	Tozzi Condivi
Guerrini Rodolfo	Miroglio	Rognoni	Traina
Guglielmino	Misasi	Romanato	Traversa
Gui	Molè	Romeo	Tripodi Girolamo
Gullo	Monaco	Romita	Trombadori
Ingrao	Monasterio	Romualdi	Truzzi
Iotti Leonilde	Montanti	Rosati	Tuccari
Iozzelli	Monti	Rossinovich	Turchi
Isgrò	Morelli	Russo Carlo	Urso
Jacazzi	Moro Dino	Russo Ferdinando	Vaghi
La Bella	Morvidi	Sabadini	Valeggiani
Laforgia	Musotto	Sacchi	Valiante
Lajolo	Nahoum	Salvatore	Valori
La Loggia	Nannini	Salvi	Vassalli
Lattanzio	Napoli	Sandri	Vecchiarelli
Lavagnoli	Napolitano Giorgio	Sangalli	Venturini

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

Venturoli	Volpe
Vespignani	Zaccagnini
Vetrano	Zanibelli
Vianello	Zanti Tondi Carmen
Vicentini	Zappa
Villa	Zucchini
Vincelli	

Si è astenuto:

Mussa Ivaldi Vercelli

Sono in missione:

Bemporad	Pintus
Corti	Scarascia Mugnozza
Galli	Vedovato
Pedini	Zagari

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Fausto Bocchi, la Giunta delle elezioni nella seduta odierna — a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Franco Pasini segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 1 (Partito Comunista Italiano) per il Collegio XIII (Parma).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Franco Pasini deputato per il Collegio XIII (Parma).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nella riunione odierna della XII Commissione permanente (Industria) in sede legislativa, il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto — a norma del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento — la rimessione all'Assemblea del disegno di legge:

« Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla mostra-mercato nazionale dell'artigianato in Firenze » (3317).

Il disegno di legge resta assegnato, pertanto, alla Commissione stessa in sede referente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa con lettere del 9 novembre 1971, ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« La denominazione di " università degli studi " e quella di " istituto di istruzione universitaria " possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Ogni ateneo ha sede in un centro unico, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 3 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo faccio rilevare la necessità di apportare una modifica formale al primo comma dell'articolo 3. In tale comma infatti il verbo viene usato in maniera grammaticalmente non corretta, in quanto viene adoperata la terza persona plurale, mentre il soggetto è al singolare. Sarebbe pertanto opportuno sostituire le parole « La denominazione » con le altre « Le denominazioni ».

Desidero ora, onorevole colleghi, soffermarmi sulla denominazione di « università degli studi » e su quella di « istituto di istruzione universitaria »: si tratta infatti di una questione importante anche ai fini di una eventuale modifica dell'articolo 9 per quanto riguarda le facoltà scientifiche. Il problema è importante perché fino a questo momento non tutti gli istituti di istruzione superiore vengono definiti università. Vi è una distinzione. Noi facciamo notare che negli stessi articoli della legge non si parla più di istituti di istruzione superiore e che comunque sarebbe opportuno inserire successivamente nelle norme transitorie una precisazione in materia. Infatti potranno nascere degli equivoci nel momento in cui si emaneranno gli statuti, nel

momento in cui nasceranno le nuove università o si riordineranno le vecchie università.

Le leggi Casati e Gentile — o comunque il testo unico del 1931 — hanno avuto la caratteristica di elencare in tabella le università e gli istituti di istruzione superiore, cioè le sedi in cui si impartisce l'istruzione superiore.

Oggi si parla di istituti di alta cultura; ma questa « alta cultura » viene impartita nelle università. Vogliamo quindi che sia precisato questo concetto: che la denominazione di università spetta non solo a quelle università già fornite di vecchi statuti e che provengono da situazioni storiche ben definite, ma anche agli istituti di istruzione superiore che sono nati successivamente, anche per effetto della legge del 1931.

Si tratta di un punto assai importante. Ci sembra che sia al Senato, sia alla stessa Commissione istruzione della Camera sia sfuggita la questione (che per la verità noi non avevamo mai sollevato) degli istituti di istruzione superiore. Io non li elenco tutti, ma dico semplicemente che nel 1923 gli istituti di tipo universitario in Italia erano diciassette; sono poi diventati ventotto, quindi trenta; ed oggi non sappiamo, in effetti, quali siano gli istituti di istruzione superiore che avrebbero il diritto di denominarsi « università degli studi » o « istituto di istruzione universitaria ».

La verità è che, secondo un criterio logico, i vecchi atenei sono i veri atenei; quindi le « università degli studi » sono soltanto quei centri che hanno diverse facoltà, molteplici attività, che non sono insomma delle scuole. Penso quindi che sarebbe opportuno dare il titolo di « ateneo » o di « università degli studi » soltanto a quelle università che abbiano una lunga tradizione, che abbiano origine addirittura nel periodo medioevale e dell'evo moderno, mentre le più recenti è giusto si chiamino semplicemente « università ».

Mi sembra, onorevole Elkan, che la questione sia estremamente importante, perché esistono istituti di istruzione superiore che hanno una sola branca di attività. Fino ad oggi tali istituti sono stati equiparati per legge alle università, ma in questa legge non se ne prevede la collocazione.

Ci permetteremo allora di presentare tra qualche giorno un emendamento, non all'articolo 3, evidentemente, si tratterà, infatti, di una tabella da inserire nelle norme transitorie: in essa vi sarà un elenco completo delle università statali, delle università riconosciute e degli istituti di istruzione superiore che hanno diritto a fregiarsi di tali denominazioni. In base all'articolo 3.

Anche a questo proposito si pone la questione del valore legale del titolo di studio. Il problema è ormai superato, perché la Camera ha già votato ed ha respinto la proposta dell'onorevole Giomo; ma in effetti io ritengo che la questione debba essere sollevata in sede di statuto. È un punto che sottopongo all'attenzione della Commissione e della Camera: se in altro articolo viene posta la questione della laurea come titolo abilitante (e ne potremo discutere ampiamente), allora ha veramente un significato la definizione che si dà nell'articolo 3, quando si parla di università che hanno diritto di rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge, perché allora il titolo non è più semplicemente accademico, ma ha valore immediato abilitante; ci sarebbe quindi un esame di Stato a conclusione di un ordine di studi. Le abilitazioni professionali rimarrebbero per le altre attività (ad esempio coloro che conseguono alcuni diplomi di scuola media secondaria, debbono poi ottenere l'abilitazione professionale). Ma, ripeto, se si stabilisce che le università rilasciano titoli aventi valore legale, questo già significa trasformare la laurea da titolo accademico in titolo abilitante. Se è questo che volete, è meglio precisarlo nel testo legislativo. Fino a questo momento, sia la legge Casati sia la riforma Gentile del 1923 attribuiscono alla laurea un valore di titolo accademico, e non il valore di titolo abilitante allo esercizio della professione. Per l'esercizio della professione è richiesto un esame particolare. L'articolo 3 del disegno di legge indica le denominazioni che possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. Si riferisce alle specializzazioni? Ma le specializzazioni non sono titoli abilitanti.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si riferisce anche ai titoli accademici, che sono tali solo se rilasciati da quelle università.

NICOSIA. Onorevole sottosegretario, questa sua interruzione costituisce già un orientamento. Il discorso non è di poco conto. Se si lascia la competenza in materia agli statuti, si demanda alle università e ai relativi statuti il potere di rilasciare titoli abilitanti a tutti gli effetti immediatamente dopo l'esame di laurea. Allora, detto esame di laurea è un esame di Stato! L'articolo 3, dunque, fa nascere questo grosso problema.

Noi riteniamo che la questione degli istituti di istruzione superiore e quella dei titoli

accademici che servono anche per l'esercizio delle professioni siano di un certo rilievo, perché sono le due questioni intorno alle quali ruota il mondo universitario da parecchio tempo. Attraverso la creazione dei dipartimenti o di determinate attività delle nuove università, non sappiamo che fine faranno gli istituti superiori specializzati. Per quanto riguarda i titoli di studio, la novità che ne può nascere (la sua stessa interruzione, onorevole sottosegretario, aumenta le mie perplessità) impone almeno un chiarimento, che non è possibile fare in questa sede, ma che senza dubbio faremo successivamente. Torneremo sulla questione quando si tratterà del rilascio dei titoli di studio, argomento trattato negli articoli successivi all'articolo 3.

Ma c'è un altro problema. Il secondo comma dell'articolo in questione stabilisce: « Ogni ateneo ha sede in un centro unico, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono ». Come già abbiamo fatto in Commissione, abbiamo presentato anche in aula un emendamento soppressivo di detto comma. Ci sembra che la questione sia davvero impostata male. Cosa significa « centro unico »? Ci si riferisce, per quanto riguarda la parola « centro », al paese, alla città, alla provincia, al comune, al territorio in generale? All'articolo 1 si parlava del territorio. Ma cosa si intende per territorio? Ci si riferisce al territorio regionale? Le parole « centro unico » sono senza dubbio equivoche; ma equivoca è anche l'impostazione di tale comma. Non bisogna dimenticare le dimensioni che determinate città stanno assumendo. Non dico che Palermo e Napoli già siano confinanti, ma certo Roma e Napoli non sono più molti distanti. Né va dimenticato, ad esempio, che le autostrade hanno avvicinato in maniera straordinaria i centri del Lazio. Che significa, in questo caso, « centro unico »? Che l'università di Roma deve essere ubicata soltanto nel centro di Roma, oppure della provincia di Roma, oppure della regione laziale? La questione è seria, anche perché solleva nuovamente problemi che hanno una grande importanza per la Calabria. Non dico questo perché il ministro della pubblica istruzione è calabrese; ma, ad esempio, per la università in Calabria, cosa significa l'inciso « centro unico »? Significa Cosenza, Catanzaro o Reggio Calabria? Il centro della Calabria mi sembra sia Catanzaro; ma Reggio Calabria lo contesta. Dove andremo a finire?

Centro unico significa forse città residenziale? Ma in tal caso significherebbe anche città universitaria, con la conseguenza che dovremmo articolare tutta l'organizzazione

universitaria secondo questo modulo (come era una volta), istituendo i policlinici e i politecnici. Centro unico significa punto intermedio, centro del cerchio, centro abitato, il *Zentrum* tedesco, che poi racchiude anche una implicazione politica? Insomma, non riesco a capire perché si debba imporre all'università un centro unico quando vi sono ancora delle università che non hanno un unico centro.

Così nascono inevitabilmente gravi questioni anche di carattere campanilistico. Durante la discussione sull'articolo 1, mi ero permesso di sollevare la questione relativa alla polverizzazione delle università. Qui ora ci troviamo di fronte ad un tentativo di limitare questa polverizzazione, ma sostanzialmente non si farà altro che aumentarla. Il giorno in cui il centro dovrà essere necessariamente unico, non potrete più arrestare le richieste delle città che vorranno l'università, magari in contrasto o in concorrenza con quella della città vicina. Del resto questa tendenza è già in atto perché ogni città vuole la sua università ed è fatale che a ciò si arrivi perché nessuno potrà fermare questa tendenza: entro pochi anni vi sarà un'università in ciascun capoluogo di provincia. Così come abbiamo avuto i licei — che prima erano pochi e poi sono stati istituiti in tutte le città, magari di trenta o quaranta mila abitanti — avremo necessariamente le università anche in tutte le città capoluogo di provincia.

Già oggi nel Lazio vi sono università libere che hanno un valore scientifico notevole, come quella di Sora, e che prima o poi chiederanno di essere legalmente riconosciute. Ad esempio, se l'università di Sora, che oggi ha soltanto la facoltà di medicina, diventerà importante e rilascerà titoli sia pure non aventi valore legale, ma che dal punto di vista accademico avranno grande importanza, è chiaro che anche quell'università vorrà essere legalmente riconosciuta.

Quindi, tutto induce a riconoscere la necessità di portare una precisazione a questo articolo 3. Come è possibile constatare, i problemi che noi solleviamo sono problemi inerenti a questioni importanti, che interessano tutta la vita nazionale in relazione alle vicende universitarie. Oggi, se si va nel Friuli Venezia Giulia — e l'onorevole Dino Moro, che credo sia friuliano, potrebbe darmene atto — si può constatare quanto sia sentita la questione dell'università di Udine. Andate un po' in giro, onorevoli colleghi, e poi diteci quanti di voi, di noi, non siano stati interes-

sati per la creazione di istituti universitari nella propria città.

Perchè? Perchè questa massa di studenti che deve arrivare a qualsiasi costo all'università, dato che le università attuali non sono in grado di accoglierli tutti, dato che non vi sono i collegi adatti, dato che l'assegnamento di studio non basta, dato che le condizioni economiche delle famiglie non sono tali da mantenere gli stessi studenti troppo lontani da casa, evidentemente tutti costoro chiedono di avere l'università nella propria città. Nasceranno fatalmente istituti più o meno qualificati, come quello minerario di Ragusa o di Caltanissetta e nasceranno fatalmente ad Agrigento istituti superiori per l'antichità e l'archeologia. Ciò è fatale e già vi sono iniziative in atto, vi sono comitati provinciali e tutti si metteranno in coda per chiedere l'istituzione delle università nelle singole città.

Tanto vale allora essere precisi su questo punto. Qual'è il nostro punto di vista? L'articolo 3 intanto non basta e mi sembra che esso debba essere chiarito — come ho detto — anche dal punto di vista grammaticale. Infatti, l'espressione « La denominazione », mi sembra sbagliata. Mi rivolgo al relatore onorevole Elkan perchè mi sembra che più correttamente si dovrebbe dire « Le denominazioni... possono ».

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Credo che l'espressione usata nel testo sia corretta perché si tratta di due soggetti.

NICOSIA. Comunque è una questione sulla quale non insisto, tanto che non ho presentato al riguardo un emendamento.

Per le questioni di merito ho ancora detto che mi sembra che occorrerebbe fare rinvio, nell'articolo 3, o successivamente, ad una tabella con l'elenco di istituti di istruzione superiore e delle università ai cui titoli noi oggi riconosciamo con questa legge valore legale: in altre parole quegli istituti ed università che hanno la personalità giuridica e i requisiti richiesti dalla legge. È necessario — al fine di impedire la nascita improvvisa di nuove università all'ultimo momento, prima che entri in vigore la legge — riprendere la vecchia consuetudine di allegare gli elenchi agli articoli della legge. C'è poi la questione del titolo abilitante (e ci riserviamo di ritornare sull'argomento) e infine — ultimo punto — la questione del centro unico, che mi sono permesso di sottoporre alla vostra attenzione. Dal momento che siamo elaborando la legge, cerchiamo di farla bene, cerchiamo di creare il

minor numero possibile di equivoci. E a questo proposito debbo fare una dichiarazione. In questa discussione stiamo intervenendo con spirito il più aperto possibile. Non toglieteci il diritto all'opposizione; anzi credo che di questa nostra opposizione voi vi sentiate onorati. Perciò, consentiteci di valerci di questo diritto e da parte vostra accogliete almeno quella parte della nostra opposizione che non serve solo a chiarire, ma anzi a migliorare la legge. Da parte vostra è un errore chiudere nei nostri confronti, nei confronti dell'unica opposizione che si sta manifestando in questa aula. Non ripetete l'errore che avete commesso in occasione dei dibattiti sulle regioni. Per aver chiuso allora nei nostri confronti, per non aver voluto accogliere alcune delle esperienze che avevamo portato in questa sede, oggi avete i grattacapi che dovete lamentare, vi trovate di fronte ai blocchi che vi si parano davanti. Per quanto riguarda la legge al nostro esame, vi stiamo forse proponendo di smantellarla? No, vi stiamo chiedendo di chiarirla meglio. Le nostre proposte non distruggono la legge. Se avete la forza politica e parlamentare di portarla avanti, portatela pure avanti; però chiediamo che i problemi da noi sollevati siano almeno posti sul tappeto ed eventualmente recepiti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

GREGGI. Signor Presidente, anche in questa occasione mi trovo a parlare perché questa legge non finisce di riservare sorprese a chi si ferma a considerarla attentamente, comma per comma. In questo mio intervento mi riferisco soltanto alla seconda parte dell'articolo 3, al secondo comma, nel quale noi stabiliremo per legge che ogni ateneo ha sede in un centro unico, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono. Io mi domando: perché stabilire per legge una norma di questo genere? perché togliere questa autonomia organizzativa alle università? A parte la definizione di centro, sulla quale mi sembrano giuste le osservazioni del collega che mi ha preceduto, perché vogliamo togliere all'università questa autonomia di organizzazione? Quale ne è la ragione? Mi pare che non esistano ragioni. Perché vogliamo fare una legge di accentramento, una legge che impedisca la possibilità di decentramento? Si è parlato del Lazio, ma si può parlare anche delle altre re-

gioni d'Italia. Perché impedire che una parte di una università funzioni con qualche facoltà o dipartimento in una città vicina a quella che ospita il centro? Perché impedire che, accrescendosi l'università, alcuni dei suoi dipartimenti siano insediati a 30-40-50 chilometri, per dare maggiore equilibrio anche economico-sociale ad una zona o ad una regione? Credo che non ci sia proprio nessun motivo di stabilire per legge questo vincolo, che fra l'altro non risponde — mi pare — a nessuna esigenza fondamentale di alta cultura o di ricerca; che può rispondere ad una tendenza di economia nell'organizzazione di alcuni servizi, ma assolutamente a niente di più. E questo poi può valere all'interno dei dipartimenti, ma non può valere tra i vari dipartimenti, soprattutto quando si tratti di dipartimenti completamente diversi, come ad esempio quelli di lettere, di scienze o di medicina. A me pare, quindi, che non abbiamo il diritto, se vogliamo essere per l'autonomia universitaria, di creare vincoli tali senza una ragione precisa e andando contro le esigenze che ognuno di noi avverte nella sua esperienza quotidiana. Personalmente ritengo che per quanto riguarda l'università di Roma, sarebbe opportuno decentrare alcune facoltà, magari ad Anagni, a Frascati, a Ferentino, a Viterbo, o a Frosinone, senza per questo dover creare nuove università in questi piccoli centri. Mi pare quindi non opportuno stabilire per legge questo vincolo antiautonomistico a meno che — mi scusino i colleghi se lo dico — non si vogliano con questa norma creare difficoltà particolari a qualche università già esistente. Io non ho avuto la ventura di studiare all'università cattolica del « Sacro Cuore », presso la quale hanno studiato alcuni colleghi, mi pare anche del gruppo comunista; a me risulta — per quanto ne sappia poco — che l'università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano ha a Piacenza una sede di agraria (e ben fece a sviluppare questo settore quando lo Stato non faceva niente), ed una facoltà di medicina a Roma. Io stesso, come deputato democristiano, ricevo ogni anno una serie di richieste di raccomandazione affinché dei giovani possano entrare in quella facoltà; evidentemente si ritiene che questa facoltà di medicina, per la quale c'è il numero chiuso, funzioni meglio di quella statale. Anche alcuni figli di dipendenti della Camera hanno fatto il concorso per entrare in quella facoltà. A che serve quindi quella norma di cui parliamo? A mettere in difficoltà l'università cattolica del « Sacro Cuore », a costringere questa università a chiudere le sue sedi separate, oppure

ad iniziare un processo lungo e faticoso per creare università là dove esistono facoltà separate. Questa sarebbe l'unica conseguenza obiettiva della norma, una conseguenza profondamente punitiva. L'onorevole ministro, l'altra sera, nel corso della sua replica ha detto che non si può non riconoscere — ma ha invitato ad avere comprensione storica e politica per questi fenomeni — che la legge ha un carattere punitivo in alcune norme. Sennonché questa legge sarebbe non punitiva — perché non si ha il diritto di punire chi non ha commesso alcuna illegittimità — ma con un carattere veramente offensivo, distruttore di ogni autonomia e creatore di nuove difficoltà in università e facoltà che oggi funzionano magnificamente. In nome delle esigenze molteplici di fronte alle quali ciascuno di noi potrà trovarsi domani, ed in nome di una vera logica di autonomia organizzativa delle università, non dovremmo impedire alle università autonome, e che noi dichiariamo autonome, di dislocare alcuni dipartimenti o facoltà fuori di un unico centro direzionale. Anche per evitare il sospetto che questa norma sia voluta dal partito dei guastatori, che sta dominando la scena politica italiana in questo periodo — dai vari Codignola della scuola ai vari Achilli dell'edilizia — e per impedire che si pensi che questa norma sia fatta unicamente contro una certa università libera, sarebbe opportuno sopprimere il secondo comma di questo articolo. Questo anche per evitare di essere accusati di fare una cosa contro l'autonomia o di fare cose non necessarie e che, in definitiva, sono profondamente negative.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Molto brevemente, signor presidente, onorevoli colleghi, per associarmi alle considerazioni svolte dall'onorevole Greggi. In realtà questo secondo comma sul quale soltanto mi soffermo è espressione, forse, di quella che il relatore per la maggioranza onorevole Elkan ha chiamato autonomia orientata e cioè, traducendo in lingua italiana, non autonomia. È una espressione sopraffattrice del potere centrale rispetto alla libertà delle università. Perché vogliamo con legge stabilire che tutte le articolazioni dell'università, siano esse dipartimenti o siano gli istituti, debbano essere in un centro unico? Perché questa concentrazione *ope legis*? Ma rimettiamola agli statuti, una determinazione di questo genere; se no, veramente, in che cosa si estrin-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

seca l'autonomia dell'università? Valuteranno i singoli organi degli atenei se circostanze ambientali e culturali consigliano la concentrazione o no; e potranno consigliarla in un momento, ed in un altro momento no. Lasciamo questa valutazione agli organi di governo dell'università. Queste mi sembrano considerazioni fondamentali. È stato detto dal collega Nicosia che c'è una grande richiesta di nuove università, fatto collegato ancora con il valore legale del titolo di studio, evidentemente. Mezzo acconcio per evitare questa richiesta non è l'accentramento, ma evidentemente la possibilità del decentramento. Teniamo conto di questa realtà incalzante.

Vorrei soltanto aggiungere un'altra cosa che riguarda questo articolo 3 e altri che seguono. In questo articolo 3 compare per la prima volta, al secondo comma, la menzione dell'istituto del dipartimento. Io non vorrei che, se per avventura — come temo — fosse votato il comma, si creasse una specie di preclusione a favore dell'istituto del dipartimento. Quindi non so, signor Presidente, mi rivolgo soprattutto a lei, se l'inciso « dove funzionano i dipartimenti che lo compongono » non debba essere accantonato. Quando sarà votato l'istituto del dipartimento, si potrà votare anche questa dizione.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, ritengo che tale preclusione non sia configurabile. Se la Camera dovesse in seguito decidere per la eliminazione dell'istituto del dipartimento, si potrebbe provvedere alla correzione di questo articolo in sede di coordinamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Gui. Ne ha facoltà.

GUI. Io ho presentato un emendamento diretto a sopprimere il secondo comma di questo articolo. È evidente che, se avessi dovuto ricavare le conseguenze dal mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, avrei dovuto presentare ben altri emendamenti. Io sostenni allora che mi sembrava che l'università che sarebbe nata da questa legge avrebbe portato in sé una contraddizione di fondo, cioè un suo mancato collegamento con la società. Non c'è un rapporto diretto, né c'è un rapporto mediato, reale, attraverso l'apparato dello Stato; quindi un'isola senza confronto e senza responsabilità verso la società. Ma poiché il mio gruppo ha ritenuto che questi punti fondamentali del disegno di legge non fossero emendabili da parte nostra per accordi di maggioranza, io mi sono astenuto dal pre-

sentare emendamenti di questo livello, naturalmente conservando le mie perplessità.

Pertanto, ho presentato alcuni emendamenti, fra cui questo, di importanza minore, volti ad evitare quelle che a me sembrano incongruenze di minore rilievo.

Il secondo comma dell'articolo 3 mi pare discutibile per molti riflessi. Innanzitutto non si capisce che cosa vuole dire « centro ». Vuole dire sede? Vuole dire comune? Ritengo che sia un termine così vago che potrebbe dar luogo ad infinite contestazioni. Anche accogliendo l'interpretazione più larga, che può essere quella di comune, mi pare che ciò dia luogo a molti inconvenienti. Io mi rendo conto dello spirito di questo articolo, spirito che mi sembra di potere accettare. In esso infatti è detto: creiamo un'università con dipartimenti; per fare i corsi di laurea occorrono organismi interdipartimentali; i dipartimenti non possono essere collocati a centinaia di chilometri di distanza gli uni dagli altri, altrimenti non è possibile realizzare questi corsi di laurea interdipartimentali. Si tratta di una osservazione certamente ineccepibile. Era possibile, per una facoltà che era un tutto autonomo, collocarla a Milano e a Roma (come appunto avviene per l'Università Cattolica) ma se si fanno dei corsi di laurea interdipartimentali, non è possibile che ci siano queste distanze. Se questa è la motivazione sono d'accordo. Però, innanzitutto, la dizione è estremamente equivoca; secondariamente, fissando una norma così rigida, si hanno riflessi che mi sembrano molto preoccupanti sull'esistenza dell'università e sul futuro dell'università.

È vero che l'esistenza delle università è in qualche modo regolata con le attenuazioni previste dall'articolo 64, il quale prevede alcune norme un po' elastiche per cercare di adattare la rigidità di questo comma alla situazione reale; però è certo — per riprendere l'esempio dell'Università Cattolica — che ci si troverebbe indubbiamente a mal partito, per quanto riguarda il centro di Milano, la facoltà di agraria a Piacenza, il magistero di Brescia e la facoltà di medicina di Roma. Non so bene come potrebbe essere risolto questo problema.

Prendiamo ad esempio un'altra università, quella di Abruzzo; attualmente vi sono tre facoltà in tre capoluoghi di provincia vicini: Pescara, Chieti, Teramo. Che cosa accadrà? Si faranno tre università?

NATTA. Onorevole Gui, le sembra opportuna quella soluzione?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

GREGGI. Organizzerete degli scioperi contro l'unificazione.

GUI. Io credo, onorevole Natta che quella soluzione abbia avuto i suoi motivi. Comunque, non è che per esprimere un giudizio negativo su una realtà negativa si debbano poi creare degli inconvenienti maggiori.

Mi sembra che con un comma così rigidamente espresso queste situazioni non siano facilmente risolvibili senza creare altri e più gravi inconvenienti.

La terza osservazione riguarda il futuro. Cosa accadrà, ad esempio, in centri come Roma, dove l'università, a quanto si dice, ha già 110 mila studenti?

Vi è un comma, più avanti, il quale prevede che l'università debba avere 20 mila studenti il che vuol dire che si dovrebbero creare a Roma altre 5 o 6 università; e in teoria l'articolo 4 stabilisce che tali università si creano con legge.

Ebbene, di esempi di creazione con legge di nuove università in Italia credo ve ne siano soltanto due, e tutti e due assai poco persuasivi per quanto attiene alla rapidità: la università di Bari e l'università in Calabria. Basti portare l'esempio dell'università in Calabria — la legge relativa alla quale ebbi l'onore di portare all'approvazione del Parlamento nel marzo 1968 — per la quale era tutto previsto, fondi, cattedre e tutto il resto, ma sappiamo che vi è un rettore e assolutamente non vi è l'università. Quando ci sarà l'università in Calabria con questa procedura? Passeranno certo degli anni!

Io dico che è obiettivamente difficile creare con legge le nuove università.

NAPOLITANO GIORGIO. Non obiettivamente! Lo è per le remore che sorgono dall'interno del Governo e della maggioranza, come è avvenuto — ed ella lo sa benissimo — per il caso dell'università calabrese. Non facciamo gli ingenui!

GUI. Non diciamo queste cose; questi sono alibi!

NAPOLITANO GIORGIO. Ella sa benissimo, onorevole Gui, perché non si è fatta la università in Calabria.

GUI. È molto più facile decongestionare una università sovraffollata con un processo di gemmazione di facoltà (così si chiamavano una volta), ad esempio con i cinque corsi di laurea che dalla legge sono ritenuti il mini-

mo necessario. È molto più facile e più tempestivo, anche se all'inizio naturalmente non perfetto, questo procedimento, che non il pretendere di creare *ex novo* delle università complete. Tutti sappiamo che se Roma deve attendere di avere cinque o sei università passeranno, e voglio essere ottimista, alcune decine d'anni.

Mi pare, quindi, che questo comma così rigidamente espresso blocchi anche la possibilità di soluzione di tali problemi per l'avvenire. È per questo che mi sono permesso di sottoporre alla Camera l'opportunità della sua soppressione, o comunque di trovare una formulazione meno rigida.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

3. 1. **Almirante, Nicosia, Delfino, Manco, Santagati, d'Aquino, Romeo.**

NICOSIA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

3. 2. **Gui.**

GUI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3:

« La localizzazione di ogni università è concentrata in un solo comune o in un insieme di comuni vicini, al fine di consentire la funzionalità interdisciplinare dell'ateneo » (3. 3).

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Sul nostro emendamento ci siamo già espressi. Lo emendamento dell'onorevole Gui è identico al nostro. Perciò desidero pronunziarmi sull'emendamento presentato dal Governo. Noi apprezziamo lo sforzo del Governo per avvicinarsi alla nostra tesi, ma non capiamo perché si fermi ai « comuni vicini ». Così, in sostanza; si riconferma la precedente formulazione, poiché nelle dimensioni della città

moderna i comuni vicini sono già toccati tutti, e si ripropone quindi lo stesso problema. Pur apprezzando il fatto che il Governo intende con questa formulazione venire incontro all'esigenza prospettata da diverse parti della Camera, onestamente non possiamo che esprimere il nostro parere contrario all'emendamento da esso presentato.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*. Devo esprimere parere contrario a tutti e tre gli emendamenti presentati al testo dell'articolo 3. Io credo che chiunque, scevro da pregiudizi, legga il secondo comma di questo articolo: « Ogni ateneo ha sede in un centro unico, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono » non possa non trovare del tutto ovvia l'affermazione che è fatta nel testo del disegno di legge. Potrà essere forse poco chiara, ma credo che tutti avvertano che con tale espressione si intende affermare che l'università deve costituire una unità e quindi deve avere un'unica sede. Non è infatti immaginabile che l'università, che in questa legge viene ribadito essere un centro di ricerca interdisciplinare, una fonte di collegamento tra insegnamento e ricerca, e dunque una struttura sostanzialmente unitaria (tanto è vero che si superano le vecchie partizioni per facoltà), possa avere sede in più centri. Perché, dunque, si chiede la soppressione di questo comma, che può sembrare del tutto ovvio? La spiegazione noi la troviamo — e l'onorevole Gui ce l'ha ricordato proprio in questo momento — nella situazione esistente. Di fronte ad una politica cioè — che è andata avanti per parecchi anni, nonostante le nostre denunce e la nostra opposizione — di proliferazione di università, di facoltà, di spezzoni di facoltà, ora che finalmente si è giunti ad esprimere una politica diversa, che in qualche misura capovolge questo processo e riconduce la proliferazione delle sedi universitarie a criteri di programmazione, si vuole arrestare questo processo di rinnovamento, sopprimendo appunto questo comma.

Naturalmente questa soppressione ha valore non soltanto di per sé stessa, ma anche in quanto pregiudica in qualche modo ciò che viene disposto dagli altri articoli che riguardano la programmazione universitaria, a cominciare dall'articolo 4.

La cosa ci preoccupa ancora di più se teniamo presente il peggioramento (per noi infatti si tratta di un chiaro peggioramento) che il testo dell'articolo 64 ha subito per volontà della maggioranza, e con la nostra opposizione, nella Commissione istruzione di questo ramo del Parlamento.

Più di una volta abbiamo fatto anche l'elenco delle facoltà e degli « spezzoni » delle università che sono sorti come dal nulla. Non ci siamo però limitati a fare questo elenco, abbiamo anche denunciato il modo in cui queste facoltà venivano istituite. Un accordo stipulato tra il comune, la provincia, la camera di commercio, una banca, la raccolta di qualche milione (5 o 6 in genere), l'affitto di un palazzo e sopra l'etichetta: libera università. Forte di tale libertà, poi, questa università ha cominciato ad avanzare pretese di riconoscimento senza avere organici, attrezzature, laboratori, senza avere alcuna dignità di università, e spesso questi riconoscimenti sono venuti.

Così che oggi noi ci troviamo con una serie di sedi nate per spinte campanilistiche, per spinte di centri professionali, di centri accademici disseminati sul territorio nazionale senza alcun criterio, senza alcuna programmazione; e per di più con un segno chiaro, con un'incidenza altrettanto chiara nel processo di dequalificazione che tutti noi riconosciamo oggi investire l'università italiana.

Non è perché siamo ciechi di fronte alla realtà attuale o perché riteniamo che questa sia soltanto una fatalità oggettiva, ma anzi proprio perché non la riteniamo una fatalità oggettiva, bensì il convergere di volontà e di interessi molto precisi, che noi facciamo della programmazione universitaria — l'abbiamo anche detto in sede di discussione sulle linee generali — un punto politico essenziale. Vogliamo cioè sapere se si intende continuare sulla vecchia strada del lasciar fare per poter rimettere poi il suggello della legalità oppure se si intende investire finalmente gli organi responsabili, e innanzi tutto il Parlamento attraverso lo strumento della legge, di un disegno di programmazione e quindi di una inversione di tendenze.

Ci si fa osservare che questi sono i tempi che corrono. Certo, i tempi non sono confortanti, ma non perché lo strumento della legge sia di per sé inidoneo o defatigatorio quanto perché al contrario ancora una volta attorno a questo strumento legislativo non si aggregano le volontà politiche, non si ha voglia di fare, non si ha la capacità di contrastare le

spinte alla proliferazione, alla disseminazione delle sedi universitarie.

Onorevoli colleghi, il ritardo nell'istituzione dell'università in Calabria è stato conseguenza non della legge, ma di una lunga inadempienza del Governo a fare quello che la legge gli richiedeva di fare. Non si può dunque attribuire a questa procedura di programmazione i difetti che, invece, ancora una volta sono stati dell'esecutivo.

Ecco perché noi esprimiamo parere contrario agli emendamenti presentati ivi compreso quello del Governo, perché ci sembra che la formula da esso proposta avrebbe un senso positivo se si proponesse di correggere una norma che sancisse che l'università possa avere sede anche in luoghi distanti. Ma di fronte ad una norma che stabilisce che l'università deve avere sede in un unico centro, inserire che trattasi anche di un insieme di comuni vicini e ciò « al fine di consentire la funzionalità interdisciplinare dell'ateneo », è un modo velato per dire che le università, non solo quelle esistenti, ma anche le future, possono continuare a sorgere con i criteri con cui sono sorte sino ad ora.

Di questa questione, ripeto, non solo a proposito di questo articolo, ma anche degli altri, cioè del problema della programmazione, noi facciamo uno dei punti fondamentali della legge. Riterremmo gravemente pregiudizievole il recedere fin da questo articolo 3, cioè in sede di definizione dei principi generali della legge, da un principio che per noi è essenziale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Ritengo che il giudizio dell'onorevole Giannantoni sull'emendamento presentato dal Governo non sia obiettivo, nel senso che non fa riferimento diretto al testo del comma secondo dell'articolo 3, il quale ha sempre suscitato notevoli perplessità quanto all'interpretazione esatta del dare all'espressione « centro unico ». Il Governo, sollecitato anche dai rappresentanti dei gruppi della maggioranza, ha fatto bene, a mio avviso, a dare un'indicazione che corrisponde effettivamente, a parere del relatore, al significato della dizione « centro unico ». Esiste un assetto territoriale, esiste un comprensorio inserito in un comune o un insieme di comuni vicini che consentono la funzionalità interdisciplinare dell'ateneo (e quindi non sono neanche richiamati quei di-

partimenti che giustamente preoccupavano l'onorevole Bozzi) e di queste realtà si tiene conto.

Esprimo pertanto parere contrario agli identici emendamenti Almirante 3. 1 e Gui 3. 2, soppressivi del secondo comma dell'articolo 3 e parere favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Sono un po' preoccupato per le motivazioni che sono state adottate avverso l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare a nome del Governo, in quanto esse tendono a dare dell'emendamento stesso una interpretazione non rispondente alla realtà.

L'onorevole Gui e il gruppo del Movimento sociale hanno presentato due identici emendamenti soppressivi del secondo comma dell'articolo 3, secondo il quale ogni ateneo ha sede in un centro unico. L'onorevole Gui è stato animato, nel presentare l'emendamento, dalla preoccupazione che l'espressione « centro unico » sia troppo generica e possa essere assunta in un'accezione eccessivamente restrittiva, non comprendendosi bene, ad esempio, se « centro unico » significhi lo stesso comune o qualche altra cosa. In altri termini, si tratta di un'espressione giuridicamente imprecisa.

Facciamo un esempio pratico. Si è molto parlato dell'università calabrese. Finalmente, dopo tutte le vicissitudini che, bisogna riconoscerlo, non sono derivate da una legge, ma dalle difficoltà politiche che tutti conosciamo, il comitato tecnico ha scelto la sede dell'università in una zona che è, sì, unitaria, ma si trova a cavallo del territorio dei due comuni di Iende e di Montalto. Ecco un esempio concreto di una sede concentrata, residenziale e unitaria, che tuttavia insiste sul territorio di due comuni vicini.

Non vi è dubbio che l'espressione « centro unico » da questo punto di vista presenti qualche rigore eccessivo. D'altra parte, se non è tassativa, questa indicazione rappresenta una pura enunciazione programmatica che sarà la legge istitutiva delle università a realizzare concretamente. Ne consegue che o « centro unico » significa un solo comune ed allora è un concetto preciso e vincolante anche per il legislatore; o « centro unico » costituisce un'affermazione di orientamento, di tendenza programmatica, ed allora questa espressione ha appunto un valore programmatico che concretamente si attuerà con la legge istitutiva delle nuove università.

Se il Governo avesse proposto o avesse comunque intenzione di modificare l'articolo 4, ove si afferma che le nuove università sono istituite o riconosciute con legge, l'emendamento del Governo potrebbe anche autorizzare le preoccupazioni che sono state avanzate; ma poiché il Governo tiene fermo il principio che all'istituzione di nuove università si provvede con legge, allora non vedo perché ci si debba preoccupare di un emendamento che tende a precisare meglio il carattere programmatico e orientativo dell'enunciazione contenuta nel testo originario dell'articolo.

Il Governo ha presentato quindi un emendamento in cui si ribadisce l'esigenza della « concentrazione » dell'università, che non è parola equivoca, nel senso che la localizzazione di ogni università è, appunto, « concentrata »; si precisa però che questa concentrazione può avvenire anche con riguardo a comuni fra loro vicini, al fine, espressamente dichiarato, di consentire la funzionalità interdisciplinare dell'ateneo. Ciò significa che, essendo la filosofia di questa legge imperniata sul dipartimento e non più su una entità autosufficiente quale era la vecchia facoltà, e dovendo conseguentemente lo studente frequentare diversi dipartimenti, egli deve essere posto in grado, in ogni caso, di farlo in maniera rapida e funzionale.

Il carattere dell'interdisciplinarietà, che contraddistingue la nuova università organizzata nei dipartimenti, è il fine a cui bisogna guardare nel momento in cui si stabilisce l'assetto territoriale dell'università. Non è quindi in discussione la programmazione e l'attuazione attraverso la legge di nuovi insediamenti universitari. L'emendamento governativo si limita soltanto a meglio definire un criterio che, ripeto, sarebbe troppo rigido se per « centro » si intendesse un solo comune (in questo caso l'indicazione della legge si scontrerebbe con situazioni ed esigenze reali, come quelle, cui dianzi accennavo, connesse con l'istituzione ad esempio dell'università calabrese), oppure avrebbe un carattere di indirizzo programmatico; ed allora l'emendamento governativo non si discosta nella sostanza del testo della Commissione, perché quello che conta è che sia fornito un certo indirizzo e sia garantita la funzionalità interdisciplinare dell'ateneo.

Si potrebbe dire, per la verità (voglio essere scrupoloso) che si dovrebbe parlare non di « comuni vicini » ma di « comuni contigui ». Abbiamo voluto usare una forma leggermente più estensiva perché potrebbe darsi il caso, tutt'altro che infrequente dato l'as-

setto giuridico del nostro territorio, di comuni che non siano contigui dal punto di vista della continuità territoriale, ma facciano parte di un medesimo comprensorio e siano dunque fra loro vicini, anche se ad esempio il loro territorio non fosse contiguo a causa dell'inserimento, fra essi, di una lingua di territorio appartenente ad altri comuni. Ecco perché abbiamo usato i termini contenuti nell'emendamento, la cui formulazione va per altro valutata in vista della dichiarata finalità di garantire la funzionalità interdisciplinare degli atenei.

Diverso è il problema posto dall'onorevole Gui, allorché ha rilevato che l'istituzione di nuove università subirebbe ritardi se si accettasse di risolvere il problema delle nuove università, anche nei casi più urgenti, solo con il meccanismo previsto dalla riforma. Quale sarebbe infatti la risposta ad una esigenza legittima che l'onorevole Gui avanza, se si abolisse *sic et simpliciter* il secondo comma dell'articolo 3? Tale esigenza verrebbe soddisfatta con una soluzione di fatto, cioè consentendo la filiazione dell'università madre attraverso facoltà o dipartimenti o organi decentrati. Ma è proprio questo che abbiamo voluto evitare con la legge.

Debbo ribadire che la volontà politica che assiste questa riforma è quella di consentire la maggiore concentrazione possibile ad una università che, essendo organizzata sui dipartimenti, deve necessariamente garantire la sua stessa funzionalità interdisciplinare. La idea è quella di una università collocata nello stesso luogo, al limite anche in uno stesso comune. Ma siccome vi sono situazioni come quelle descritte, ciò che conta è che questa unità sia garantita appunto al fine di consentire la rapida partecipazione ai lavori di tutto il dipartimento.

Noi siamo quindi contrari a qualsiasi idea di far pullulare le università, di fatto, al di fuori di un discorso razionale di sviluppo e di programmazione; siamo contrari all'idea di immaginare università per così dire decentrate, perché questa sarebbe una contraddizione in termini, tant'è vero che nel sistema della legge è prevista la possibilità per le università o per le facoltà decentrate, già esistenti, di essere eventualmente trasformate in università, non già di vivere autonomamente, perché questo non sarebbe possibile, appunto perché non si tratta più di realtà autosufficienti, una volta che si organizzano i dipartimenti.

La linea è quindi quella di tendere ad una università unitaria e concentrata che viene

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

organizzata attraverso la programmazione dalla legge. Però questa concentrazione ed unitarietà non sono e non possono essere necessariamente intese nel senso della ubicazione in un unico comune, per ragioni ovvie di carattere territoriale che è inutile sottolineare ancora. Se poi vi è il problema di creare con urgenza alcune università, come nel Lazio, perché nel Lazio vi è una situazione esplosiva, allora in sede di norme transitorie potremo anche esaminare la possibilità di studiare modi o tempi più rapidi per giungere al più presto, sempre tramite i meccanismi previsti, alla realizzazione di più università in quelle sedi ove l'università ha raggiunto i centomila iscritti o poco meno. Ma questo è un problema diverso da quello che si affronta in questa sede, in cui si configura una linea di principio.

D'altra parte, per le situazioni storiche pregresse esiste un'apposita norma transitoria ed in quella sede si vedrà come affrontarle. Per queste ragioni il Governo ha presentato questo emendamento che solo attraverso una forzatura polemica può essere inteso come lesivo del principio che ci sta a cuore e che del resto è garantito non da una affermazione programmatica, quanto soprattutto dal fatto che le nuove università si faranno nell'ambito della programmazione e con la legge.

Abbiamo ritenuto, però, di dover tenere conto di alcune esigenze qui espresse per quanto di realistico in esse vi era, per evitare una eccessiva rigidità della situazione. Credo che proprio il fatto che si sia tenuto conto di queste esigenze possa consentirmi di chiedere all'onorevole Gui, anche allo scopo di evitare che venga vulnerato il principio fondamentale di questa legge, che è l'organizzazione dipartimentale, di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 3. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Dato che il nostro emendamento è identico a quello presentato dall'onorevole Gui, rinunciamo alla votazione dell'emendamento Almirante 3. 1 e voteremo a favore dell'emendamento Gui 3. 2.

PRESIDENTE. Onorevole Gui, mantiene il suo emendamento 3. 2?

GUI. Dopo le dichiarazioni del relatore e del ministro, non insisto

GIOMO. Signor Presidente, faccio mio lo emendamento dell'onorevole Gui.

NATTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'emendamento soppressivo di questo secondo comma dell'articolo 3, che ora è stato fatto proprio dall'onorevole Giomo. Voteremo anche contro l'emendamento che è stato proposto dal Governo. A nostro giudizio l'emendamento soppressivo di questo comma ha una portata seria e grave. Il testo della Commissione usa una certa formula, quella di « centro », nel prospettare una università unitaria, dotata di organicità e di funzionalità, formula che io non riesco a comprendere come abbia potuto sollevare delle sottili discussioni (« deve essere il comune », « deve essere il centro del comune », « deve essere il comune più un comune vicino », eccetera). L'onorevole Misasi ha detto che la formula del testo-base ha una validità in quanto si tratta di una indicazione programmatica. Certo, essa configura un determinato tipo di università; ma noi dobbiamo dire, a questo punto, se vogliamo mantenere ferma questa configurazione, o se invece vogliamo ancora una volta farla saltare.

Le nostre affermazioni non sono sospette. Infatti, onorevole Gui, io sono rimasto veramente trasecolato — ma, per la verità, poiché questa è la sua abitudine, non c'era da meravigliarsene — per il fatto che lei in definitiva abbia affermato una pratica quale quella della gemmazione. Quella della gemmazione è stata la sua pratica. Ella è stato ministro...

GUI. E credo di aver fatto molto bene.

NATTA. Se lei ritiene di aver fatto bene, io desidero dire anche le ragioni per le quali ritengo che lei abbia fatto male e che male farebbero non soltanto il Governo o il ministro Misasi, ma anche l'attuale maggioranza, se pensassero di andare ancora avanti su questa strada. Perché ella, dicevo, è stato ministro nel momento della espansione, del *boom* universitario. Voi ci avete preso in giro per anni. Avete preso in giro il Parlamento, il paese, continuando a parlare di programmazione universitaria e dando nello stesso tempo il via ad una proliferazione disordinata, ad una proliferazione che si è sviluppata in base non solo alle iniziative, magari rispettabilissime, di

gruppi o di enti locali, ma anche in base alle vostre gare clientelari, ed al prepotere di accademici (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro*). Vedete, c'è meno distanza fra Milano e Roma per l'Università Cattolica di quanto non ce ne sia fra Sora e Cassino. Io capisco che l'Università Cattolica di Milano, che è una cosa seria, ad un certo momento pensi di istituire una facoltà di medicina nella lontana Roma, e pur tuttavia riconduca anche questa facoltà ad una visione unitaria, ma che noi, onorevole ministro, dobbiamo subordinare i comuni vicini e vicini, alle iniziative magari del professore Stefanini no, non siamo d'accordo! Facciamo le leggi; discutiamole insieme; ma che il ministro Gui venga oggi a dirci che in Italia università per legge non se ne devono fare è il colmo.

GUI. Non l'ho detto!

NATTA. Sì, l'ha detto, per quella della Calabria: volete andare a fare le università con delle leggi? Ma è forse meglio che si facciano nei modi surrettizi in cui le abbiamo fatte in questi anni, è meglio magari che un gruppo qualsiasi, un comune, una provincia, prenda l'iniziativa di creare uno spezzone d'università, una facoltà, col risultato che in una regione in cui non ce n'era nessuna vengano fuori tre o quattro università, poi riconosciute?

È serio tutto questo? E voi siete il partito che dirige il nostro paese? Voi potete fare delle proposte di questo genere? Noi siamo contrari, e siamo contrari anche alla sua proposta, onorevole Misasi, perché riteniamo che non ci sia da discutere su cosa sia un « centro ». Ma nessuno di noi è talmente grezzo e meschino da pensare che, se diciamo che nel Lazio bisogna fare delle altre università, potremo poi affermare, non so, che la seconda università del Lazio dev'essere fatta in quel determinato paese e non altrove! Ne discuteremo, vedremo, farete delle leggi. Ma che bisogno ha lei di scrivere questo? Ma voi non avete alcun bisogno di dar soddisfazione a questi impulsi clientelari e campanilistici, che saranno quelli che ancora una volta travolgeranno questa legge!

Ecco le ragioni del nostro voto contrario su tutti gli emendamenti. (*Vivi applausi alla estrema sinistra*).

ANDREOTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non imiterò l'onorevole Natta nell'usare un tono, mi pare, ingiustamente irato nel discutere di questi problemi. (*Commenti*). Né mi pare in sede di dichiarazione di voto, che dev'essere contenuta nel limite di dieci minuti, sia possibile fare un consuntivo degli sforzi, in se stessi molto differenziati, che sono stati fatti negli ultimi anni per ovviare ad alcune delle più gravi situazioni delle università italiane.

Tra l'altro, non so se sia presente l'onorevole Morvidi che, insieme con il senatore Ossicini, ci rimprovera spesso di non fare abbastanza per mandar meglio avanti l'iniziativa che è stata presa a Viterbo. (*Si ride*). No, non lo dico in senso polemico. Onorevole Natta, se ella avesse la bontà di informarsi non parlerebbe così. Ella ha citato il fatto di Sora e del professor Stefanini. Cosa è accaduto? Poiché l'università di Roma aveva l'anno scorso tremila studenti iscritti al primo anno della facoltà di medicina e si trovava quindi nella impossibilità assoluta di ospitarli nelle aule, alcuni professori di Roma si sono spostati loro, sono andati a far lezione a Sora regolarmente, facendo loro i pendolari, invece di farlo fare a 150 giovani, i quali sono poi venuti regolarmente a far gli esami a Roma. Magari ne avessimo avuti di questi esempi dei quali ella si scandalizza! (*Interruzione del deputato Natta*). Scusi, ma poiché tutti parlano del Lazio, abbia pazienza; ne parlo anch'io, che forse lo conosco. (*Commenti*). Credo, tra l'altro, che non occorra essere né cattolico né integralista per ritenere, ad esempio, che se mai una critica può essere fatta all'Università Cattolica per aver istituito qui a Roma la facoltà di medicina, è quella di esser stata eccessivamente ardita nell'assumersi delle spese forse superiori a quelle che avrebbe potuto assumersi. Ma credo che obiettivamente nessuno di noi possa fare altre critiche a quella università, tant'è vero che ognuno di noi — e credo anche ognuno di voi — riceve una serie di pressioni quando questi ragazzi debbono entrare all'Università Cattolica perché veramente li possono studiare, vedere degli ammalati, ciò che è invece impossibile, in molti casi, nelle università dello Stato. (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

GIANNANTONI. E di chi è la colpa?

ANDREOTTI. Se noi continuiamo in questa demagogia qualunquistica di vedere dall'alto, con tanta sufficienza, la cosiddetta proliferazione, mentre poi abbiamo giustamente fis-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

sato in questa legge che non possano esservi in ogni università più di 20 mila unità studenti in regolare corso di studi, credete forse che, da un punto di vista pratico...

INGRAO. Onorevole ministro Misasi, perché sta zitto? Non vede che si sta teorizzando la proliferazione? (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

ANDREOTTI. Signor Presidente, voglio sperare che queste interruzioni mi consentano qualche minuto di recupero, perché voglio usufruire dei dieci minuti a mia disposizione.

Perché dico che siamo grati all'onorevole Gui per aver ritirato il suo emendamento che noi non voteremo con la nuova paternità? Perché, al contrario, voteremo l'emendamento del Governo, pregando i colleghi di non buttarlo all'aria con facilità? Innanzi tutto, si tratterebbe di una battaglia inutile. Infatti, poiché nell'articolo successivo si stabilisce che le nuove università vengono istituite per legge, credo che tutte le battaglie per predeterminare in modo rigido certe caratteristiche finiscano anche con l'essere piuttosto sterili. E non è escluso che (speriamo di essere tutti qui, ché forse ci divertiremo ancora), quando verranno in discussione quelle leggi, ci troveremo forse di fronte ad alcuni cambiamenti di posizione. (*Proteste all'estrema sinistra — Commenti*).

Comunque, siamo in presenza di un emendamento del Governo che innanzi tutto cerca di chiarire il significato della parola « centro ». Questa parola, nel gergo amministrativo giuridico, non ha una sua precisa significazione. Quindi, il fatto di dire « comune » o « comuni viciniori » mi sembra una specificazione migliore. Ma dirò di più. Se vogliamo, proprio per applicare sollecitamente questa legge, far sì che le università siano contenute in un numero non lunghissimo di anni, nel tetto massimo di 20 mila studenti, dobbiamo evitare di creare difficoltà non strettamente necessarie. Se con una legge, che valuteremo tutti insieme, avremo la possibilità per alcune province di stabilire una forma di organizzazione che, fatte salve le esigenze — come dice l'emendamento del Governo — di funzionalità interdisciplinare dell'ateneo, e quindi del funzionamento effettivo del dipartimento, permetta di organizzarle utilizzando mezzi, concorsi, immobili che possano già essere a disposizione o facilmente reperibili, senza aspettare di dover cominciare tutto da zero; se questo può essere

fatto in un centro un po' diverso dal centro rigidamente inteso come comune, o addirittura come parte di un comune, questo mi sembra un modo serio di dare attuazione alla riforma dell'università.

In passato (e questa è la mia conclusione), qual è stata veramente la ragione — quasi mai enunciata — addotta per aiutare la formazione di piccole università, che, fra l'altro, hanno dimostrato in tutto il mondo di essere dei centri validi? A questo proposito, vediamo che non siamo noi a inventarle; inoltre, le università con 20 mila studenti non sono poi tanto piccole. Certo, rapportate a quella che è oggi l'università di Roma, sono delle minuscole università. Ma, come dicevo, quale è stata la ragione addotta per aiutarne la nascita? In verità, vi è stata l'abituale violazione di un certo punto fermo che, se fosse stato possibile farlo operare, avrebbe forse reso non dico inutile la riforma, ma certamente molto meno drammatica. Mi riferisco all'obbligo per i professori universitari di abitare sul posto in cui si trova la loro università. Se questo obbligo fosse stato rispettato, avremmo certamente avuto una situazione estremamente diversa. Ma poiché non fa piacere a nessuno abitare in centri piccoli, vi è stata una grossa opposizione. (*Interruzione del deputato Natta*).

Io non vorrei che, non certo da parte dell'onorevole Natta o da parte dell'onorevole Giannantoni, che insegna a Roma, tra l'altro, e che quindi non è interessato al problema...

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, la prego di concludere.

ANDREOTTI. Ho concluso, signor Presidente. Non vorrei, cioè, che dietro alcune di queste manifestazioni di ostilità concentrata vi fosse il desiderio dei docenti di rimanere tutti in alcune grandi sedi e in alcuni grandi centri e non accettare il discorso del decentramento che deve valere non solo per gli studenti, ma anche per i professori. (*Vivi applausi al centro*).

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, dopo la dichiarazione di voto del presidente del nostro gruppo, onorevole Andreotti, dichiaro soltanto di associarmi a quanto è stato da lui detto.

GIOMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento Gui 3. 2, fatto nostro, e nel caso che esso non fosse approvato, voteremo a favore dell'emendamento del Governo 3. 3.

È chiaro che sarebbe stato preferibile che la regolamentazione contenuta nel secondo comma di questo articolo fosse demandata agli statuti dei singoli atenei. Ancora una volta qui si dimostra la validità della nostra critica, e cioè che questa è una legge farragginosa, una legge che confonde le norme legislative con i regolamenti che avrebbero dovuto applicarle.

Inoltre a noi sembra che questo disegno di legge abbia un valore puramente politico e non giuridico, perché lo stabilire che una università debba essere istituita per legge appare in sostanza come una norma politica conforme e coerente con il principio accentratore sostenuto dai comunisti. I comunisti — lo sanno tutti — sono decentratori a parole, ma accentratori per quanto riguarda i meccanismi di questa legge, perché in questa legge viene confermato il principio che l'accentramento deve venire dall'alto, principio che noi abbiamo tentato di combattere con la nostra proposta relativa all'abolizione del valore legale del titolo di studio, che è stata respinta.

Così viene sempre più in evidenza la concezione di una società monolitica di contro alla nostra concezione di una società pluralistica. Ed è per questo che noi accettiamo in primo luogo la tesi sostenuta dall'emendamento Gui, fatto nostro, e in via subordinata la tesi del Governo, che se non altro salva almeno il principio che per legge non si debba anche stabilire che ogni università debba avere una unica sede.

SANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA. Signor Presidente, la mia dichiarazione sarà molto breve: noi voteremo contro tutti gli emendamenti presentati al secondo comma dell'articolo 3 perché il loro significato è chiaro. L'emendamento Gui, fatto proprio dall'onorevole Giomo è identico all'emendamento presentato dal gruppo « missino » e poi ritirato, soppressivo del secondo comma, tocca questioni di principio assai importanti. Si vuole con esso, cioè, lasciare indeterminata una questione che noi

riteniamo di capitale importanza. Quando è stato introdotto nella legge il termine « centro », è chiaro che esso voleva significare una cosa molto precisa: voleva significare un unico centro residenziale, dove tutti i dipartimenti delle università avrebbero dovuto funzionare. Questo era il significato: creare delle università compatte in cui si potesse veramente instaurare un metodo interdisciplinare, tanto nella ricerca quanto nell'insegnamento, e combattere al tempo stesso la dequalificazione che si è venuta in pratica instaurando in questi anni con la disseminazione, con lo smembramento, con la parcelizzazione dell'università in piccole sedi o in sedi molto lontane dal centro universitario. Cioè, quando nella legge si è voluto introdurre questo principio, esso nasceva dall'esperienza vissuta in questi anni e il legislatore intendeva così contraddire la tendenza dettata che li ha caratterizzati.

Perciò, noi siamo contrari a questo emendamento, ma siamo contrari anche all'emendamento del Governo, che in qualche modo ci sembra allontanarsi dal principio che era stato stabilito nella legge. E noi diciamo che questo non avviene a caso: oltre alla volontà di legittimare il passato, quello cioè che è avvenuto nel recente passato — come è stato sancito nella trasformazione peggiorativa dell'articolo 64 della legge — evidentemente si intende mantenere per l'avvenire la possibilità che il passato abbia a ripetersi.

Per queste ragioni, il gruppo del PSIUP voterà contro gli emendamenti che sono stati presentati. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Gui 3. 2 che ella ha fatto proprio, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Avverto che sull'emendamento del Governo 3. 3, accettato dalla Commissione, il gruppo democratico cristiano ha chiesto la votazione per appello nominale.

D'ALESSIO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento del Governo 3. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento sospendo per un'ora la seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Belci	Cattanei	Foscarini
Accreman	Benedetti	Cavallari	Foschi
Aldrovandi	Beragnoli	Cebrelli	Fracanzani
Alfano	Bernardi	Cecati	Fregonese
Allegri	Bertè	Ceravolo Sergio	Gessi Nives
Allera	Bertucci	Ceruti	Giachini
Allocca	Biagini	Cesaroni	Giannini
Alpino	Bianco	Chinello	Gioia
Amadei Giuseppe	Biasini	Ciaffi	Giomo
Amadei Leonetto	Bo	Cianca	Giordano
Amasio	Bodrato	Ciccardini	Giovannini
Andreotti	Bologna	Cicerone	Girardin
Anselmi Tina	Bonifazi	Cingari	Giraudi
Antoniozzi	Borra	Cirillo	Giudiceandrea
Ariosto	Borraccino	Coccia	Gorreri
Armani	Bortot	Cocco Maria	Gramegna
Arzilli	Botta	Colleselli	Granata
Assante	Bova	Colombo Emilio	Granelli
Azimonti	Bozzi	Conte	Graziosi
Azzaro	Bressani	D'Alessio	Greggi
Baccalini	Bruni	Dall'Armellina	Grimaldi
Badaloni Maria	Busetto	D'Ambrosio	Guerrini Giorgio
Baldani Guerra	Buzzi	Damico	Guerrini Rodolfo
Baldi	Cacciatore	D'Angelo	Guglielmino
Ballardini	Caiazza	d'Aquino	Gui
Ballarin	Calvetti	D'Arezzo	Guidi
Barberi	Calvi	D'Auria	Ingrao
Barbi	Canestrari	Degan	Iotti Leonilde
Bardelli	Caponi	De Laurentiis	Isgrò
Bardotti	Capra	De Leonardis	Jacazzi
Baroni	Cárolì	Della Briotta	La Bella
Bartesaghi	Carra	Dell'Andro	Laforgia
Bassi	Carta	Demarchi	La Loggia
Bastianelli	Caruso	De Maria	Lattanzio
Battistella	Cascio	De Marzio	Lavagnoli
Beccaria	Castelli	De Poli	Lenti
		de Stasio	Leonardi
		Di Giannantonio	Levi Arian Giorgina
		Di Lisa	Lizzero
		di Marino	Lodi Adriana
		Di Mauro	Lombardi Mauro
		D'Ippolito	Silvano
		Di Puccio	Longoni
		Elkan	Loperfido
		Erminerò	Luberti
		Esposito	Lucchesi
		Fabbri	Lupis
		Fanelli	Maggioni
		Fasoli	Magri
		Feroli	Malagugini
		Ferrari	Malfatti
		Ferretti	Mancini Vincenzo
		Fibbi Giulietta	Marchetti
		Finelli	Marmugi
		Fioret	Marotta
		Flamigni	Marras
		Fornale	Martini Maria Eletta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

Maschiella	Russo Ferdinando
Mattarelli	Sabadini
Maulini	Sacchi
Mazzarino	Salvi
Mazzarrino	Sandri
Mazzola	Sangalli
Mengozzi	Sanna
Menicacci	Santagati
Merenda	Santoni
Meucci	Schiavon
Micheli Pietro	Scianatico
Miotti Carli Amalia	Scionti
Misasi	Scipioni
Molè	Scotti
Monasterio	Scutari
Monti	Sedati
Morelli	Senese
Moro Dino	Servadei
Musotto	Sgarbi Bompani
Mussa Ivaldi Vercelli	Luciana
Nahoum	Sinesio
Napoli	Skerk
Napolitano Giorgio	Sorgi
Napolitano Luigi	Spagnoli
Natta	Specchio
Niccolai Cesarino	Speranza
Niccolai Giuseppe	Spinelli
Nicolini	Spitella
Nicosia	Spora
Ognibene	Stella
Olmini	Storchi
Orlandi	Sulotto
Padula	Tagliaferri
Pandolfi	Tagliarini
Pascariello	Tani
Patrini	Tarabini
Pazzaglia	Tedeschi
Pellizzari	Tempia Valenta
Perdonà	Terraroli
Piccinelli	Tognoni
Piscitello	Traina
Pisoni	Traversa
Pochetti	Tripodi Girolamo
Preare	Urso
Racchetti	Usvardi
Radi	Vaghi
Raicich	Valeggiani
Rausa	Valori
Re Giuseppina	Vecchiarelli
Reale Giuseppe	Venturoli
Revelli	Vespignani
Rognoni	Vetrano
Romanato	Vianello
Romita	Vicentini
Rosati	Villa
Rossinovich	Zanti Tondi Carmen
Russo Carlo	Zucchini

Sono in missione:

Bemporad	Pintus
Corti	Scarascia Mugnozza
Galli	Vedovato
Pedini	Zagari

La seduta, sospesa alle 21,35, è ripresa alle 22,35.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole D'Alessio, insiste nella sua richiesta di votazione a scrutinio segreto ?

D'ALESSIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento del Governo 3. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta. A norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, la Camera è convocata per le ore 16 di domani, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Bardelli
Aldrovandi	Bardotti
Alfano	Bartesaghi
Allegri	Bassi Aldo
Allera	Bastianelli
Allocca	Battistella
Amasio	Belci
Andreotti	Benedetti
Armani	Beragnoli
Arzilli	Biaggi
Assante	Biagini
Azimonti	Bo
Baccalini	Bonifazi
Badaloni Maria	Borra
Ballardini	Borraccino
Ballarin	Bortot

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

Bova
Bruni
Busetto
Buzzi
Calvi
Canestrari
Caponi
Capra
Carra
Carta
Caruso
Cascio
Castellucci
Cecati
Ceravolo Domenico
Cesaroni
Chinello
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cingari
Cirillo
Coccia
Colombo Vittorino
Conte
Corghi
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Angelo
d'Aquino
D'Arezzo
Delfino
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Puccio
Elkan
Esposito
Fasoli
Ferioli
Ferretti
Finelli
Fioret
Flamigni
Foscarini
Fracanzani
Fregonese
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giovannini
Girardin
Giudiceandrea
Granata
Graziosi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino

Ingrao
Iotti Leonilde
Isgrò
La Bella
La Loggia
Lavagnoli
Lenti
Leonardi
Levi Arian
Giorgina
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Loperfido
Maggioni
Malagugini
Marmugi
Marras
Maulini
Mazzarino
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Misasi
Monti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi
Vercelli
Nahoum
Napoli
Napolitano
Luigi
Natta
Nicosia
Olmini
Orlandi
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pazzaglia
Pellizzari
Pisoni
Prearo
Racchetti
Raicich
Rausa
Romita
Rosati
Sabadini
Sacchi
Sangalli
Santagati
Santoni
Scaini

Scalfaro
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scutari
Sedati
Sgarbi Bompani
Luciana
Sinesio
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Spinelli
Stella
Sulotto
Tagliaferri
Tagliarini

Tani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tognoni
Traversa
Tripodi Girolamo
Urso
Vaghi
Valori
Venturoli
Vetrano
Vianello
Vicentini
Zamberletti
Zappa
Zucchini

Sono in missione:

Bemporad
Corti
Galli
Pedini

Pintus
Scarascia Mugnozza
Vedovato
Zagari

La seduta è tolta alle 22,45.

Giovedì 11 novembre 1971, ore 16.

1. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (Approvato dal Senato) (3450);

e delle proposte di legge:

CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle Amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori*: Elkan, per la maggioranza; Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, di minoranza.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore*: De Maria.

3. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943);

5. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

6. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore*: Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore*: Foschi.

7. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032);

— *Relatore*: Di Primio.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO